

167.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Interpellanze:			
Angelini Piero	2-00671	9711	
Zanone	2-00672	9712	
Interrogazione a risposta orale:			
Pivetti	3-00915	9713	
Interrogazioni a risposta in Commissione:			
Cancian	5-01091	9714	
Strada	5-01092	9714	
Torchio	5-01093	9715	
Interrogazioni a risposta scritta:			
Fredda	4-12877	9716	
Ronchi	4-12878	9716	
Mantovani Ramon	4-12879	9717	
Anghinoni	4-12880	9717	
Marianetti	4-12881	9717	
Trantino	4-12882	9718	
Servello	4-12883	9718	
Servello	4-12884	9719	
Tatarella	4-12885	9719	
Pasetto	4-12886	9720	
Pasetto	4-12887	9720	
Pasetto	4-12888	9720	
Acciaro	4-12889	9721	
Borghesio	4-12890	9721	
Crucianelli	4-12891	9721	
Pecoraro Scanio	4-12892	9722	
Pecoraro Scanio	4-12893	9723	
Aloise	4-12894	9723	
Rocchetta	4-12895	9723	
Servello	4-12896	9724	
Gasparri	4-12897	9724	
Trabacchini	4-12898	9725	
Boato	4-12899	9726	
Boato	4-12900	9726	
Boato	4-12901	9726	
Boato	4-12902	9727	
Boato	4-12903	9727	
Boato	4-12904	9727	
Boato	4-12905	9728	
Bonino	4-12906	9728	
Torchio	4-12907	9729	
Torchio	4-12908	9730	
Pujia	4-12909	9730	
Pujia	4-12910	9730	
Pieroni	4-12911	9730	
Pieroni	4-12912	9731	

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 2 APRILE 1993

	PAG.		PAG.		
Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:					
Acciario	4-04535	III	Parlato	4-05370	XX
Calzolaio	4-04306	III	Parlato	4-05711	XXI
Cangemi	4-06419	IV	Parlato	4-05870	XXII
Casini Carlo	4-10180	V	Parlato	4-06018	XXIII
Caveri	4-06193	VII	Parlato	4-06020	XXIV
Crucianelli	4-07022	VIII	Parlato	4-08318	XXV
D'Andreamatteo	4-03993	VIII	Parlato	4-06321	XXVII
Di Mauro	4-02819	X	Parlato	4-10331	XXVIII
Evangelisti	4-08301	X	Patuelli	4-07886	XXIX
Galasso Alfredo	4-05773	XI	Patuelli	4-10689	XXX
Grilli	4-07825	XI	Pellicanò	4-07616	XXXI
Lento	4-04675	XII	Piscitello	4-04321	XXXIII
Lento	4-05618	XIII	Piscitello	4-06092	XXXIII
Maceratini	4-03612	XIII	Prevosto	4-05700	XXXIV
Marengo	4-02288	XIV	Provera	4-10270	XXXIV
Matteoli	4-01777	XIV	Rojch	4-04639	XXXV
Matteoli	4-08648	XIV	Ronchi	4-10052	XXXVI
Nencini	4-07268	XV	Russo Spena	4-06196	XXXVII
Parlato	4-01945	XV	Russo Spena	4-06538	XXXVII
Parlato	4-04782	XVI	Scalia	4-06634	XXXVII
Parlato	4-04904	XVII	Taradash	4-02681	XXXVIII
Parlato	4-04913	XVIII	Tassi	4-00604	XXXVIII
Parlato	4-04998	XVIII	Tassi	4-00950	XXXIX
Parlato	4-05009	XIX	Tremaglia	4-03278	XL
			Vito	4-00643	XL

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

la circolare n. 5000 dello Stato Maggiore fissa al 31 dicembre 1993 la chiusura dell'Ospedale militare di Medicina legale di Livorno;

una precedente circolare del 1989 aveva stabilito la chiusura dell'Ospedale militare di Piacenza ed il relativo potenziamento dell'Ospedale militare di medicina legale di Livorno;

per tale motivo nell'Ospedale militare di Livorno furono decisi lotti di lavori di ristrutturazione, in parte già realizzati, del costo di miliardi di lire come il nuovo Laboratorio analisi, la nuova Commissione medica ospedaliera, la nuova porta carraia, eccetera;

la situazione odierna vede la sospensione di tutti i lavori ancora in essere presso l'Ospedale militare di Livorno, nonché la progressiva anemizzazione del personale medico che non è stato neanche sostituito nel normale *turn over*, a causa della inspiegabile chiusura del medesimo a favore « questa volta » dell'Ospedale Militare di Piacenza che, così è stato deciso, dovrà essere potenziato.

Eppure nell'area di competenza dell'Ospedale militare di medicina legale di Livorno si trova la Brigata più operativa d'Italia, « la Folgore », con la Scuola militare di paracadutismo, l'aeroporto che serve la 46^a Aerobrigata da dove sono partite tutte le missioni di polizia internazionale e di solidarietà, ed ancora il porto marittimo per non parlare poi dell'Accademia militare di marina, la base militare americana di Camp Darby, il Centro di ricerche militari (Cresam), le case circondariali di massima sicurezza dell'Arcipelago toscano, il Gruppo carabinieri (già

Legione) con i reparti speciali, il Gruppo della Guardia di finanza impegnato con il porto, la Scuola sottufficiali della Guardia di finanza con sede all'Isola d'Elba, eccetera;

non si deve dimenticare l'apporto determinante dell'Ospedale militare di Livorno in tutte le missioni all'estero dal Libano alla Somalia nell'approvvigionamento di vaccini e farmaci per tutti i reparti impiegati (vista la vicinanza all'aeroporto di Pisa);

nell'area di giurisdizione dell'Ospedale militare di Piacenza oltre a non esserci reparti di particolare rilievo, la vicinanza con il policlinico di Milano, l'Ospedale militare di Bologna, la Commissione medica ospedaliera distaccata a Brescia, non avrebbe creato problemi insormontabili alla sua chiusura distribuendo l'utenza nei vicini nosocomi, così come stabilito fin dal 1989;

nel caso opposto, la soppressione dell'Ospedale militare di Livorno fa sì che i reparti militari dipendenti, dovranno fare capo per provvedimenti medico-legali a Firenze, nel frattempo declassato ad Ospedale militare di medicina legale e addirittura per « cura » all'Ospedale militare di Bologna.

A questo punto tutti i reparti operativi su citati, *in primis* la « Brigata Folgore » rimarranno senza alcun tipo di assistenza medico-ospedaliera e dovranno rassegnarsi ad organizzare uno scomodo servizio di trasporto con ambulanze, per valicare l'Appennino, mettendo anche a repentaglio la salute dei medesimi trasportati spesso ridotti nella condizione di polifratturati, per raggiungere l'Ospedale militare di Bologna, trasporto che si renderà necessario anche solo per la redazione di un « modello C » di dipendenza da causa di servizio per lesioni traumatiche;

a cui vanno aggiunte le difficoltà di una cronica carenza delle strutture viarie fra il bacino di utenza dell'Area Livornese

e Bologna, che durante il periodo invernale possono trasformarsi in seri problemi logistici;

gli interpellanti si domandano se non sia più opportuno ampliare sull'Ospedale militare di Livorno le competenze di carattere curativo di supporto ai sopra citati reparti operativi, lasciando a Firenze un maggior impegno nel settore della medicina legale militare e previdenziale per quanto attiene il comparto del pubblico impiego —

se non ritengano opportuno conoscere le vere ragioni della repentina inversione di rotta nel decidere la chiusura dell'Ospedale militare di Livorno a favore dell'Ospedale militare di Piacenza con il conseguente spreco di danaro pubblico già investito in lavori di ristrutturazione a Livorno, che non trova alcuna giustificazione né di carattere militare e strategico, né tanto meno di carattere di pubblica utilità;

se sussistano infine, alla luce di quanto sopra esposto, le condizioni per un attento e sollecito riesame dell'intera vicenda al fine di ripristinare le condizioni di una normale ed adeguata operatività da sempre svolta dall'Ospedale militare di Livorno.

(2-00671) « Piero Angelini, Biasci, Caprili, Ferri, Labriola, Lucchesi, Maccheroni, Matteoli, Mussi, Paggini, Senese ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso:

che da 26 giorni il giornale *Il Tempo* non viene pubblicato per l'agitazione dei giornalisti contro il progetto dell'editore inteso a ridurre la specificità del giornale;

il rilievo che per la sua tradizione nel giornalismo italiano va riconosciuto a *Il Tempo* al fine di sostenere in concreto il pluralismo dell'informazione;

che si considera altresì l'opportunità di sostenere la professionalità delle redazioni ed i livelli occupazionali della professione giornalistica come del resto risulta essere stato fatto negli ultimi anni con l'elargizione di consistenti risorse pubbliche all'editore de *Il Tempo* —:

a) quali iniziative il Governo possa e debba assumere a sostegno dell'identità del giornale;

b) di quali notizie si disponga circa i programmi della concessionaria SIPRA in materia;

c) se risultino confermate le notizie relative a *dossier* di informazione raccolti su singoli giornalisti, che avrebbero suscitato esposti alla magistratura da parte dell'ordine professionale dei giornalisti.

(2-00672)

« Zanone ».

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA ORALE**

PIVETTI. — *Al Ministro per gli affari sociali.* — Per sapere — premesso che:

dalla relazione annuale dell'Osservatorio sulla qualità della vita viene evidenziato un peggioramento della condizioni complessive di vita dei cittadini milanesi;

detto Osservatorio (fondato da Aci, Camera di Commercio, Confcommercio e

dalle Università milanesi) ha riscontrato un preoccupante incremento nel numero dei suicidi, degli aborti, delle morti per Aids, degli avvelenamenti da oppiacei, degli sfratti, dei cassintegrati e delle denunce per spaccio di droga (più che raddoppiate nel corso dell'ultimo anno) —;

se il Ministro non rilevi l'opportunità di indire una conferenza sul disagio nell'area urbana milanese, di concerto con gli esponenti delle componenti politiche, sociali e produttive locali, allo scopo di prendere diretta conoscenza della situazione milanese e delle istanze più urgenti espresse dai cittadini. (3-00915)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

CANCIAN, STRADA, TASSONE, GASPARROTTO, FREDDA, PALADINI, ZOPPI e CORSI. — *Ai Ministri dei trasporti, dell'industria, commercio e artigianato, dell'ambiente, della marina mercantile, della protezione civile e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare inquadrato nell'ambito dell'Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo, svolge un lavoro di informazione meteo-climatologica di eccezionale interesse per lo sviluppo delle attività economico-produttive del Paese (sicurezza e qualità della vita, agricoltura, energia, trasporti, lavori e costruzioni, ricerca, informazione); e premesso inoltre che l'ottimizzazione della suddetta informazione, auspicata dall'Autorità di Governo, presupporrebbe sia il coordinamento e la strutturazione della domanda pubblica avanzata, al momento in modo disordinato, da innumerevoli amministrazioni dello Stato investite per legge dalla responsabilità della difesa del suolo e del mare, della tutela delle « aree protette », della protezione civile, sia la razionalizzazione « costo-beneficio » dei servizi resi, valutati ad elevato valore aggiunto in un rapporto da 1 a 20, recuperando quindi un giusto ritorno a favore dell'amministrazione pubblica erogatrice —:

se il Governo intende:

a) fornire una informazione completa sull'attività e sul rendimento del servizio meteorologico nonché ammettere ad una audizione conoscitiva il responsabile del detto servizio;

b) adottare opportune e urgenti misure (eventualmente previa verifica della risoluzione approvata dalla Commis-

sione difesa della Camera il 23 maggio 1990) in merito:

al coordinamento ed alla strutturazione della domanda pubblica di informazione meteo-idro-climatologica onde chiarire — nell'ambito di una idonea struttura interministeriale — contenuti, requisiti, caratteristiche e finalità dell'informazione necessaria;

alla definizione di un criterio « costi-benefici » per la valorizzazione congrua dell'imponente valore aggiunto reso dall'informazione strutturata e per il giusto ritorno a favore dell'amministrazione pubblica erogatrice del servizio;

all'approfondimento delle attività costitutive in ambito comunitario dell'ECOMET (Economic Interest Grouping) che regoli, in concomitanza con l'apertura delle frontiere, la fornitura di dati, di prodotti, di servizi meteo su base transnazionale. (5-01091)

STRADA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Vailate (CR) ha avviato dal luglio 1991 una pratica con l'amministrazione della difesa per ottenere una convenzione per l'impiego di due obiettori di coscienza;

dopo un vario carteggio, ai primi di marzo del 1993 ottiene risposta negativa motivata dal fatto: 1) che si chiedono troppo pochi obiettori, rendendo con ciò difficile la gestione e il controllo del servizio da parte della Difesa; 2) che le mansioni del piano d'impiego indicate dal comune sono quasi totalmente impiegate e pertanto inaccettabili;

in realtà il comune di Vailate (poche migliaia di anime) mai è stato informato del fatto che richiedere due obiettori era domanda impropria perché troppo limitata e peraltro comuni limitrofi, ad esempio il comune di Vaiano, che da tempo chiedono di modificare le loro convenzioni passando da due a tre obiettori, vedono perennemente vanificati i loro tentativi;

inoltre non corrisponde per nulla al vero che le mansioni del piano d'impiego proposto dal comune siano di carattere impiegatizio, trattandosi di collaborazioni a servizi assistenziali e, solo marginalmente, nell'ambito dei servizi culturali, si è fatto riferimento a compiti straordinari di sistemazione dell'archivio storico comunale;

oltre alla vicenda del comune di Vailate, ormai sono noti i tempi infiniti con cui si sbrigano le istanze degli obiettori di coscienza che, inoltrata la domanda di riconoscimento, devono aspettare ben più di due anni prima di essere assegnati ad un servizio;

non solo, ma troppi casi della provincia di Cremona ormai confermano la tendenza del Ministero a non accogliere le richieste, pur presentate congiuntamente, che vedono l'Ente e l'obiettore concordi nella volontà di scegliersi reciprocamente ed anzi pare quasi programmata la procedura volta ad allontanare gli obiettori quanto più possibile dal luogo ove risiedono;

rimane infine bloccata da decenni un'istanza dell'ANMIL di Cremona, respinta perché non c'erano le condizioni « generali » per stipulare nuove convenzioni;

dove, quando e perché sta scritto che le convenzioni per l'impiego degli obiettori devono prevedere un numero ampio di unità richieste e in che forma ne è stata data comunicazione pubblica —;

perché non si concluda finalmente la pratica aperta con l'ANMIL di Cremona;

se sia stato definito un orientamento volto a scoraggiare le convenzioni con gli Enti e le associazioni locali, solo così spiegandosi perché vengono inventate ogni volta giustificazioni inconsistenti pur di impedirle;

se sia stato definito un orientamento volto a scoraggiare le istanze di obiezione presentate dai giovani in età di servizio di leva o per quali altre ragioni i tempi di

disbrigo di una istanza sono inverosimilmente lunghi e l'assegnazione di sedi sempre più in contrasto con le richieste dei ragazzi e degli enti. (5-01092)

TORCHIO, BRUNI, BERNI, ALOISE, DELFINO, GIOVANARDI, FRANCESCO FERRARI, CARLI, PERRONE, LUIGI RINALDI, CASTELLOTTI, DIANA, PATRIA, CORSI, IODICE, ROJCH, ZAMBON, TEALDI e ROSINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso:

che si constatano le dichiarazioni del Presidente del Consorzio Carni Italiane Bovine Garantite che indicano per il settore una situazione peggiore a quella del settore latte, pur in assenza di quote di produzione;

che solo il 13 per cento della carne bovina consumata in Italia è proveniente da vitelloni nati da vacche nutrici quotizzate dalla CEE mentre dai vitelloni quotizzati CEE l'Italia ricaverà nel 1993 solo il 17 per cento della carne necessaria;

perciò che nel settore della carne bovina, che espone l'Italia ad un deficit nella bilancia agro-alimentare superiore a quello del latte, esiste una situazione particolarmente pernicioso;

che il regolamento 2067/92 della commissione CEE, che stabilisce un aiuto ai produttori di carni di qualità con il contestuale co-finanziamento da parte del Paese membro, è del tutto inattivo in Italia —;

non ritenga in tempi brevi di licenziare un provvedimento di recepimento di detto regolamento comunitario al fine di evitare che la stessa partecipazione economica italiana al bilancio CEE (che oscillerebbe tra il 12 ed il 18 per cento dell'ammontare globale) venga dirottata a favore degli altri paesi, più tempestivi di noi nell'attuazione degli orientamenti della CEE. (5-01093)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

FREDDA, CIONI, AUGUSTO BATTAGLIA e ALVETI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di febbraio si è svolta a Roma una manifestazione nazionale degli operatori delle attrazioni viaggianti per contestare alcuni punti del decreto ministeriale di determinazione forfettaria degli imponibili e criteri applicativi dell'imposta sugli spettacoli e delle commesse IVA ai corrispettivi dell'esercizio delle attrazioni viaggianti del 29 dicembre 1992 che ha sostanzialmente modificato l'articolo 14 della legge n. 640 del 1972 con la cancellazione dei versamenti forfettizzati giornalieri;

tale decreto ha determinato notevoli difficoltà alla grande maggioranza degli operatori del settore che hanno piccolissime imprese per lo più a conduzione familiare e ad attività giornaliera e quindi oggettivamente impossibilitati a corrispondere versamenti forfettizzati annui o semestrali riferiti alla attività continuativa come il decreto prevede:

in contestazione a tale decreto è stato inoltrato ricorso al TAR;

il Ministro delle Finanze in riferimento a tali difficoltà ha determinato due proroghe di slittamento dei tempi per versamenti forfettizzati, l'ultima con decreto del 19 febbraio 1993 che fa slittare i tempi al 31 marzo '93. Tali proroghe se hanno avuto il pregio di non far precipitare la situazione (chiusura di molta parte delle attività con ripercussioni negative sulla occupazione) non hanno risolto il problema —:

se non sia opportuno emanare una disposizione ministeriale a deroga del decreto del 29 dicembre 1992 che ripristini sostanzialmente nel suo insieme l'articolo

14 della legge n. 640 del 1972 prevedendo il versamento forfettizzato giornaliero oltre a quello per le attività continuative;

ove i tempi della determinazione della norma di ripristino completo dell'articolo 14 della legge 640 non coincidono coi tempi del decreto del 19 febbraio, che fissava nel 31 di marzo i termini di pagamento delle quote forfettizzate, se non si renda necessario un nuovo decreto di slittamento dei tempi. (4-12877)

RONCHI.— *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 25 marzo 1993 sarebbe stata rilasciata ad un'emittente locale (ET Television) un'intervista da parte dell'ingegnere Testa, noto imprenditore avellinese, il quale denunciava la Banca Popolare dell'Irpinia di:

a) di far ricorso al credito senza adeguate garanzie con messa in crisi del piccolo risparmio;

b) di facilitare con operazioni illecite l'arricchimento di un ben preciso gruppo familiare;

c) di aver costituita una Srl denominata prima GEIM, trasformata poi in IMPI, al fine di acquisire i beni immobiliari dei debitori;

l'ingegner Testa dichiarava di aver presentato da circa un mese denuncia al Procuratore della Repubblica di Avellino, presso il Tribunale di Avellino, su fatti di cui si ritiene vittima e da lui imputati alla Banca Popolare dell'Irpinia —:

1) i controlli esercitati dalla Banca d'Italia sulle attività creditizie della Banca Popolare dell'Irpinia e sui bilanci della medesima;

2) la liceità della costituzione della società srl IMPI da parte della Banca;

3) se vi siano state iniziative della Procura di Avellino in merito all'episodio denunciato. (4-12878)

RAMON MANTOVANI e CALINI CANAVESI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'operaio dell'Alfa Romeo di Arese Stelio Cuolovaris, mantiene con il suo unico reddito moglie (la quale percepisce la pensione minima dall'INPS), figlia e suocera (Maria Esposito) affetta da 3 anni da cirrosi epatica ascitogena di grado elevato;

a partire dal 1° gennaio 1993, due dei farmaci indispensabili alle cure della signora Esposito (Berocca 300 e Portolac-polvere) sono stati esclusi dal prontuario farmaceutico costringendo l'operaio suddetto al loro acquisto diretto che comporta una spesa di lire 100.000 ca. mensili;

stante la situazione data il signor Cuolovaris ha grandi difficoltà nel far fronte alle spese necessarie all'assistenza della suocera;

lo stesso Cuolovaris non può essere assistito dal suo comune di residenza (Legnano) perché i redditi percepiti superano, seppure di poco, i limiti previsti per un intervento in tal senso;

la situazione del signor Cuolovaris non può essere considerata un caso isolato ma è invece rappresentativo di un diffuso malessere nel nostro Paese —:

quali iniziative intende assumere per far reinserire nel prontuario farmaceutico un medicamento quale (in special modo) il Portolac, che per le sue proprietà è indicato come indispensabile nei casi di cirrosi epatica, nella profilassi del precoma e del coma epatico;

quali iniziative intende assumere per allargare la possibilità di ottenere un'assistenza gratuita nelle patologie gravi, che si aggiungono a quelle attualmente previste. (4-12879)

ANGHINONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

in riferimento alle segnalazioni pervenute relativamente alla progettata tra-

versa sul fiume Oglio in località Santa Maria di Calvatone (CR), finanziata con decreto ministeriale del 18 dicembre 1991, n. 60482 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste finalizzata all'uso irriguo delle acque del fiume, l'autorità del bacino del Po ha richiesto agli enti interessati alla realizzazione dell'opera, il riesame della compatibilità dell'intervento, con particolare riferimento alla tutela degli aspetti ambientali del corso d'acqua ed al mantenimento del minimo deflusso vitale durante il periodo di magra;

il presidente in carica, anche se già eletto il nuovo consiglio dei delegati, ha riferito di aver già ricevuto come finanziamento all'opera di un miliardo e di averlo investito in BOT;

l'autorità competente sul bacino del Parco Oglio Sud, ha espresso parere favorevole —:

se l'opera verrà sospesa ed in caso affermativo come sarà la procedura di rimborso delle prima rata già versata ed ogni investita in BOT;

se sono previste delle penali per il Consorzio Navarolo da parte dell'impresa Magri e se affermativo a chi attribuire le responsabilità, se al consiglio del consorzio Navarolo od al Ministro che ha deliberato il finanziamento;

se si effettueranno verifiche al fine di valutare se esistono responsabilità, civili o penali di chi ha caldeggiato, promosso e guidato l'opera fino ad ora. (4-12880)

MARIANETTI, ALIVERTI, FERRAUTO, STRADA, PERABONI, MUZIO e MODIGLIANI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il Parlamento ha approvato nel 1991 le leggi nn. 112 e 287 recanti, rispettivamente « Norme in materia di commercio su aree pubbliche » e « Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi »;

a distanza di due anni dalla loro approvazione, nonostante le assicurazioni più volte fornite dal Governo, sia in sede di risposta ad interrogazioni svolte presso la X Commissione, sia in occasione di un incontro con l'Ufficio di Presidenza della X Commissione, in merito ad una rapida attuazione delle leggi, i previsti regolamenti ancora non sono stati emanati;

la perdurante situazione di mancata attuazione delle leggi nn. 287 e 112 ne compromette gravemente la piena operatività, producendo quindi una intollerabile situazione di incertezza per gli operatori del settore —:

1) quali siano le ragioni del deprecabile ritardo nell'emanazione dei regolamenti previsti dalle leggi nn. 112 e 287 del 1991;

2) quali interventi intenda adottare finalmente e nell'immediato per porre fine alla insostenibile situazione che si è prodotta nei settori interessati. (4-12881)

TRANTINO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso:

a) che l'università di Catania ha pubblicato il bando di concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia per l'A.A. 1992/1993;

b) che in tale bando si faceva obbligo ai candidati di presentare diploma di laurea e quello di abilitazione entro la data del 30 settembre 1992;

c) che tale termine, impossibile da rispettare stante che, per legge, la seconda sessione di laurea deve concludersi — e si conclude — entro il 30 ottobre dell'anno, è stato interpretato dai direttori delle scuole, dal locale rettore, dal preside della facoltà di medicina, nonché dai responsabili dirigenti amministrativi con nota — prot. 49/69 del 4 novembre 1992 — nel senso di ammettere al concorso in oggetto anche chi non aveva potuto conseguire il diploma di

laurea prima del 30 settembre a condizione però che venisse presentato prima degli esami;

d) che, in tal guisa, i concorrenti che conseguirono la laurea ad ottobre furono ammessi alla partecipazione dello stesso e le prove relative ritenute valide e regolari come da decreto del 20 febbraio 1993 del rettore;

e) inopinatamente ed inspiegabilmente l'università degli studi di Catania smentisce se stessa e, per conseguenza, omette di pubblicare le graduatorie dei vincitori non consentendo così la regolare retribuzione degli stessi e, ad alcuni di rinviare il servizio militare, sospendendo ogni ulteriore decisione che sino alla data odierna non risulta essere stata assunta —:

quali urgenti, riparatori provvedimenti si intendono adottare al fine di rimuovere le palesi, disparità di trattamento tra dottori laureatisi nella sessione di ottobre, i quali ultimi avevano legittimamente partecipato al concorso per specializzazione tralasciando di aderire al bando di altri atenei e confidando nella più equa e legittima interpretazione di quello dell'università catanese che, invece, mostra di soffocare e frustrare le attese di giovani verso i quali, incivilmente e antiggiuridicamente il diritto viene offerto come materiale elastico. (4-12882)

SERVELLO e GAETANO COLUCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 1993, inerente ad interventi urgenti in materia occupazionale, ha stabilito che le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di lavoro attualmente occupati dai lavoratori precari;

dal 3 luglio 1990 prestano servizio — presso alcuni centri operativi dell'INPS — come lavoratori precari circa mille dipendenti;

in seguito all'emanazione del decreto di cui sopra, il Consiglio di amministra-

zione dell'INPS ha deliberato le nuove dotazioni organiche con una riduzione rispetto alle precedenti di circa tre mila unità (comprendendovi i lavoratori precari);

un ottimale utilizzo delle risorse economiche consiglierebbe di evitare l'assunzione di nuovo personale per via dei conseguenti costi di formazione —;

se non sia opportuno riconfermare quanto rivendicato dagli interessati in più occasioni: la soluzione più logica ed economica per un situazione che si trascina da circa tre anni è l'immissione in ruolo dei mille lavoratori precari mediante un concorso riservato. (4-12883)

SERVELLO e POLI BORTONE. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

la Comunità economica europea importa circa la metà delle risorse energetiche di cui necessita;

tra i paesi della Comunità europea, l'Italia risulta essere — dal punto di vista energetico — il più povero, e la sua dipendenza dall'estero è valutata superiore al 90 per cento del suo fabbisogno;

nell'ambito del progetto europeo « Thermie », volto a promuovere la ricerca e la diffusione delle fonti energetiche alternative, la Comunità europea ha stanziato per il quadriennio 1990-1994 150 milioni di ECU per anno al fine di finanziare i progetti destinati allo sfruttamento delle fonti suddette (di natura non fossile) —;

se l'Italia — fino ad ora — abbia mai beneficiato di detti fondi comunitari;

quale sia stato eventualmente il loro impiego;

se sia assicurato un sufficiente coordinamento tra il nostro Comitato nazionale di ricerca e gli analoghi istituti europei per i fini di cui sopra;

se non ritenga opportuno istituire una qualche forma di controllo sull'impiego di detti fondi. (4-12884)

TATARELLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che nel comune di Serracapriola (Foggia) alcuni anni or sono venne costruito, con una spesa di circa due miliardi di lire, un moderno e funzionale complesso pretorile ma, dopo due anni, la Pretura venne soppressa e Serracapriola fu accorpata a Torremaggiore (Foggia) assolutamente inadeguata strutturalmente oltre che fatiscente;

se sia a conoscenza che al momento della soppressione della Pretura a Serracapriola venne promessa la istituzione dell'Ufficio del Giudice di Pace;

infine, se sia a conoscenza che nella mappa predisposta dal Ministero di grazia e giustizia per la ripartizione degli uffici del Giudice di Pace, il comune di Serracapriola è stato escluso;

di fronte a questa situazione:

1) con quale criterio nello stesso Ministero di grazia e giustizia in un ufficio si stanziavano miliardi per la costruzione della nuova sede pretorile di Serracapriola ed in altri se ne predisponeva la soppressione;

2) con quale criterio il complesso di cui sopra è stato lasciato al degrado più completo, nonostante il Sindaco di Serracapriola abbia più volte chiesto di utilizzarlo come sede municipale (data la inefficienza di quella attuale);

3) con quale criterio sia la Pretura sia, ora, l'Ufficio del Giudice di Pace, debbono trovare sito nel fatiscente complesso pretorile di Torremaggiore, assolutamente inadatto, angusto, ai limiti della agibilità e carente, specialmente nei giorni di udienza, di ogni forma di igiene;

4) per quale motivo le popolazioni di Serracapriola, Chieti e dell'entroterra, sparse su un territorio di 20 mila ettari,

debbono affrontare disagi non indifferenti per recarsi a Torremaggiore, distante fra andata e ritorno circa 70 KM. e per di più senza adeguati collegamenti automobilistici;

se non ritenga, infine, doveroso ed urgente intervenire in questa incresciosa ed illogica situazione che penalizza gravemente la popolazione sottoponendola ad ingiustificati disagi non indifferenti.

(4-12885)

PASETTO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che attualmente la polizia penitenziaria, pur così definita, non è corpo dipendente dal Ministero dell'interno, nonostante le siano attribuiti compiti e funzioni propri del corpo di polizia;

che potrebbe essere tranquillamente prevista, all'interno della Polizia di Stato, la specializzazione di polizia penitenziaria, come già esistono diverse altre sezioni (postale, ferroviaria, eccetera);

che, a quanto è dato di sapere a questo interrogante, il passaggio alle dipendenze del Ministero dell'interno è caldeggiato dalla maggior parte dei diretti interessati, a tale scopo consultati referendariamente da un'organizzazione sindacale —:

la loro opinione e i loro intendimenti circa la proposta, che qui si sostiene, di trasferire la Polizia penitenziaria nell'ambito della Polizia di Stato, quindi alle dipendenze del Ministero dell'interno, quale specializzazione della stessa.

(4-12886)

PASETTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso:

che è tristemente nota la complessità del modello 740 che i disgraziatissimi contribuenti italiani sono costretti annualmente a compilare;

che ad ogni scadenza il modello si complica sempre più;

che un ulteriore elemento di complessità e di appesantimento burocratico, in questo caso per società ed aziende, è dato dall'obbligo di vidimazione annuale dei libri contabili;

che ora più che mai, e con urgenza, è necessario attivarsi al fine di rendere più semplice per i cittadini il compimento dei loro doveri verso lo Stato —:

se non ritenga opportuno, fin dalla prossima scadenza fiscale utile, procedere ad una semplificazione del modello 740 e alla revisione delle norme relative all'obbligo di vidimazione delle scritture contabili per le società e le aziende. (4-12887)

PASETTO. — *Ai Ministri per i problemi delle aree urbane e per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso:

che facente parte del comune di Venezia è l'isola di Sant'Erasmo, la più grande del territorio comunale dopo il centro storico, realtà socio-economica, ma ancor più culturale ed ambientale, di raro pregio e valore;

che tale isola risulta essere dimenticata dal comune di Venezia, tanto da non consentire il collegamento con la terra ferma della comunità di Sant'Erasmo, mentre i mezzi pubblici effettuano solo 18 corse giornaliere con il centro storico;

che a causa di determinati vincoli demaniali non è possibile in tale isola creare attività che portino a far rivivere l'isola stessa, che si sta piano piano spegnendo, costringendo gli abitanti all'esodo;

che pare interesse di tutti, e ciò sotto qualsiasi profilo, far sì che l'isola di Sant'Erasmo continui a vivere e a vivificare tutta la realtà veneziana e veneta —:

quali opportune azioni, sia direttamente che con l'interessamento degli enti locali competenti, intendano intraprendere

al fine di permettere un rilancio dell'isola di Sant'Erasmo del comune di Venezia. (4-12888)

ACCIARO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

così come negli anni precedenti, la società di navigazione Tirrenia, non ha permesso l'effettuazione, nelle tratte da e per la Sardegna, delle prenotazioni per la stagione estiva, a causa dell'oscuramento dei video-terminali —:

se sia a conoscenza del fatto che tali disagi si ripetono sistematicamente ogni anno all'apertura ufficiale delle prenotazioni stesse, e che per via di questa cronometrica puntualità numerose sono le proteste ed il malcontento dei cittadini sardi e degli operatori del settore, i quali vedono riattivata la linea delle prenotazioni in coincidenza con l'esaurimento delle stesse ad opera della Tirrenia;

se non si ritenga opportuno intervenire per fornire le necessarie spiegazioni e delucidazioni in merito, in considerazione del fatto che dell'argomento sarà presto interessato l'organismo competente della magistratura per fare piena luce su questi strani inconvenienti, che fanno sì che ancora una volta vengano danneggiate le popolazioni della Sardegna, ed oltretutto arrecano ingenti danni finanziari agli operatori del settore turismo e viaggi dell'isola. (4-12889)

BORGHEZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

le poche e non amplissime aree esistenti nel comune di Torino a disposizione degli automobilisti per il parcheggio degli automezzi sono letteralmente « presidiate » giorno e notte da un numero rilevantissimo (almeno 500!) di posteggiatori abusivi, il cui comportamento aggressivo integra non di rado la fattispecie penale dell'estorsione, specie ai danni di donne sole o anziani;

a tale attività sembrano particolarmente dediti pluripregiudicati, stranieri in posizione irregolare di cui non pochi nord-africani;

gli automobilisti che non intendono soggiacere alle richieste degli abusivi subiscono regolarmente danni alle proprie autovetture, oltre ad ingiurie e minacce alle persone;

l'attività di vigilanza e di prevenzione appare del tutto inadeguata nei confronti di un fenomeno che non può non esasperare gli automobilisti già penalizzati dalla scarsità di parcheggi nell'area urbana torinese —:

quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per attivare un intervento coordinato delle forze di Polizia insieme alla Polizia urbana per un'efficace azione atta a garantire il diritto degli automobilisti dalle pretese estorsive, dai vandalismi e dalle aggressioni non solo verbali dei posteggiatori abusivi. (4-12890)

CRUCIANELLI, GIANNOTTI e GIUNTELLA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la USL RM 10 di Roma è la più grande d'Italia, consuma da sola 1/100 della spesa sanitaria nazionale ed è diretta dal *manager* più importante d'Italia, il dottor Luigi D'Elia, presidente del coordinamento nazionale degli amministratori straordinari;

il dottor D'Elia medesimo non ha risanato, anzi ha aggravato con le sue decisioni il malgoverno della USL: i fatti di seguito esposti evidenziano che non meno di 50 miliardi/anno potrebbero essere immediatamente risparmiati, eliminando appalti assolutamente inutili ed i convenzionamenti di posti letto per acuti in casi di cura private;

la mancanza di dati disaggregati di contabilità pubblici non consente di valutare con maggiore approssimazione l'entità degli sprechi e/o delle spese non giustificabili: i 50 miliardi risparmiabili su indi-

cati sarebbero certamente sottostimati se corrispondesse al vero la diffusa opinione che la USL acquisti a prezzi superiori a quelli di mercato *personal computer*, reattivi di laboratorio, ecografi, altre attrezzature, ecc.;

solo una indagine approfondita può permettere di evidenziare la consistenza della situazione reale;

il parere assolutamente negativo sull'operato del dottor D'Elia dato dal comitato dei garanti, presieduto dalla dottoressa Graziella Felici, socialista come il dottor D'Elia; parere del quale l'assessore regionale alla sanità non ha tenuto conto in occasione del rinnovo degli incarichi agli amministratori straordinari;

la risoluzione di condanna e la conseguente richiesta di indagini approvata dal consiglio circoscrizionale di competenza territoriale, il XVI di Roma;

è nota la presenza politica, nelle scelte della USL, di uomini politici, sui quali la magistratura sta indagando;

è nota la presenza costante, da diversi anni, della ditta Jacorossi, anch'essa oggetto di indagini della magistratura, con un appalto ormai superiore a 20 miliardi/anno per i servizi di riscaldamento e condizionamento che potrebbero essere gestiti dagli operatori dipendenti, sufficienti per numero e specializzazione;

si ritiene che i fatti di seguito esposti non possano essere spiegati come semplici inefficienze e disattenzioni —:

se intenda intervenire con urgenza per via diretta ed indiretta, attraverso il presidente della giunta del Lazio, affinché il dottor D'Elia sia immediatamente esonerato dall'incarico e sostituito con un magistrato della Corte dei conti, in regime commissariale fino alla futura nomina prevista dal decreto n. 502 del 1992, con il compito di assicurare la continuità gestionale e di effettuare una indagine accurata sugli atti della USL;

se intenda rimuovere dai loro incarichi, al fine di non ostacolare l'opera del

commissario, il coordinatore amministrativo e il coordinatore sanitario che dirigono la USL da più di 10 anni;

di affiancare il commissario con un tecnico sanitario di comprovata fama ed esperienza a livello nazionale, scelto al di fuori della regione Lazio, con il compito di assicurare la continuità dei servizi sanitari e migliorarne l'efficienza e la qualità;

di acquisire e far conoscere il contenuto ed i risultati di indagini effettuate nel passato dalla Corte dei conti e dalla magistratura penale. (4-12891)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nel territorio comunale della città di Nola (NA) è da tempo sentita la necessità della realizzazione di impianti e luoghi da adibire all'attività sportiva scolastica e non, constatata la totale assenza di strutture sportive a fronte, invece, di una richiesta sempre più forte in tal senso;

essendo la città di Nola il centro maggiore di una vasta area interessata a varie discipline sportive (calcio, basket, pallavolo, badminton, tennis, atletica leggera, tiro con l'arco, scherma) e che già qualche altra società sportiva è stata costretta a interrompere l'attività a causa delle enormi difficoltà incontrate nell'esercizio delle proprie discipline (ad esempio l'handball, il freesball, il rugby) —:

se non ritenga opportuno approfondire la situazione e verificare i motivi che stanno ritardando da più di due anni l'ultimazione di una palestra scolastica polivalente presso la Scuola media statale « Merliano » (già costata alla collettività 2,5 miliardi) senza che le società sportive locali e i ragazzi della scuola l'abbiano mai potuta utilizzare. (4-12892)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in seguito allo scioglimento del Consiglio comunale di Mondragone (CE) per sospetta collusione con la camorra si è provveduto a insediare il 1° ottobre del 1991 tre commissari straordinari per l'amministrazione del comune;

tra le persone indagate in merito allo scandalo della Nettezza urbana a Napoli risulterebbe uno dei tre commissari citati, Ferdinando Amoruso, che, tra l'altro, faceva parte della Commissione per la privatizzazione della NU a Napoli;

tali notizie sono riportate anche dai quotidiani napoletani del 31 marzo 1993;

la notizia, se vera, rischia di provocare notevole sconcerto perché getta discredito proprio su quei meccanismi sostitutivi di tipo commissariale che dovrebbero, invece, garantire quel rispetto della legalità violata dai precedenti amministratori —:

se la notizia risponda al vero e, in caso affermativo, quali iniziative intenda assumere per evitare che ciò possa accadere;

se esistano altri casi di Commissari indagati e quali precauzioni intenda adottare per evitare che proprio coloro che sono chiamati a ripristinare la legalità nei comuni sciolti per condizionamenti o infiltrazioni della malavita siano coinvolti in vicende di corruzione. (4-12893)

ALOISE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso:

che gli abitanti di una vasta zona della Calabria, che comprende precisamente i comuni di Rocca Imperiale, Nocera, Canna e Montegiordano, non sono raggiunti in modo completo dal servizio RAI, nonostante il canone venga regolarmente pagato, in quanto risulta impossibile la ricezione della Terza Rete;

lo stato di notevole disagio per la mancanza di un servizio tanto importante in una regione dove lo spazio dedicato all'informazione e al confronto politico e culturale è del tutto insoddisfacente —:

quali provvedimenti intenda adottare affinché la RAI sani al più presto il grave inconveniente, garantendo così la ricezione dei programmi della Terza rete in modo omogeneo su tutto il territorio regionale calabrese. (4-12894)

ROCCHETTA, MICHIELON, MEO ZILIO e PADOVAN. — *Ai Ministri della sanità, di grazia e giustizia e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso:

che con lettera n. 1506 del 29 marzo 1993, dando esecuzione a disposizione dell'Amministratore Straordinario, il Direttore Sanitario dell'USSL 12 ha disposto la dismissione del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Valdobbiadene (TV);

che la chiusura di un reparto per malati acuti comprometterebbe irreversibilmente il mantenimento di un ospedale che si regge su un delicato equilibrio dei servizi e reparti presenti;

che il bacino di utenza di detto ospedale abbraccia una popolazione di circa 60 mila abitanti (in sintonia quindi con quanto previsto dal Piano Sanitario regionale), e che detta popolazione risiede in comuni appartenenti alle province di Treviso e Belluno e ai territori di 3 USSL (12, 13 e 4);

che, conseguentemente, il problema della chiusura di detto ospedale non può riguardare esclusivamente la conferenza dei Sindaci dell'USSL 12, ma investe necessariamente la regione, chiamata a svolgere un ruolo di coordinamento per le Unità Sanitarie Locali, soprattutto in un momento di transizione, dovendo, i confini delle USSL, venir ridisegnati entro il 1° luglio 1993;

che già il consiglio comunale di Valdobbiadene si è espresso in tal senso nella seduta del 30 marzo 1993 -:

se non intendano attivarsi per un'immediata revoca di provvedimenti adottati verificando la presenza di vizi di legittimità. (4-12895)

SERVELLO e GAETANO COLUCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nel 1988, in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988, venivano istituite — per le assunzioni a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni — apposite graduatorie distinte da quelle previste dall'articolo 10 della legge n. 56 del 1987;

250 dipendenti statali, assunti a tempo determinato, dopo circa 12 mesi di attività lavorativa presso gli uffici dell'ACI, sono stati rimpiazzati, e ciò in spregio alle due sentenze del TAR Lazio, in base alle quali si riconosceva fondato il loro diritto a lavorare fino ad un massimo di 24 mesi, come previsto dalla legge n. 554 del 1988;

l'ACI, nonostante l'acquisita esperienza dei precari, ha inteso procedere a detto rimpiazzo, con nuove assunzioni e, quindi, con nuove spese di formazione -:

se la politica dell'Ente in questione non appaia insensata e discriminatoria rispetto a quella adottata dalla maggior parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti del personale precario;

se non ritenga opportuno assicurare l'applicazione della normativa vigente in materia, quale quella contenuta nell'articolo 1-bis della legge 26 novembre 1992, n. 460, ai fini di una proroga del contratto;

se non appaia conveniente un intervento volto a favorire la riassunzione del personale precario mediante un bando di concorso ad essi riservato. (4-12896)

GASPARRI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

che il Consiglio di Stato nella sua decisione in merito alle vicende della discarica di Pomezia, resa nota in data 16 febbraio 1993, afferma tra l'altro che « i lavori di realizzazione della discarica sono stati completati », utilizzando tale motivazione per respingere l'appello avverso le ordinanze del TAR che sospendevano la delibera n. 80 del 1992 del comune di Pomezia che revocava le precedenti delibere di autorizzazione della discarica stessa;

che in data 20 marzo 1993 alcuni cittadini di Pomezia hanno presentato un esposto-denuncia alla locale stazione dei carabinieri, nella quale si afferma, con dovizia di particolari, che nella stessa giornata del 30 marzo presso la costruenda discarica sita in Pomezia località Cerqueto di Santa Palomba erano in corso dei lavori, in particolare per la messa in opera dei teli di poliestere nel lato sud-ovest dell'invaso;

che tale esposto è stato supportato da documentazione fotografica;

che la evidente prosecuzione dei lavori contrasta palesemente con le affermazioni della società Cavedil alla regione Lazio in merito alla conclusione dei lavori stessi;

che la denuncia dei cittadini smentisce le affermazioni contenute nella precedente decisione del Consiglio di Stato, le cui valutazioni potrebbero essere state condizionate da una informazione inesatta circa l'andamento dei lavori della discarica -:

chi ha fornito informazioni errate al Consiglio di Stato;

quali verifiche urgenti si intendano effettuare sul comportamento della ditta Cavedil che ha affermato il falso, e cioè che i lavori erano terminati;

quali valutazioni si esprimano sul fatto che non sia stato svolto un approfondito studio sul territorio destinato ad ac-

coogliere la discarica, palesemente inadeguato, facendo tra l'altro sì che le scelte della ditta Cavedil si trasformassero in un vero e proprio *diktat* ai danni dei cittadini che hanno contestato la indicazione dei siti fornendo argomenti consistenti a sostegno della loro protesta. (4-12897)

TRABACCHINI. — *Ai Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

lunedì 29 marzo, verso le ore 16,30-17, l'interrogante ha chiesto telefonicamente informazioni alla polizia di frontiera di Fiumicino sulla situazione di una famiglia di cittadini somali, padre, madre e 4 figlie, bloccata da una settimana all'aeroporto e in procinto di essere reimbarcate sull'aereo per lo Yemen;

l'interrogante ha fatto presente che essendo stata presentata dalla suddetta famiglia la richiesta di asilo bisognava esaminarla e concederla, secondo la volontà espressa dal Parlamento italiano con una risoluzione approvata dalla Commissione esteri della Camera, e secondo le norme internazionali che riguardano paesi devastati dalla guerra civile come la Somalia;

l'ispettore di turno, non essendo presente il funzionario, ha risposto all'interrogante che nella pratica non c'era nessuna richiesta d'asilo e che, comunque, tutti i somali chiedono l'asilo e non si sa quanto l'esigenza è reale oppure no;

successivamente, dopo aver fatto gli opportuni accertamenti, l'interrogante ha saputo dai funzionari della Questura di Roma, ai quali si era rivolto, che la richiesta d'asilo c'era ma che la polizia di frontiera non l'aveva presa in considerazione perché i documenti in possesso dei cittadini somali in questione sarebbero risultati falsi;

cosicché i 5 cittadini somali sono stati rimessi sull'aereo delle ore 19 e rispediti nello Yemen, come il gruppo di

34 profughi, e quello di 38 della settimana scorsa che sono andati a ingrossare i « campi profughi » (o meglio le prigioni *lager*) di Gibuti, del Kenya e dell'Etiopia, dove si scompare e si muore —;

se il ministro degli esteri abbia dato disposizione che tutti i somali provenienti da paesi che non siano la Somalia debbono essere respinti;

se, in caso contrario, non si consideri estremamente grave il comportamento delle autorità di frontiera dell'aeroporto di Fiumicino che, mentendo a un deputato della Repubblica italiana, hanno rimandato allo sbaraglio 5 cittadini della Somalia, sapendo che essi andranno incontro a problemi serissimi fino al rischio della vita;

se il ministro dell'interno sia inoltre a conoscenza che i centri di accoglienza, previsti dalla legge Martelli, non sono autorizzati ad assistere i rifugiati nelle loro richieste, se non quando sono entrati in Italia, privandoli così di qualsiasi assistenza tecnico-legale proprio nel momento in cui ne hanno più bisogno;

se il ministro dell'interno non ritenga tutto ciò in contrasto con la Convenzione di Ginevra e con le stesse leggi della Repubblica italiana che garantiscono il diritto d'asilo;

se non ritengano, inoltre e soprattutto, quanto sopra in contrasto con l'impegno « umanitario » dell'Italia verso un paese e verso dei cittadini che soffrono molto anche a causa della politica estera italiana;

che cosa si intenda fare rispetto al caso citato, che l'interrogante si riserva di segnalare alla magistratura e rispetto allo *status* di rifugiato da garantire a tutti i cittadini somali che ne fanno richiesta, a prescindere dal paese di provenienza e secondo i deliberati del Parlamento;

se, infine, il ministro degli esteri non ritenga di assumere ogni iniziativa di competenza al fine di accertare che sorte abbiano avuto 5 cittadini somali in questione, gli altri 34 e 38 rispediti la settimana scorsa e se, una volta rintracciati,

non ritenga di assumere le iniziative di competenza perché essi possano ritornare in Italia e affinché sia esaminata la loro richiesta d'asilo come prescritto dalle leggi in vigore. (4-12898)

BOATO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, un considerevole numero di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ha prodotto specifica istanza di trasferimento, ai sensi dell'articolo 33 della legge stessa, onde ottenere il beneficio di assistere direttamente e presso il proprio domicilio i parenti o gli affini affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali;

in particolare, risulterebbero esserci numerose istanze avanzate già da diversi mesi e giacenti presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nei cui confronti non sarebbe stato fornito alcun riscontro;

inoltre il riscontro alle suddette istanze, in assenza di una specifica regolamentazione, risulterebbe subordinato non già alla presenza, tra le sedi dell'amministrazione, della sede richiesta dal dipendente, come sembra evincersi dalla citata legge n. 104 del 1992, ma alla disponibilità di posti in organico —:

se non ritenga il Governo che il perdurare della situazione sopra richiamata modifichi il dettato della legge n. 104 del 1992, penalizzando immotivatamente il personale penitenziario. (4-12899)

BOATO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

con l'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sull'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria, si stabilisce l'istituzione, per il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, della mensa di servizio e degli asili nido;

l'articolo 19 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, ha previsto appositi stanziamenti di bilancio, per il triennio 1991/1993 necessari al funzionamento delle mense di servizio e degli asili nido in argomento;

tra l'altro, il personale del corpo di polizia penitenziaria, analogamente alle forze armate ed alle altre forze di polizia, ha diritto alla mensa obbligatoria e gratuita ai sensi della legge n. 203 del 1989;

dalla data di emanazione della citata legge n. 321 del 1991, presso numerose sedi centrali e periferiche dell'amministrazione, risulterebbero ancora inattivi i servizi di mensa e gli asili nido e, nonostante le specifiche previsioni di bilancio, non risulterebbe ancora predisposto lo specifico regolamento di accesso ai servizi stessi da emanarsi mediante apposito decreto ministeriale, di concerto con il Ministro del tesoro —:

se il Governo non ritenga che tale situazione appaia del tutto irregolare e causa di disagi per l'intero personale penitenziario e quali iniziative intenda assumere al riguardo. (4-12900)

BOATO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, il Governo è stato delegato ad emanare, inizialmente entro il 31 dicembre 1992, su proposta dei ministri interessati, un decreto legislativo che definisca in maniera omogenea le procedure per disciplinare i contenuti dei rapporti di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare;

lo schema di tale decreto legislativo doveva essere trasmesso alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale interessato ed agli Organismi di rappresentanza del personale militare, perché esprimessero il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione,

trascorso il quale il parere si intendeva favorevole;

a quanto è dato conoscere nessun parere sarebbe stato richiesto ai sindacati del personale del Corpo di polizia penitenziaria che pure, più volte, avrebbero richiesto l'apertura di un apposito tavolo di trattativa —;

se il Governo non ritenga tale inottemperanza, qualora verificata, immotivata e ingiustamente sperequativa nei confronti del personale di Polizia penitenziaria. (4-12901)

BOATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con l'articolo 29 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante « Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria » si stabilisce l'emanazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, mediante decreto del Presidente della Repubblica e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, del nuovo Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

allo stato attuale, e da quanto è dato di conoscere, benché sia di gran lunga trascorso il termine sancito dalla normativa sopra citata, non risulterebbe predisposto alcun nuovo Regolamento di servizio per il personale di Polizia penitenziaria;

risulta, infatti, che per il medesimo personale sarebbe ancora in vigore il Regolamento del disciolto Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584 —;

se non sembri al Governo che l'anacronistica e reiterata applicazione di norme che prendono a riferimento strutture ed organizzazione a carattere militare, a fronte dell'avvenuta smilitarizzazione e della istituzione del nuovo Corpo di polizia penitenziaria, renda ingiustificabile un ritardo che svilisce lo spirito stesso della legge n. 395 del 1990 di riforma. (4-12902)

BOATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

un notevole numero di istanze di trasferimento prodotte da personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria troverebbero sfavorevole riscontro in relazione alla indisponibilità di posti negli organici degli istituti penitenziari;

le dotazioni organiche delle sedi dell'Amministrazione penitenziaria risulterebbero peraltro definite esclusivamente dall'atto n. 107372-670 del 31 agosto 1991 a firma del direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che, tra l'altro, in assenza di successive superiori approvazioni, risulterebbe formalmente inappellabile quale atto unilaterale dell'amministrazione stessa;

di fatto recenti eventi delittuosi ed il costante aumento della popolazione detenuta richiederebbero una completa revisione degli organici della Polizia penitenziaria negli istituti di prevenzione e pena con particolare riferimento alle regioni con alto indice di criminalità —;

se il Governo non ritenga quindi indispensabile, alla luce dei fatti sopra esposti, promuovere una verifica puntuale delle accresciute e nuove necessità nella suddivisione degli organici del Corpo di polizia penitenziaria che l'atto n. 107372-670, datato circa due anni orsono, ha sicuramente tralasciato. (4-12903)

BOATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'emanazione del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, stabilisce, tra l'altro, l'immissione nei ruoli della Polizia penitenziaria esclusivamente mediante concorso pubblico e previa frequenza di un corso di istruzione della durata di dodici mesi;

l'articolo 4 della citata legge n. 395 del 1990, inoltre, stabilisce l'assunzione da

parte del Corpo di polizia penitenziaria, entro il 1995, dei servizi di traduzione dei detenuti e degli internati, attualmente disimpegnati dall'Arma dei carabinieri e dalla polizia di Stato mediante l'impiego di circa 7.000 unità;

in merito si può ipotizzare che, attese le già esigue disponibilità di organico della polizia penitenziaria, i tempi previsti per le procedure concorsuali di cui si è detto aggraveranno la situazione del corpo stesso che richiede, invece, l'immediata immissione in organico di contingenti aggiuntivi, numericamente previsti dalla medesima legge n. 395 del 1990;

risulterebbero giacenti, presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria oltre 20 mila istanze di arruolamento a cui non può darsi corso per la sopravvenuta modifica nelle procedure di reclutamento, che in passato consentivano l'immediato avvio ai corsi di formazione, esclusivamente mediante le selezioni attitudinale e medica, degli aspiranti al servizio nel corpo —;

se il Governo sia a conoscenza della situazione sopra citata e, in caso affermativo, quali iniziative intenda assumere per modificarla. (4-12904)

BOATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 19, comma 14, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante « Ordine del corpo di polizia penitenziaria », prevede che siano disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi stipulati tra una delegazione composta, tra l'altro, dal Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro di grazia e giustizia e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, materie di estrema rilevanza quali il trattamento economico, l'orario di lavoro, i turni di servizio, i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento profes-

sionale nonché i criteri per l'attuazione della mobilità del personale;

allo stato attuale, nonostante le numerose richieste di apertura dell'apposito tavolo di trattativa e benché siano trascorsi più di due anni dalla data di entrata in vigore della menzionata legge n. 395 del 1990, non risulterebbero in alcun modo attivate le citate procedure di negoziazione sindacale, che pure rappresentano elemento fondamentale e significativo della legge stessa —;

se il Governo sia a conoscenza di tale situazione e, in caso affermativo, quali iniziative intenda assumere per superare tali ritardi e inadempienze. (4-12905)

BONINO, CICCIOMESSERE, TARADASH, RAPAGNÀ, ELIO VITO e PANNELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nell'estate del 1991 la Stef di Torino redige in poche settimane il progetto tangenziale ovest di Bra, fra le SS 661, 662 e 231, della lunghezza di 6,5 Km, per un importo di 50 miliardi;

dopo il parere favorevole dei comuni di Bra e Cherasco il progetto rimane pubblicato solo tra il 14 e il 29 agosto (disattendendo le procedure della legge n. 241 sull'informazione ai cittadini interessati);

l'Anas compartimento di Torino fa proprio il progetto Stef, pagato da comune e provincia di Cuneo, e il 7 novembre 1991 il consiglio di amministrazione lo approva e lo finanzia;

l'Anas affida a trattativa privata i lavori della tangenziale alla ditta INC di Torino, la stessa alla quale il comune di Bra ha affidato la concessione della bretella di raccordo fra la città e la tangenziale;

durante l'inverno 1992-1993 l'INC (tramite subappaltatori) inizia il paliamiento e diversi privati ricorrono al Tar contro gli espropri;

nel febbraio 1993 il Ministro Merloni blocca i lavori per un riesame delle procedure —:

1) in quale data, con quale procedura e in base a quali motivazioni l'Anas abbia affidato i lavori alla ditta INC di Torino a trattativa privata;

2) quali siano i motivi per i quali sono stati sospesi i lavori e se siano venuti alla luce degli elementi concreti per giustificare l'« urgenza » con la quale si è arrivati ad affidare i lavori in questione a trattativa privata;

3) se non si ritenga necessario, per il futuro, tenere conto delle osservazioni fatte dai cittadini di Bra e Cherasco arrivando alle indispensabili correzioni del progetto nella costruzione della bretella di raccordo. (4-12906)

TORCHIO, FRASSON, MENGOLI, GIOVANARDI, BACCARINI, IODICE, ZARRO, CORSI, DIANA, FRANCESCO FERRARI, PATRIA, ZAMBON, ALOISE e GELPI. — *Ai Ministri della sanità, dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la direttiva n. 92/46/CEE in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte è in fase di recepimento da parte dell'ordinamento italiano;

tale direttiva, nel definire il « prodotto a base di latte », non fornisce indicazioni certe circa l'esatto ambito di individuazione del medesimo;

in particolare, la direttiva non fornisce indicazioni certe circa l'esclusione, dal proprio campo di applicazione, dei prodotti cosiddetti di « seconda trasformazione », ovvero dei prodotti ottenuti utilizzati a partire da ingredienti a base di latte preparati conformemente alle indicazioni della direttiva stessa, ad esempio con l'utilizzo di latte pastorizzato a bollo CEE;

inoltre, risulterebbe opportuno prevedere una esclusione esplicita dall'applica-

zione delle norme comunitarie relativamente ai prodotti a base di latte della pasticceria fresca e da forno e della gelateria, per la preparazione dei quali l'utilizzazione del latte avviene in misura tale da non determinarne la costituente principale, ma una componente complementare all'impiego di altre sostanze alimentari quali zuccheri, farine, uova, frutta, eccetera;

L'Amministrazione, nelle more del recepimento con legge della direttiva CEE in parola ed ai fini di rispettare i termini imposti dalla medesima e di fornire indicazioni alle autorità territoriali di vigilanza sanitaria, ha diffuso una circolare — la n. 42 del 22 dicembre 1992 — con la quale si assegna alle aziende il termine del 31 marzo per presentare domanda di deroga temporanea alle disposizioni comunitarie;

in dipendenza della poca chiarezza delle norme comunitarie ed in assenza delle necessarie indicazioni esplicite da parte del Ministero della sanità di operatori versano in uno stato di profonda incertezza per quanto attiene all'ambito di applicazione della normativa comunitaria e, conseguentemente, anche in merito alla necessità o meno di presentare la citata domanda di deroga — che deve essere accompagnata da elaborati progettuali di adeguamento degli stabilimenti, la cui predisposizione risulta molto onerosa per le imprese di minori dimensioni — al fine di poter proseguire l'attività produttiva;

da indicazioni informali a conoscenza dell'interrogante il Ministero sembrerebbe orientato ad escludere tali prodotti anche se non ha finora fornito in merito indicazioni esplicite, sia agli operatori, sia alle autorità di controllo, le quali sono pertanto libere di applicare in maniera non univoca ed anche arbitraria le norme in questione;

risulta quindi necessario che l'Amministrazione provveda espressamente a definire l'ambito di applicazione della Direttiva 92/47/CEE, dettando l'esclusione dei richiamati prodotti dall'ambito di applicazione delle norme comunitarie —:

se non ritenga opportuno emanare immediatamente esplicite disposizioni a chiarimento di quanto sopra evidenziato.

(4-12907)

TORCHIO, BRUNI, FRANCESCO FERRARI, ZAMBON, BERNI, CARLI, GIOVANNARDI, ALOISE e PERRONE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere — premesso che:

l'ASNACODI, associazione che riunisce gli agricoltori che stipulano polizze antigrandine, ha preso posizione per l'ingiustificato ritardo da parte del Ministero dell'industria nell'emanare il decreto sulle tariffe, rilevando l'intransigente posizione del CIRAS, consorzio storico tra le assicurazioni, a fronte della disponibilità del nuovo consorzio « Saturno »;

il Ministero dell'agricoltura e foreste avrebbe mostrato la più ampia disponibilità mentre il Ministero dell'industria avrebbe deciso di rinviare *sine die* ed in modo ingiustificato un adempimento che avrebbe dovuto compiere entro il 31 gennaio scorso —:

se non intenda sollecitamente procedere a verificare ogni possibilità di conclusione di una vertenza, evitando gravi rischi agli agricoltori, a fronte dell'avvenuta semina di numerosi prodotti e del loro non lontano raccolto.

(4-12908)

PUJIA e NAPOLI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali e del tesoro.* — Per sapere — premesso:

che la minacciata soppressione dell'Agenzia ENEL di San Giovanni in Fiore comporta gravi disagi alle popolazioni della Montagna Silana ed in particolare alle popolazioni amministrate per la lontananza delle strutture ENEL più vicine (Cosenza 65 chilometri, Crotona 60 chilometri);

che San Giovanni in Fiore ha assolto ed assolve funzioni di capoluogo delle popolazioni silane e comuni limitrofi, e che lo stesso è stato sede di USL ed adesso di ospedale di zona, sede di distretto scolastico ecc.;

che per queste considerazioni un servizio primario qual è quello elettrico non può essere gestito a distanza;

lo stato di agitazione di quelle popolazioni e le proteste dell'amministrazione comunale —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per evitare la soppressione dell'Agenzia ENEL ed anzi per ottenere il suo potenziamento reso possibile dall'esistenza *in loco* di edificio capace di proprietà dello stesso ENEL.

(4-12909)

PUJIA e NAPOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di ottenere che venga risolta definitivamente la vertenza aperta dai 400 lavoratori precari licenziati dall'ANAS in Calabria e che dura ormai da più tempo. Si fa rilevare che il licenziamento di cui sopra, fra l'altro, mette a repentaglio l'utenza che quotidianamente percorre le strade delle province di Salerno, Potenza, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.

(4-12910)

PIERONI. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

grazie all'azione di monitoraggio attuata dalla provincia di Ancona è emerso che nel comune di Fabriano i livelli di inquinamento da traffico automobilistico superano da tempo tutti i parametri previsti dalla legge, esponendo la popolazione alle inevitabili conseguenze in termini di rischio per la salute, e in conseguenza di ciò il consiglio comunale di Fabriano ha deciso di attuare — unica scelta possibile — una deviazione di parte del consistente traffico pesante superiore ai 35 q dalla SS 76 che attraversa il centro urbano su percorsi alternativi esterni ad esso;

tale iniziativa, per quanto indiscutibilmente corretta, non può conseguire altro effetto che diluire i problemi di inquinamento e viabilità all'interno di Fabriano, trasferendoli altrove, nella fattispecie nel territorio del Comune di Sassoferrato e in quello di Genga, investendo anche la nota e pregiata zona delle Grotte di Frasassi, suscitando quindi polemiche reazioni — anch'esse giustificate — da parte degli enti locali interessati;

questo effetto domino appare difficilmente superabile senza un doveroso intervento programmatico e gestionale a livello superiore: nel caso in questione, a livello regionale;

la regione Marche risulta da sempre inadempiente rispetto alla redazione e all'attuazione di un piano regionale dei trasporti, alla cui approvazione è invece tenuta in base alle normative vigenti —:

come intendano intervenire sulla regione Marche affinché ottemperi agli obblighi istituzionali che le competono nel settore ambientale e in quello dei trasporti;

come intendano intervenire per quanto di competenza sulla regione Marche affinché si assuma le responsabilità che istituzionalmente le competono per l'inquinamento originato dal traffico pesante sulla SS 76. (4-12911)

PIERONI. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

lungo il corso del torrente Castellano, che confluisce nel fiume Tronto all'altezza del comune di Ascoli Piceno, sorgono la diga Enel di Talvacchia e, a distanza di circa sette chilometri e mezzo, la diga Enel di Castel Trosino. Da qui il torrente subisce una deviazione forzata verso il bacino artificiale di Porta Cartara, in località Pignotto, a distanza di circa 3 chilometri da Castel Trosino. All'altezza di Porta

Cartara l'acqua è reimpressa nell'alveo fluviale tramite centrale idroelettrica;

presso la diga di Talvacchia l'Enel dovrebbe rilasciare circa 150 l/s: risulta invece che il torrente sia quasi a secco, con una portata di 5-6 l/s. Presso la diga di Castel Trosino dovrebbero essere rilasciati 200 l/s, ma anche in tal caso il torrente risulta pressoché a secco. Dopo i recenti lavori di ripristino e consolidazione dello sbarramento di Castel Trosino, sembra che l'Enel preveda variazioni di portata dai 200 l/s ai 2.000 l/s in un'ora più volte al giorno. All'interrogante risulta che la provincia di Ascoli Piceno, sollecitata dalla locale associazione ambientalista Geo, abbia reiteratamente chiesto all'Enel, interessando anche il prefetto e il Servizio multizonale dell'Usl 24, quanta energia elettrica si intende produrre con il riarmamento dell'impianto di Castel Trosino, senza ottenere alcuna risposta;

durante i lavori di ripristino e consolidazione dello sbarramento di Castel Trosino, durati circa un anno, si è verificato il fenomeno delle acque « lattescenti » del Castellano: i tecnici del settore biologico ambientale del Servizio multizonale dell'Usl 24 di Ascoli Piceno sono stati attivati a circa sei mesi di distanza dall'inizio del fenomeno e nel periodo maggio-giugno 1992 hanno effettuato, insieme con agenti ittici venatori dell'Amministrazione provinciale, alcune rilevazioni lungo il torrente Castellano, volte ad accertare la natura e le cause del fenomeno delle acque « lattescenti », fenomeno percepibile subito a valle della diga Enel di Castel Trosino;

attualmente il fenomeno dell'acqua lattescante non appare in atto, ma l'intero alveo fluviale per circa 6 chilometri, dalla diga di Castel Trosino alla confluenza con il Tronto, è ricoperto da un deposito di carbonato di calcio, presumibilmente asportabile solo manualmente e in più in una zona di difficile accesso;

in seguito alla proposta della Consulta provinciale per la pesca nelle acque interne, la provincia di Ascoli Piceno aveva

deciso di attivare l'Usl 24 per un monitoraggio del Castellano. Con lettera datata 5 febbraio 1993 ha chiesto invece al Servizio multizonale — area biotossicologica — un'indagine biologica mirata all'individuazione delle cause e della fenomenologia riscontrata negli ultimi mesi nel Castellano e dell'eventuale danno ambientale: questo perché, come si legge nella lettera inviata dalla provincia al multizonale, durante un incontro svoltosi il 1° febbraio 1993 tra la Consulta provinciale per la pesca nelle acque interne e il dottor Abbondanza (responsabile « Area chimica ») in rappresentanza del Servizio multizonale, il dottor Abbondanza aveva evidenziato « le enormi difficoltà di effettuare quanto richiesto dall'Amministrazione provinciale », e aveva indicato la fattibilità dell'indagine biologica di cui sopra;

tale indagine non risulta comunque essere mai stata avviata;

secondo le ipotesi formulate dagli operatori del settore biologico ambientale del multizonale, che avevano compiuto le rilevazioni nel maggio-giugno 1992, la spiegazione del fenomeno può essere ricondotta all'alterazione del flusso idrico naturale del torrente Castellano: la sottrazione di acqua operata dall'Enel a livello dello sbarramento di Tavacchia ha impedito la naturale diluizione delle acque salmaccine provenienti da resorgive site sulle sponde e nell'alveo del Castellano subito a monte dello sbarramento di Castel Trosino. L'alterato chimismo delle acque ha provocato un progressivo fenomeno di precipitazione dei carbonati presenti nelle acque stesse. Tale precipitazione, con la conseguente completa distruzione delle reti trofiche presenti nel torrente, preposte alla naturale depurazione del carico organico proveniente dal territorio, ha provocato un gravissimo danno ambientale, tanto che in località Pignotto il torrente è classificabile, secondo il decreto legislativo n. 130 del 1992, nella 5ª classe di qualità (IBE) « fortemente inquinato », mentre lo stesso torrente, a monte della diga di Talvacchia, presenta una grande ricchezza biologica,

ed è classificabile nella 1ª classe di qualità (IBE) « non inquinato »;

la percezione del fenomeno delle acque « lattescenti » ha coinciso con i lavori di ripristino e consolidazione dello sbarramento di Castel Trosino: antecedentemente a tali lavori si può supporre che le acque subissero, tramite paratie artificiali, una decantazione forzata che, proseguendo all'interno delle condotte di adduzione, si ultimava presumibilmente presso il bacino artificiale Enel di Porta Cartara, prima della loro reimmissione nell'alveo fluviale. Per tutto il periodo dei lavori invece, le acque sorgive scorrendo senza ostacoli, senza alcuna decantazione e senza la naturale diluizione con le acque del Castellano — sottratte e utilizzate per la produzione di energia idroelettrica all'altezza dello sbarramento di Talvacchia — hanno completamente ricoperto con un deposito di carbonato di calcio l'intero alveo fluviale, con i danni biologici sostanzialmente irreversibili descritti;

attualmente il fenomeno non appare in atto presumibilmente perché è stato riattivato lo sbarramento all'altezza di Castel Trosino, ma il danno prodotto è persistente e influirà negativamente anche sullo stato di qualità delle acque marine, provocando un ulteriore incremento dell'eutrofizzazione nel mare Adriatico;

per accertare le cause del fenomeno e non rimanere a livello di ipotesi, il Servizio multizonale dell'Usl 24 di Ascoli Piceno avrebbe dovuto disporre un'indagine interdisciplinare chimica e biotossicologica: ma nessuna indicazione è mai pervenuta in tal senso dal responsabile del Servizio dottor Giuseppe Cesari —:

se non si intenda intervenire direttamente presso il Servizio multizonale dell'Usl 24 di Ascoli Piceno, perché disponga immediatamente un'indagine completa e approfondita che accerti cause, effetti e danni ambientali relativamente al fenomeno descritto in premessa e che indichi le eventuali soluzioni possibili;

se non si ritenga opportuno intervenire per quanto di competenza anche presso la provincia di Ascoli Piceno, perché concorra a che tale indagine sia realmente e seriamente effettuata;

se non si intenda verificare direttamente come interviene l'Enel sul Castellano, con quale impatto ambientale e per quanta produzione di energia idroelettrica.
(4-12912)

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ACCIARO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

quali siano stati i motivi che hanno indotto l'organizzazione di campi di addestramento nella Sardegna centrale;

se la scelta dei tempi non abbia generato la forte sensazione nelle popolazioni di un'operazione di polizia del tutto ingiustificata in rapporto al grado di criminalità presente in Sardegna;

se non ritenga che l'accentuata militarizzazione dell'Isola già fortemente oppressa dalle servitù non costituisca motivo di turbativa dell'ordine pubblico, generando la sensazione, in parte delle popolazioni, che ai bisogni di carattere economico si risponda con atteggiamenti repressivi;

se intenda farsi portavoce, per esperienza diretta, in sede di Consiglio dei Ministri, del varo di una serie d'interventi di carattere economico di lungo respiro, che attenuino le gravi tensioni sociali.

(4-04535)

RISPOSTA. — *L'esercitazione Forza Paris, che ha avuto luogo dal 15 luglio al 23 settembre, si prefiggeva lo scopo di svolgere, contestualmente all'addestramento militare, un'importante azione di socializzazione con le comunità locali e di sostegno della popolazione, nonché di fornire il concorso indiretto alle forze di polizia, mediante la presenza sul territorio; obiettivi che sono stati pienamente conseguiti.*

I positivi risultati dell'iniziativa sono testimoniati da un sensibile calo di alcuni reati di microcriminalità e dalle manifestazioni di solidarietà da parte di singoli cittadini e di organi di informazione.

Il Ministro della difesa: Andò.

CALZOLAIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

dal 1980 saggi di scavo nel comune di Cingoli (Macerata) hanno evidenziato in località Piano di Fonte Marcosa, sul lago di Castreccioni, un'interessante stratificazione archeologica dalla media età del bronzo fino al III secolo d.c;

la zona è stata successivamente sottoposta a vincolo di tutela (legge 1089 dell'1 giugno 1939) e si sono succedute nel 1986, 1987, 1990, 1991, 1992 (dal 1° luglio) campagne di scavo sistematiche;

nella zona sotto i livelli insediativi di età romana repubblicana un livello dell'età del ferro fino al VI sec. d.c. suggella un villaggio dell'età del bronzo di cui fino allo stato attuale è stato possibile recuperare solo una piccolissima parte;

nel sito vicino, in prossimità della riva del lago le indagini archeologiche hanno appurato l'esistenza di un complesso di età romana, di cui allo stato attuale non è stato possibile definire la destinazione d'uso, che i materiali recuperati consentono di datare fra il II e III sec. d.c;

la località è, purtroppo soggetta ad essere ricoperta dalle acque per il riempimento della diga di Castreccioni e già dal prossimo autunno il livello delle acque salirà di alcuni metri per un collaudo;

le campagne di scavo attualmente in corso sono previste nell'ambito di un progetto finanziato con i fondi della legge 67/88 che prevede oltre al recupero anche la musealizzazione dei reperti nell'Antiquarium statale di Cingoli, di prossimo allestimento —:

a) a quale livello delle acque sia previsto il collaudo e la sistemazione definitiva del lago di Cingoli;

b) se il livello attuale delle acque nel lago (artificiale, dovuto alla diga) di Castreccioni garantisca già gli obiettivi di approvvigionamento idrico e di utilizzo agricolo e se, una volta svolto il collaudo

ad un livello più alto, è possibile mantenere per alcuni anni (o per sempre) il livello attuale fino alla conclusione delle campagne di scavo, evitando fra l'altro di rendere inutile quanto finora fatto;

c) se non si ritenga opportuno disporre un sopralluogo degli uffici competenti, per verificare l'importanza del sito archeologico, delle stratificazioni già emerse e di quelle che possono ancora essere rinvenute;

d) se non ritengano utile un'immediata audizione del comune di Cingoli, della regione, della soprintendenza ai beni archeologici operante ad Ancona, degli enti privati che gestiscono l'impianto al fine di verificare tempi e modi del collaudo della diga (previsto in autunno/inverno) in relazione alla esigenza di non disperdere o pregiudicare un patrimonio storico e culturale di inestimabile valore. (4-04306)

RISPOSTA. — A seguito di sopralluogo effettuato da un ispettore tecnico di questo Ministero nel comune di Cingoli si è rilevato quanto segue.

Nell'area interessata dalla costruzione dell'invaso artificiale di Castreccioni è stato portato alla luce, a seguito degli scavi eseguiti dalla soprintendenza archeologica di Ancona, un complesso rustico di età romana. Esso è stato esplorato e documentato quasi totalmente, e successivamente si è provveduto al suo reinterro, adottando quelle cautele che potranno permettere in futuro di proseguire ulteriormente lo scavo, ove il livello dell'invaso si abbassasse.

In un'area vicina è stato individuato uno stanziamento preistorico di grande importanza scientifica, dal momento che per la prima volta nelle Marche è stata individuata una località abitata senza soluzione di continuità fino all'età del ferro e oltre, con la presenza di un importante atelier per la lavorazione di manufatti ossei e di fusione di oggetti di metallo.

Terminata la campagna di scavo 1992, anche la parte già scavata del sito preistorico è stata reinterrata, ponendo in essere quelle precauzioni che garantiranno, eventualmente, di riaprire lo scavo anche nella parte

più bassa dello stanziamento, la quale verrà sommersa nei prossimi mesi.

Data l'importanza del sito preistorico, la soprintendenza archeologica di Ancona effettuerà quanto prima una serie di trincee di saggio per individuare l'ampiezza dello stanziamento e la quota massima delle presenze antiche al fine di:

1) accertare se la quota di massimo livello dell'invaso sommergerà tutto lo stanziamento preistorico o se una parte di questo si troverà al di sopra di detta quota;

2) determinare i costi della fase più urgente delle operazioni di scavo;

3) valutare i tempi a disposizione per l'esplorazione in relazione ai vari livelli fissati per le successive fasi di riempimento dell'invaso.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

CANGEMI e FINOCCHIARO FIDELBO.

— Al Ministro della difesa. — Per conoscere — premesso che:

la legge regionale n. 382 del 1978, all'articolo 20 tutela l'autonomia dei rappresentanti eletti presso i consigli della Rappresentanza Militare a qualsiasi livello, sottraendoli ad ogni giudizio di merito sull'attività svolta nelle proprie funzioni di delegato;

a norma dell'articolo 20 della già citata legge n. 382 del 1978 i consigli di qualsiasi livello della Rappresentanza Militare non hanno titolo a trattare argomenti inerenti la disciplina militare ed è dunque inibito ad essi di fornire giudizi in merito a comportamenti rilevanti dal punto di vista disciplinare tenuti da qualsivoglia militare, sia esso delegato oppure no;

da qualche tempo ormai giungono sempre più numerose segnalazioni da parte di delegati che lamentano indebite ingerenze e pressioni tendenti a condizionare l'attività dei Consigli di Rappresentanza —

se risponda al vero che il giorno 5 ottobre scorso, durante una riunione del

CO.BA.R. del 41° Stormo fu posta in discussione, da parte del Presidente di quell'organismo, una mozione tendente a far decadere dal Comitato di Presidenza del Consiglio stesso un delegato della Categoria « E » (truppa-leva) in forza di una supposta « indegnità » derivante, a detta del presentatore della mozione, da comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare;

se risponda al vero che, sempre in sede di CO.BA.R., il già citato presidente avrebbe espresso pesanti giudizi anche in merito alle qualità di delegato del militare di cui sopra;

se intenda esprimersi fornendo un giudizio riguardo al comportamento del presidente di cui trattasi, alla luce della normativa in vigore ed alla luce del fatto che il succitato, essendo stato nominato presidente in forza della legge n. 382 del 1978 che vuole che tale carica venga ricoperta dal più elevato in grado, avrebbe, in modo del tutto arbitrario, sovrapposto la sua funzione di comando a quella ricoperta in seno alla Rappresentanza militare;

se intenda chiarire quali misure, anche di carattere disciplinare, vorrà porre in essere, presso il 41° Stormo e altrove, al fine di por fine a tali atti di condizionamento protervamente tesi ad inibire l'attività dei delegati. (4-06419)

RISPOSTA. — *Le asserite segnalazioni circa indebite ingerenze e pressioni tendenti a condizionare l'attività dei consigli di rappresentanza militare non trovano obiettivo riscontro né vi sono elementi utili a identificare i fatti oggetto delle lagnanze.*

Nel verbale della riunione tenuta dal COBAR del 41° stormo il 5 ottobre 1992 non vi è traccia che il presidente abbia espresso giudizi in ordine a comportamenti dell'aviere per il quale aveva richiesto le dimissioni dal comitato di presidenza. Né risulta che lo stesso sia stato tacciato di indegnità.

Dal medesimo verbale non risulta altresì che siano stati espressi pesanti giudizi sulle qualità di delegato del succitato militare di leva.

Il presidente del COBAR ha confermato quanto sopra al comandante del 41° stormo che lo ha ascoltato in merito. In proposito lo stesso comandante ha precisato che i motivi che avrebbero indotto il presidente del COBAR a richiedere le dimissioni del delegato si sostanzierebbero nel disinteresse del medesimo nell'espletare il mandato sia per assenteismo che per il mancato assolvimento dei compiti di segreteria in seno al comitato di presidenza.

Non emergono dalla lettura del verbale, né dalle dichiarazioni raccolte dal comandante del 41° stormo, elementi tali da far pensare ad una sovrapposizione delle funzioni di comando a quelle di presidente del COBAR. In ordine, poi, ai fatti che avrebbero indotto il presidente a sollevare l'argomento in consiglio, risulta improprio parlare di sovrapposizione di funzioni, alla luce della normativa vigente, in quanto l'articolo 14 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare (DPR n. 691/1979) mentre, da una parte, attribuisce al presidente uno specifico potere di direzione in ordine alle attività collegiali, dall'altra obbliga tutti i delegati ad osservare le disposizioni impartite (dal presidente) ai fini del regolare funzionamento degli organi stessi.

L'iniziativa del presidente del COBAR, anche se non corretta sul piano formale per carenza del presupposto di una dichiarata volontà dell'interessato di dimettersi dal comitato di presidenza, era tesa a voler migliorare la funzionalità del comitato e, quindi, dello stesso consiglio.

Il Ministro della difesa: Andò.

CARLO CASINI, FUMAGALLI CARULLI e FRONZA CREPAZ. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere:

se risponde a verità che nei mesi di settembre ed ottobre 1992 il Ministero ha rilasciato il « nulla osta di proiezione in pubblico » (col divieto ai minori di 18

anni) a film dai seguenti incredibili titoli: « Stupro di una adolescente », « Anal party molto particolare », « Casa d'appuntamento... puttana dalla testa ai piedi », « Club anal story », « Donne calde in orgasmo », « Piacevoli voglie anali » ed altri consimili;

con quali motivazioni (obbligatorie ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2039) le Commissioni di revisione hanno deliberato, per ciascuno dei film sopra citati, il solo divieto ai minori di 18 anni (anziché il diniego del nulla osta);

se, nei verbali delle Commissioni di revisione che hanno espresso il parere favorevole (e vincolante) alla concessione del nulla osta (sia pure col divieto ai minori) risulti l'eventuale voto contrario o astensione da parte di qualche componente ed, in particolare, da parte dei magistrati di Cassazione che presiedono le Commissioni medesime;

se non ritiene che, con la concessione dei nulla osta ai film sopra menzionati, siano state palesemente violate o disattese le seguenti norme:

a) legge 21 aprile 1962, n. 161 (articolo 6) sulla « Revisione dei film e dei lavori teatrali » che impone alla Commissione di censura di esprimere parere contrario alla proiezione in pubblico (ossia di negare il visto) « ove ravvisi nel film, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offesa al buon costume »;

b) l'articolo 528 del codice penale, il quale punisce chiunque dia « pubblici spettacoli teatrali o cinematografici (...) che abbiano carattere di oscenità »;

c) l'articolo 21, ultimo comma, della Costituzione, che vieta espressamente « le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume »;

se, di fronte ad una così evidente, grave e reiterata violazione della legislazione vigente, il Ministro, cui spetta il

compito di firmare e rilasciare i « nulla osta di proiezione in pubblico », non ritenga di intervenire o di insorgere contro questa diffusa disapplicazione di precetti legislativi (e costituzionali), rammentando ai Presidenti e ai componenti delle Commissioni di revisione il dovere di applicare, rispettare e far rispettare almeno le tre norme sopra citate. (4-10180)

RISPOSTA. — Con riferimento a quanto chiesto, si fa preliminarmente rilevare che il nulla osta previsto dalla legge 21 aprile 1963, n. 161 e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 11 novembre 1963, n. 2039, viene rilasciato a seguito parere emesso dalla competente commissione pure prevista dell'articolo 2 della legge citata.

Detto parere è vincolante per l'amministrazione (articolo 6 della stessa legge).

Unica incombenza per l'amministrazione è quella di accertare la regolarità formale della domanda di revisione presentata e della relativa documentazione, non avendo nessun potere di sindacato né su titoli, né sui contenuti dei film, la cui valutazione è rimessa esclusivamente alla predetta commissione.

Cò premesso, per quanto attiene le specifiche richieste degli interroganti si fa presente che i film richiamati sono stati visionati dalle sezioni della commissione e sono stati rilasciati i nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto degli anni 18 con la motivazione ricorrente: « In considerazione delle numerose scene di carattere erotico, che possono turbare la sensibilità dei minori degli anni diciotto ». Nessun voto contrario si rinviene nei verbali della commissione.

Per tutto quanto altro rilevato dagli interroganti, si ripete che le delibere della commissione sono soltanto rese esecutive dal ministro per cui — stante l'attuale previsione legislativa — nessun intervento nel senso auspicato dagli interroganti appare proponibile. Unico rimedio la riforma dell'attuale normativa per la quale è prossima la sottoposizione al Consiglio dei ministri di apposito schema di disegno di legge.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Boniver.

CAVERI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

in data 9 ottobre 1992 la Commissione federale di disciplina della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha disposto la sospensione cautelativa del giocatore Giacinto (Jimmy) Boni da ogni attività sportiva sino alla pronuncia definitiva della magistratura;

la decisione si riferisce a quanto avvenuto il 14 gennaio 1992 quando durante una partita di hockey fra Courmayeur-Aosta e Gardena, morì, in uno scontro di gioco con l'atleta della squadra valdostana Jimmy Boni, il giovane sudtirolese Miran Schrott;

in merito al luttuoso avvenimento le autorità giudiziarie di Aosta hanno aperto un procedimento penale nei confronti di Jimmy Boni, configurando in questa fase istruttoria il reato di omicidio preterintenzionale;

è evidente, dunque, che il giocatore della squadra valdostana non ha ancora subito nessun processo e non ha riportato alcuna condanna e la sua posizione rientra pienamente nella previsione dell'articolo 27 della Costituzione che recita al secondo comma: « L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva »;

è comprensibile peraltro che vi siano oggettive esigenze di giungere in determinate occasioni a provvedimenti sospensivi per motivi di opportunità e di sensibilità;

è necessario, però, che questo avvenga seguendo regole precise che il Coni stesso dovrebbe dare alle Federazioni per evitare arbitrii o abusi e soprattutto giudizi che finiscono oggettivamente per procedere in qualche modo il giudizio che deve essere espresso dalla Magistratura;

infine si rileva come esponenti di molti sport abbiano subito vere e proprie condanne che però non sempre hanno sortito delle sospensioni dalle loro attività,

configurando dunque trattamenti differenziati a seconda delle discipline e dei soggetti —:

se risulti quale giudizio venga espresso dal Coni, su cui il Ministro esercita la propria tutela, in merito alla sospensione di Jimmy Boni e se esista in questa materia un indirizzo univoco per tutte le Federazioni sportive e, qualora non esistesse, se non si ritenga opportuno dare certezza di diritto sulla propria posizione rispetto alle regole cui si è sottoposti a chi svolge un'attività agonistica specie in discipline che comportano scontro fisico e rischi di reciproca offesa. (4-06193)

RISPOSTA. — *La Federazione italiana sport del ghiaccio, a seguito del decesso del giocatore dell'H.C. Gardena, Miran Schrott, ha immediatamente attivato i propri organi di disciplina i quali, nell'ambito della loro autonomia, hanno emesso una sentenza in data 14 dicembre 1992 che sospende con effetto immediato il giocatore Boni Giacinto e gli inibisce ogni attività federale fino al 30 settembre 1994 per violazione del principio di lealtà e correttezza sportiva in ogni rapporto di natura agonistica per avere cagionato un danno di eccezionale gravità.*

Nello stesso tempo la magistratura ordinaria aveva avviato una indagine per la morte del giocatore Miran Schrott nei confronti di Giacinto Boni.

Quest'ultimo è stato interrogato il 5 dicembre dal procuratore del tribunale, Luigi Schiavone, ma non si sa ancora se sarà rinviato a giudizio.

La pendenza del procedimento penale non è stata comunque pregiudizievole sulla decisione dell'organo di giustizia.

La sentenza della commissione di disciplina è stata impugnata con un ricorso alla commissione federale di appello la quale, in data 27 gennaio 1993, ha revocato la sospensione inflitta al giocatore Giacinto Boni fino al 30 settembre 1994, permettendo così la immediata ripresa dell'attività sportiva.

Riguardo al quesito posto dall'interrogante, si fa presente che la morte di un atleta durante una competizione sportiva si configura comunque come un fatto grave, che è

rimesso alla valutazione delle federazioni sportive e soprattutto dei loro organi di giustizia per quanto è di loro competenza.

Il CONI, in questo ambito, non può assolutamente intervenire per evitare interferenze che risulterebbero limitative della autonomia tecnica delle federazioni sportive nazionali.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Boniver.

CRUCIANELLI e CAPRILI. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

si vogliono chiudere le stazioni e sopprimere le linee ferroviarie che collegano i Castelli romani con la città di Roma (Roma-Frascati, Roma-Velletri, Roma-Albano);

si vogliono sostituire le corse dei treni con autobus privati, quando sarebbe più opportuno e utile integrare i differenti servizi pubblici di trasporto già esistenti;

da testimonianze e fatti di cronaca emergono inefficienze non casuali da parte della direzione delle FS, tali da rendere sempre più improduttivo il servizio e agevolare, quindi, le tendenze allo smantellamento del servizio medesimo —:

quale provvedimento il ministro intenda adottare per evitare la soppressione del servizio cosa che arrecherebbe gravi disagi ai cittadini e gravi danni all'ambiente. (4-07022)

RISPOSTA. — *Le Ferrovie dello Stato - SpA riferiscono che per consentire l'ottimizzazione del servizio offerto, in relazione ai mezzi ed alle risorse disponibili, si è reso necessario sostituire su tutto il territorio nazionale i servizi a scarso traffico, che comportano considerevoli costi di gestione, con quelli che gravano meno sulla spesa pubblica e quindi sul cittadino contribuente.*

A tal fine, sul territorio dei Castelli romani così come in altre località, nei giorni festivi, i treni sono stati sostituiti dai vettori su gomma, sensibilmente più economici; per

il trasporto di massa collettivo nei giorni feriali, che comporta fenomeni di pendolarismo tra la Capitale e i Castelli, è invece allo studio un progetto organico di ristrutturazione e ammodernamento della linea ferroviaria.

Attualmente l'obiettivo delle FS SpA è quello di garantire sia la sicurezza della circolazione che l'efficienza del trasporto in relazione a quelle ore e a quei giorni che presentino una maggiore domanda dell'utenza.

Nell'attuale situazione economica, le FS SpA si sono imposte oculate scelte al fine di ottimizzare le risorse disponibili ed eliminare le spese non pareggiate da ragionevoli introiti di traffico.

Il Ministro dei trasporti: Tesini.

D'ANDREAMATTEO. — Ai Ministri della difesa e dell'interno. — Per sapere — premesso:

che con provvedimento n. 1304/187 - 1991 - T del 2 luglio 1991 il Comandante della Legione CC di Chieti, colonnello Paolo Puoti, provvedeva a trasferire il maresciallo maggiore Giancarlo Cipolletti da Alanno (PE) a L'Aquila;

che, nonostante la decisione del TAR - Abruzzo, sezione di Pescara, che accoglieva in data 25 luglio 1991 la sospensiva proposta dal succitato sottufficiale, lo stesso Comandante della Legione CC di Chieti con altro provvedimento (prot. 1304/253 - 1971 - T) del 15 gennaio 1992 disponeva un nuovo trasferimento del maresciallo Cipolletti;

che il GIP della Procura della Repubblica del Tribunale di Pescara con atto n. 10469/91 del 10 aprile 1992 archiviava, non ravvisando alcun reato, la denuncia proposta nei confronti di Cipolletti dal Comandante del Gruppo CC di Pescara per falso materiale;

che il TAR - Abruzzo - Sezione di Pescara - con sentenza n. 196/92 Reg. Dec. n. 486/91 e 103/92 Reg. Ric. recante la data del 6 giugno 1992, notificata al Ministero

della difesa e Legione CC di Chieti, annunciava i provvedimenti di trasferimento riscontrando eccesso di potere da parte del Comandante della Legione;

che con provvedimento n. 971/18 - 1988-T il Comandante della Legione CC di Chieti trasferiva ad Alanno quale nuovo titolare della Stazione CC il Brigadiere Mingolla Francesco che assumeva servizio l'11 giugno 1992 -;

se il provvedimento di trasferimento del Brigadiere Mingolla, come titolare della Stazione CC di Alanno (PE) non nasconda la volontà, più volte manifestata, con gli atti richiamati in premessa, da parte del Comandante della Legione dei CC di Chieti, di allontanare definitivamente il maresciallo Cipolletti da Alanno per motivazioni del tutto estranee al ruolo istituzionale dell'Arma dei carabinieri;

se la pervicace volontà di sostituire quale titolare della stazione CC di Alanno il maresciallo Cipolletti non sia determinata da fattori ambientali rispondenti a pressioni di gruppi politici;

se l'assegnazione del nuovo comando di Stazione al brigadiere Mingolla non debba considerarsi un espediente per aggirare e rendere inefficace la sentenza emessa dal TAR-Abruzzo, Sezione di Pescara, in data 6 giugno 1992;

se non ritengano necessario intervenire presso il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri affinché la succitata sentenza del TAR-Abruzzo possa trovare piena applicazione. (4-03993)

RISPOSTA. — *In esito alla vicenda relativa al trasferimento del maresciallo maggiore Giancarlo Cipolletti, cui si riferisce l'interrogante, si forniscono i seguenti chiarimenti.*

Avverso il provvedimento emesso in data 2 luglio 1991 dalla legione carabinieri di Chieti, con cui veniva disposto il trasferimento del Cipolletti dalla stazione di Alanno (Pescara) a quella di L'Aquila, l'interessato proponeva ricorso al TAR per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che, in accogli-

mento di un'istanza in tal senso provvedeva con ordinanza a sospendere l'impugnato trasferimento.

Trovandosi il sottufficiale in malattia a decorrere dal 6 luglio 1991 e protraendosi tale stato di inidoneità fisica per oltre 90 giorni, in ottemperanza alle direttive risultanti da una circolare emanata dal comando generale dell'arma, si provvedeva a transitare il Cipolletti nel ruolo forza assente ed a revocare contestualmente il citato atto di trasferimento.

A seguito del giudizio di idoneità al servizio militare incondizionato, pronunciato dall'ospedale militare di Chieti, il maresciallo faceva rientro il 14 gennaio 1992 al reparto comando di Chieti per la ridestinazione ed il giorno successivo veniva trasferito alla citata stazione di L'Aquila, con l'incarico di addetto al nucleo operativo del gruppo, ricorrendo l'urgenza di destinare sottufficiali alla predetta sede.

In data 16 gennaio 1992, dopo un solo giorno di servizio nella nuova sede, l'interessato comunicava di essere ammalato e, perdurando la malattia oltre i 90 giorni di convalescenza, veniva emessa nei suoi confronti una determinazione (in data 12 maggio 1992) di trasferimento nel ruolo forza assente del reparto comando di Chieti. L'interessato, nel frattempo, aveva presentato altro ricorso avverso il citato trasferimento disposto in data 15 gennaio 1992; tuttavia, a causa della perdurante malattia del sottufficiale, non poteva avere esecuzione l'ordinanza del TAR per l'Abruzzo in data 7 maggio 1992, notificata il 15 giugno successivo, con cui veniva annullata la determinazione relativa al suindicato trasferimento.

Avendo riacquisito l'idoneità fisica in data 5 agosto 1992, il Cipolletti faceva rientro al reparto comando di Chieti ed il giorno successivo la competente legione, revocato il precedente provvedimento del 15 gennaio 1992, disponeva al trasferimento dell'interessato alla stazione di Campobasso, con l'incarico di comandante e con assegnazione di alloggio di servizio, tenuto conto della richiamata decisione del TAR Abruzzo del 7 maggio 1992, dell'urgenza di assegnare alla citata stazione di Campobasso un valido sottufficiale con funzioni di comandante,

nonché delle esigenze familiari del medesimo. L'interessato, raggiunta la nuova sede il 6 agosto 1992, il giorno 8 dello stesso mese produceva ricorso, con richiesta incidentale di sospensiva, al TAR per l'Abruzzo-sezione staccata di Pescara avverso il provvedimento sopracitato.

Avendo l'organo giurisdizionale adito accolto, con ordinanza in data 20 agosto 1992, la predetta istanza di sospensiva, il comandante della legione di Chieti sospendeva, in ottemperanza alla citata ordinanza, l'ordine di trasferimento del sottufficiale, disponendone l'impiego presso il locale reparto comando, come addetto al servizio amministrativo per il magazzino vestiario.

Il Ministero della difesa, concordando con le valutazioni espresse al riguardo dal comando generale dell'arma, ha interessato l'avvocatura generale affinché fosse interposto appello al consiglio di Stato avverso la pronuncia cautelare.

Si soggiunge che il Cipolletti, in data 17 settembre 1992, liberava spontaneamente l'alloggio di servizio della stazione carabinieri di Alanno, presso la quale, nel frattempo, era stato trasferito il brigadiere Francesco Mingolla.

Il Ministro della difesa: Andò.

DI MAURO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere:

se intenda valutare positivamente la richiesta avanzata dal consiglio comunale di Santa Margherita Belice (Agrigento) di istituire in quel comune, già sede di pretura mandamentale, comprendente anche i comuni di Sambuca di Sicilia e di Montevago, il « giudice di pace »;

se intenda tenere nella dovuta considerazione la nota n. 3166 del 13 marzo 1992, avente per oggetto: « legge 21 novembre 1991, n. 374. Istituzione del giudice di pace », inviata dall'amministrazione comunale al Ministero di grazia e giustizia direzione generale OG - ufficio segreteria ed alla corte di appello di Palermo, nella quale vengono ampiamente spiegati i motivi della richiesta e le neces-

sità delle popolazioni dell'ex mandamento della pretura di Santa Margherita Belice.
(4-02819)

RISPOSTA. — È in corso di predisposizione schema di DPCM concernente la modifica dei contingenti di qualifica e profilo professionale dei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.

La realizzazione di tale procedura (ormai snellita dalla previsione dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29) consentirà di attribuire agli uffici del giudice di pace un contingente organico senz'altro sufficiente per eliminare gli accorpamenti operati con DDMM 3 e 28 luglio 1992, tra i quali quello relativo all'ufficio di Santa Margherita Belice.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

EVANGELISTI. — Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

da anni è aperta la questione relativa ai « beni italiani in Libia »;

più di un profugo chiede di veder risolta definitivamente la propria posizione;

in particolare si fa presente il caso della signora Tomaselli impiegata di seconda categoria presso il Banco di Roma filiale di Tripoli in Libia per il periodo 11 febbraio 1967-13 novembre 1969 la quale ha già inoltrato richiesta di liquidazione degli indennizzi, che purtroppo per carenza di documentazione sembra bloccata presso il Ministero del tesoro, il quale richiede i conteggi relativi alla liquidazione spettante all'interessata che suo malgrado è impossibilitata a fornirli. L'interrogante ritiene dunque auspicabile che tramite l'Ambasciata di Libia si possano reperire i dati richiesti —:

a che punto sia a tale proposito la pratica relativa alla signora Maria Teresa Tomaselli, nata a Tripoli il 30 aprile 1949,

posizione ministeriale n. 3699, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1066.

(4-08301)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione intesa a sollecitare la definizione della pratica della signora Tomaselli Maria Teresa, profuga dalla Libia, la quale, già dipendente della filiale di Tripoli del Banco di Roma dall'11 febbraio 1967 al 13 novembre 1969, non ha ottenuto, per carenza di documentazione, la liquidazione a seguito della cessazione del suddetto rapporto di lavoro, né l'indennizzo previsto dalla legge n. 1066 del 6 dicembre 1971.*

Al riguardo, si fa presente che la mancata definizione della pratica deriva dall'impossibilità di determinare il danno subito dalla signora Tomaselli, anche per il rifiuto della Umma Bank, subentrata al Banco di Roma, a rilasciare documentazione o comunque notizie.

In data 29 giugno 1980, avendo l'interessata comunicato che anche i tentativi esperiti dal consolato d'Italia presso la Umma Bank di Tripoli erano risultati vani, sono state disposte ricerche, rivelatesi anch'esse infruttuose, presso l'ufficio del personale del Banco di Roma in Italia.

Un ulteriore tentativo, inteso ad acquisire presso la banca libica documenti concernenti il rapporto di lavoro, verrà effettuato tramite l'ambasciata di Libia.

Il Banco di Roma dovrebbe fornire, invece, indicazioni sull'entità della liquidazione presuntivamente dovuta alla signora Tomaselli.

Appena acquisiti gli elementi in questione, si interesserà la competente commissione interministeriale, per verificare la possibilità di concedere all'interessata un indennizzo in via equitativa.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Malvestio.

ALFREDO GALASSO, BERTEZZOLO, RONCHI e CRIPPA. — *Ai Ministri della difesa e dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:*

in data 7 settembre 1992, Fabrizio Forte ed Alessandro Mazzi, obiettori di

coscienza, già in servizio presso il Ministero dei beni culturali ed ambientali — Museo etnografico preistorico « E. Pigorini », venivano trasferiti da tale sede rispettivamente ai comuni di Figline Valdarno (Firenze) e di Perugia;

tale provvedimento è assolutamente privo di motivazione, giacché nessun inadempimento può essere contestato ai due giovani —:

se quanto denunciato corrisponda al vero, per quali ragioni sia stato adottato un provvedimento viziato da assoluto difetto di motivazione e lesivo dei diritti di due obiettori e quali provvedimenti i ministri interrogati intendano assumere al riguardo, ciascuno secondo le proprie competenze. (4-05773)

RISPOSTA. — *Il provvedimento di trasferimento degli obiettori di coscienza Fabrizio Forte e Alessandro Mazza dal museo nazionale etnografico preistorico Pigorini di Roma ad altri enti, trae origine dalla dichiarata impossibilità della soprintendenza speciale del predetto museo nazionale, di utilizzare i due obiettori in lavori socialmente utili.*

In casi del genere, qualora la restituzione o la ricasazione degli obiettori risulti sufficientemente motivata, è prassi provvedere ad una diversa confacente sistemazione degli stessi per il completamento del servizio sostitutivo civile.

Il Ministro della difesa: Andò.

GRILLI. — *Al Ministro dei trasporti. — Per sapere — premesso che:*

presso la direzione generale dell'aviazione civile opera, in qualità di capo ufficio brevetti, il dottor Bruno Sebbatini che ha rassegnato da circa un anno le dimissioni da tale incarico dimostrando di non gradirlo;

nell'utenza di tale servizio c'è un giustificato malcontento anche a causa di un'eccessiva burocratizzazione nell'espleta-

mento delle pratiche che produce rallentamento nell'evasione delle stesse;

in un recente periodo di prolungata assenza del responsabile dell'ufficio la reggenza temporanea ha dimostrato di poter efficacemente svolgere tali funzioni smaltendo anche parte dell'arretrato;

in sede di consiglio di amministrazione della DGAC non si è ancora riusciti a trovare adeguate soluzioni alla richiesta di trasferimento;

tutto il settore risente negativamente di ritardi, carenze di personale, inadeguatezze ed insufficienze delle politiche governative —;

se il Ministro dei trasporti intenda intervenire tempestivamente per sanare una situazione di disagio che protraendosi nuoce in maniera evidente alla funzionalità dell'amministrazione e pesa negativamente sull'utenza del comparto aeronautico.

(4-07825)

RISPOSTA. — Si rappresenta che il consiglio di amministrazione della direzione generale aviazione civile di questo ministero, nella riunione del 10 dicembre 1992 ha, tra l'altro, esaminato l'argomento relativo al conferimento e al passaggio di funzioni dirigenziali.

In tale ambito il predetto consiglio si è espresso per l'avvicendamento di alcuni dirigenti nella direzione degli uffici.

Tale rotazione ha interessato anche l'ufficio 43 — brevetti ed abilitazioni del servizio navigazione aerea, dove è stato destinato un altro dirigente.

Il Ministro dei trasporti: Tesini.

LENTO. — Al Ministro per il coordinamento della protezione civile. — Per conoscere — premesso che:

esperti internazionali, così come ha riportato la stampa nazionale, hanno stabilito che la rocca su cui si erge Tropea (Catanzaro), città di nobili ed antichissime

tradizioni, *unicum* architettonico, si trova in situazione di grave pericolo per una serie di fattori;

tale pericolo si potrà concretizzare nel medio periodo in situazioni di possibile danno per la popolazione (caduta di massi sulla sottostante strada);

nel medio o lungo periodo, sempre a tener conto di quanto riportato dalla stampa, pare verrà messa in forse la stessa esistenza della parte medioevale della città —;

quali provvedimenti intenda adottare al riguardo. (4-04675)

RISPOSTA. — Il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche nel sopralluogo del 4 dicembre 1986 ha accertato una situazione di pericolo imminente per la possibilità di faglie sulla parete rocciosa sedime dell'abitato di Tropea.

Il costo presunto di risanamento pari a lire 24 miliardi e 700 milioni, è stato quantificato dalla regione Calabria, ufficio del genio civile di Catanzaro, sulla base di un progetto predisposto per l'ottenimento di finanziamenti FIO 1985.

Per quanto sopra questo dipartimento ha concesso, con ordinanza n. 988/FPC/ZA del 20 maggio 1987, un primo finanziamento di lire 600 milioni per il consolidamento delle pareti rocciose sottostanti l'abitato di Tropea.

Dopo un sollecito fatto al comune di Tropea in merito al lungo tempo trascorso per la consegna dei lavori, questi, il 10 gennaio 1989, segnalava prossima la consegna degli stessi. Il relativo progetto, allo stato, non è ancora pervenuto.

Questo dipartimento ha nuovamente riproposto in data 3 febbraio 1992 un sopralluogo del gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche, che in parte riprende l'accertamento fatto il 4 dicembre 1986.

Dal verbale non si rileva espressamente una nuova situazione di pericolo imminente pur ribadendo uno stato generale di pericolo

nel quale comunque non si dà cenno a precarie condizioni di stabilità della roccia.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: Facchiano.

LENTO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che:

la legge istitutiva del giudice di pace prevede che tale ufficio sia insediato nei comuni già capoluoghi di mandamento;

la stessa legge prevede che in particolari situazioni (densità abitativa, estensione territoriale, ecc.), il Ministro possa procedere ad accorpamenti di sedi viciniori;

risulta all'interrogante, a tener conto di notizie diffuse dalla stampa regionale, che si sia proceduto, o si stia procedendo, all'accorpamento della sede di Butera con quella di Mazzarino, con la previsione di un organico composto da quattro giudici di pace;

così procedendo si penalizzerebbe ulteriormente un comune agricolo, ma a a forte vocazione turistico-balneare, esteso ben 30 mila ettari a la cui popolazione residente (6 mila abitanti) durante il periodo estivo a causa di fenomeni sociali (ritorno degli emigranti, flusso di turismo stanziale e pendolare) raggiunge e supera i 20 mila residenti —:

in caso affermativo se sia vero quanto riportato dagli organi di stampa;

se, in considerazione degli elementi forniti, il Ministro interrogato voglia rivedere la decisione di privare Butera dell'ufficio del giudice di pace, anche in considerazione del fatto che l'istituendo ufficio potrebbe trovare facile, immediata e dignitosa collocazione in edifici di proprietà pubblica (asilo, castello normanno, e simili). (4-05618)

RISPOSTA. — È in corso di predisposizione schema di DPCM concernente la modifica

dei contingenti di qualifica e profilo professionale dei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.

La realizzazione di tale procedura (ormai snellita dalla previsione dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29) consentirà di attribuire agli uffici del giudice di pace un contingente organico senz'altro sufficiente per eliminare gli accorpamenti operati con DDMM 3 e 28 luglio 1992, tra i quali quello relativo all'ufficio di Butera.

Il Ministro di grazia e giustizia: Conso.

MACERATINI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso:

che da tempo gli uffici giudiziari di Cassino vivono una situazione ormai diventata insostenibile a causa del superlavoro che i pochi magistrati rimasti devono smaltire;

che per completare l'organico mancano quattro unità, ma che tutti comunque non sarebbero sufficienti a coprire il fabbisogno in quanto negli uffici della Procura presso il tribunale e in quella circondariale sono circa 7000 i fascicoli pendenti;

che già per alcune centinaia di processi sono state fissate udienze addirittura per il 1994;

che i cinque magistrati ancora in servizio, tramite il loro Presidente FF dottor Alberto Urbano hanno inviato una nota al Ministro di grazia e giustizia, al Consiglio Superiore della magistratura e al Presidente della Corte d'Appello, per evidenziare la drammatica situazione e per far sapere agli operatori della giustizia ed alla popolazione che alla ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva, l'attività giudiziaria si prevede confusa e ridotta, praticamente paralizzata —:

quali urgenti provvedimenti il Ministro intenda porre in essere per assicurare alla popolazione cassinata quella giustizia rapida ed efficiente a cui ha diritto.

(4-03612)

RISPOSTA. — *Il Consiglio superiore della magistratura, con procedura d'urgenza, ha pubblicato tre delle complessive cinque vacanze riscontrate negli uffici giudiziari di Cassino.*

L'ampliamento delle piante organiche degli uffici potrà essere esaminato e valutato nel contesto generale della revisione delle circoscrizioni.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

MARENCO. — *Ai Ministri della difesa, del turismo e spettacolo e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

esperienze fatte in altri paesi europei hanno permesso il recupero di bunker e fortificazioni, risalenti al primo e secondo conflitto mondiale, divenuti così luoghi di interesse turistico-culturale;

è mutata la realtà geo-strategica nella quale l'Italia si trova ad essere inserita rispetto agli anni in cui molte delle costruzioni militari furono edificate;

lo stato di grave abbandono di molte fortificazioni rischia di deteriorarle irreversibilmente —:

se esista un censimento delle opere di ingegneria militare risalenti al primo e secondo conflitto mondiale;

in che modo si intenda tutelare tali fortificazioni;

se esista un piano per il loro recupero;

se, ove esistessero le condizioni, fosse possibile destinarle ad un uso socialmente utile. (4-02288)

RISPOSTA. — *Le opere di ingegneria militare risalenti al primo ed al secondo conflitto mondiale sono, ad eccezione di quelle utilizzate dall'amministrazione della difesa per i suoi fini istituzionali, in stato di abbandono e in precarie condizioni e talune allo stato di rudere, tali da rendere eccessivamente oneroso qualsiasi intervento di recupero.*

Al riguardo, si precisa che l'amministrazione della difesa, di concerto con l'avvocatura generale dello Stato (alla quale si è rivolta), sta valutando la possibilità e le modalità di una eventuale cessione dei manufatti di cui trattasi ai proprietari dei sedimi che, per la maggior parte, non furono a suo tempo espropriati.

Il Ministro della difesa: Andò.

MATTEOLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

il numero di coloro che sono stati inviati al soggiorno obbligato nel comune di Rosignano Marittimo (Livorno);

quanti siano i condannati per reati gravi che scontano la pena agli arresti domiciliari nel comune di Rosignano Marittimo. (4-01777)

RISPOSTA. — *Alla data del 29 novembre 1992 non risultano presenti nel comune di Rosignano Marittimo persone in soggiorno obbligato.*

Nel detto comune risultavano invece presenti, alla stessa data, sei persone sottoposte al regime di arresti domiciliari, a seguito di condanne per detenzione di modica quantità di sostanze stupefacenti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

MATTEOLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se risultino i motivi per i quali non sostino alla stazione ferroviaria di Villetta San Romano (LU) i treni, provenienti da Lucca, che ogni giorno vi transitano alle ore 20,30 e 21,30;

se sia a conoscenza che la non effettuazione di tale fermata costringe un notevole numero di abitanti della zona, per la maggioranza di ritorno dal lavoro, a scendere alla stazione precedente o successiva, con grave disagio e perdita di tempo per raggiungere le proprie abitazioni.

(4-08648)

RISPOSTA. — *Le Ferrovie dello Stato SpA hanno comunicato che la esigua e discontinua frequentazione nella stazione di Villetta S. Romano, risultante dai ripetuti rilevamenti effettuati, non giustificava il mantenimento del servizio, essendo prioritaria l'esigenza di assicurare maggior regolarità e minore percorrenza nella marcia dei treni, obiettivi che si perseguono limitando le fermate alle località caratterizzate da un apprezzabile livello di mobilità.*

Le FS fanno rilevare che l'obiettivo di una più diffusa rete del trasporto pubblico, che dia risposta anche alle limitate esigenze di mobilità di numerose località minori, non può raggiungersi gravando sulla sola modalità ferroviaria, ma esige una programmazione integrata dei diversi modi di trasporto (autolinee e ferrovia), che forma oggetto di un confronto avviato da tempo con la regione Toscana.

Il Ministro dei trasporti: Tesini.

NENCINI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere — premesso che:

l'immagine di Firenze nel mondo è ogni giorno di più offesa dal degrado di parte del centro storico e da un'infinità di lavori, da anni in cantiere e non ancora conclusi, ad immobili ed edifici monumentali e di alto valore artistico e culturale;

tra questi, rientra ormai anche Ponte Vecchio, troppe volte abbandonato a venditori abusivi e spacciatori di droga in diverse ore del giorno, tanto da apparire trasformato in una sorta di mercatino di merci contraffatte di vario genere;

da tempo l'Associazione Ponte Vecchio ha sollevato di fronte alle istituzioni cittadine questo problema, chiedendo maggiore sorveglianza ed adeguati controlli per evitare un più pesante degrado di uno dei luoghi storici più importanti e suggestivi di Firenze e d'Italia;

alle assicurazioni date, ad oggi, non ha corrisposto un intervento di uguali proporzioni per altro più volte promesso

negli incontri tenuti con Questura, Prefettura e Vigili urbani della città;

Ponte Vecchio è un bene monumentale che appartiene, più che a Firenze, alla storia della cultura e dell'arte universale —:

quali provvedimenti intenda adottare per la tutela di Ponte Vecchio, considerata oggi quanto mai urgente per le ragioni espresse in premessa. (4-07268)

RISPOSTA. — *Il Ponte Vecchio di Firenze è vincolato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e pertanto la competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze assolve i compiti che le sono istituzionalmente attribuiti, relativi sia alla conservazione ed al restauro degli immobili di proprietà demaniale (corridoio vasariano), sia alla vigilanza sugli interventi che interessano il ponte e gli edifici che vi insistono.*

Tuttavia il Ponte Vecchio, oltre ad essere un monumento, è anche uno dei luoghi più frequentati del centro cittadino, e pertanto più interessato di altri dalla presenza di venditori abusivi e spacciatori, che alla chiusura dei negozi prendono letteralmente d'assalto il ponte.

Pertanto questa amministrazione ha invitato i responsabili delle forze dell'ordine (vigili, polizia, carabinieri) ad attivare un adeguato servizio al fine di evitare tale fattore di degrado sociale.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

PARLATO. — *Ai Ministri della difesa, per il coordinamento della protezione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

il cosiddetto « Progetto 2000 » del Ministero della difesa oltre a comportare in Campania la unificazione dell'Arsenale di Napoli e dello STAVECO di Nola — e già sarebbe molto grave in termini produttivi ed occupazionali — porterebbe a chiusura del « Pirotecnico » di Capua (in ordine al quale l'interrogante attende da lungo

tempo risposta ad un atto ispettivo), dello Spolettificio di Torre Annunziata (85.000 mq, dieci dipendenti militari e ben quattrocento civili) e della « Maricorderia » di Castellamare di Stabia (17.000 mq, duecento tra dipendenti militari e civili);

a fronte di tale aberrante progetto sono state indicate in alternativa varie soluzioni: per la « Maricorderia » un modesto piano di investimenti tecnologici ed il recupero di commesse regalate a privati e per lo Spolettificio la riconversione a grande area attrezzata per il supporto logistico alla protezione civile, che vi potrebbe dislocare scorte alimentari, automezzi ed attrezzature oppure ad officina per la riparazione e la manutenzione dei mezzi delle forze dell'ordine comprese o a sede di corsi di specializzazione e qualificazione della difesa;

il silenzio più totale, però, domina la delicata questione che investe la occupazione e la produttività della zona, persino in ordine — il che è sospetto — sul riuso dell'immobile e sulla continuità occupazionale dei dipendenti —:

quale sia l'esito delle responsabili riflessioni ed il contenuto, le modalità e i tempi di attuazione del « Progetto 2000 » e delle sue auspicate sostanziali modifiche in relazione agli opifici militari menzionati ed ai loro dipendenti.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-28665 del 23 ottobre 1991.

(4-01945)

RISPOSTA. — Come è noto, il problema evidenziato nell'interrogazione è stato oggetto di ampia discussione presso la Commissione difesa della Camera dei deputati nella seduta del 14 ottobre 1992.

Ad ogni buon fine, si ribadisce che le riduzioni conseguenti all'attuazione del nuovo modello di difesa porteranno gli arsenali del settore terrestre da 30 a 13; quelli del settore navale da 7 a 3 e gli uffici tecnici della marina militare da 9 a 7.

La riorganizzazione e le riduzioni indicate comporteranno ovviamente un esubero di personale (militare e civile) che imporrà l'adozione di opportuni provvedimenti correttivi e compensativi.

Per i 55 mila dipendenti civili della difesa sarà necessario un taglio di circa 12 mila unità. Questa riduzione presenta una serie di questioni che vanno pregiudizialmente risolte e che comportano l'adozione di misure da assumere in un ampio e articolato raccordo interministeriale. Le linee direttrici di tali misure potrebbero essere le seguenti: mobilità del personale all'interno della pubblica amministrazione transito di manodopera all'industria pubblica e privata; facilitazioni dell'esodo delle unità che dovessero risultare ancora esuberanti.

L'ipotesi di ristrutturazione riduttiva verrà comunque realizzata dopo aver esperito un confronto con le organizzazioni sindacali.

Il Ministro della difesa: Andò.

PARLATO. — Ai Ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

l'antichissimo opificio militare borbonico di Capua — circa duecento anni di vita — il cosiddetto Pirotecnico dell'esercito che dà lavoro a circa cinquecento dipendenti civili, a centinaia di militari ed a molti altri lavoratori di ditte — che hanno contratti d'opera o forniture in corso — dopo essere stato ristrutturato e dotato di macchinari modernissimi e componenti elettroniche ad alta precisione, tanto da renderlo competitivo con le migliori aziende del settore, dovrebbe essere chiuso secondo discutibili progetti dell'amministrazione del Ministero della difesa ed il personale — quello che si salverà — smistato in altre realtà militari della Campania;

la delegazione regionale della Cisl e la Cisl difesa si sono mobilitate a tutela dello storico stabilimento e delle circa mille famiglie comunque interessate o direttamente o per indotto, alle sue sorti, mentre CGIL, CISL e UIL, così come le

amministrazioni locali di tutte le zone e, molto stranamente, la stampa, si defilano clamorosamente dal problema —:

quali siano i reali motivi per cui il Pirotecnico di Capua dovrebbe chiudere;

per quali ragioni siano stati prima spesi miliardi per farne uno stabilimento, nel suo genere, tra i più efficienti con una linea di produzione di livello europeo, e solo poi si è deciso di chiudere la fabbrica;

come si intenda salvaguardare i livelli occupazionali sopracitati, direttamente o indirettamente condizionati dall'attività dell'antico opificio.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-25878 del 21 maggio 1991.

(4-04782)

RISPOSTA. — *L'amministrazione difesa elaborò nel 1983 un piano di adeguamento dell'area tecnico-industriale della difesa denominato RATID-3 che, rinunciando a ridisegnare un assetto complessivo del settore, si limitò all'attuazione di alcuni specifici provvedimenti di carattere ordinativo e di ammodernamento al fine di assicurare agli stabilimenti ed arsenali un minimo di funzionalità; la componente operativa terrestre, a differenza dell'area tecnico-industriale della difesa rimasta sostanzialmente immutata nel tempo, dal 1975 ha subito successive contrazioni, fino alla recente eliminazione di ulteriori 6 brigate (da 25 a 19) anche per effetto dei tetti imposti dal trattato CEE.*

In conseguenza di ciò anche le esigenze di supporto di 4° grado sono notevolmente diminuite.

Il mutato quadro strategico internazionale e le conseguenti drastiche contrazioni di bilancio hanno determinato la necessità di procedere ad una ristrutturazione dell'area tecnico-industriale della difesa ridisegnata nel documento « Modello di difesa - progetto 2000 » che, per quanto riguarda — tra gli altri — lo stabilimento oggetto dell'interrogazione, prevede l'unificazione, a Baiano di Spoleto, dei cinque stabilimenti del munizionamento (tra il 1992 ed il 1997), sia pure

come prima attuazione di altri provvedimenti di carattere ordinativo, infrastrutturale, legislativo, eccetera.

Il predetto documento, i cui contenuti sono stati illustrati alla Commissione difesa della Camera (19 giugno 1990) dal segretario generale e direttore nazionale degli armamenti pro tempore, rappresenta una prima ipotesi generale che potrà essere tradotta in effettivo studio attuativo nel quale le problematiche relative all'occupazione del personale potranno essere sviluppate.

Il Ministro della difesa: Andò.

PARLATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

sulla sconcertante vicenda della SO.CO.F.IMM. — duecento dipendenti sul lastrico e oltre 3.000 risparmiatori rapinati di quanto avevano messo da parte, spesso con sacrifici ed in una vita intera — l'interrogante aveva prodotto nella X legislatura l'atto ispettivo n. 4-31328 del 12 febbraio 1992, allorquando una società collegata al Gruppo, la FINIM, aveva sottratto all'immane credito degli stessi risparmiatori, un immobile;

non essendo pervenuta alcuna risposta l'interrogante ha riprodotto detto atto rivolto ai ministri delle finanze, del tesoro, e di grazia e giustizia il 23 aprile 1992, il primo giorno della XI legislatura, al n. 4-00083;

nemmeno a questo atto ispettivo è giunta risposta sino alla data odierna;

va notato che la SO.CO.F.IMM. Partecipazioni, più brevemente indicata in seguito come SO.CO.F.IMM., con sede a Milano e con capitale sociale versato di lire 25.000 milioni, aveva chiesto nel 1989 al Ministero del tesoro di essere autorizzata, ai sensi dell'articolo 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, all'aumento di capitale a pagamento dei predetti 25 miliardi dei 50 miliardi;

il Ministero del tesoro il 7 giugno 1989, « vista la lettera n. 360304 del 29 maggio 1989 con la quale la Banca d'Italia

Amministrazione Centrale Servizio di Vigilanza sulle aziende di credito aveva comunicato parere favorevole » ed inoltre « considerato che dagli atti acquisiti e dalla istruttoria all'uopo espletata non sono emersi elementi ostativi al rilascio della richiesta autorizzazione » decretava l'autorizzazione all'aumento richiesto, a valere per sei mesi dal rilascio per l'attuazione, salvo proroghe;

a seguito di tale aumento, per le sottoscrizioni che ne derivarono, e per le iniziative che furono assunte, prese corpo la « rapina legale » nei confronti dei poveri risparmiatori di cui, dunque, porta la responsabilità anche la Banca d'Italia ed il Ministero del tesoro, sinora del tutto definiti rispetto all'incresciosa vicenda sviluppata a seguito dell'autorizzato aumento del capitale ed al credito maturato da parte della miriade di creditori, affidatisi ciecamente a seguito del parere favorevole e prestigioso della Banca d'Italia, e del controllo degli atti acquisiti e della istruttoria espletata dal Ministero del tesoro;

chi e perché della Vigilanza della Banca d'Italia svolse gli accertamenti e dette parere favorevole, in particolare sulla base di quali elementi del tutto tranquillizzanti;

chi e perché del Ministero del tesoro controllò gli atti acquisiti ed espletò e dove e come e quando istruttoria, senza rilevare elementi « ostativi » all'autorizzazione;

se ci si renda conto dell'esistenza di un nesso di causalità tra l'autorizzazione, la sottoscrizione del capitale e la rapina perpetrata, essendo coesistenti all'autorizzazione molti elementi di perplessità sulla nascita, sulla vita, sulla consistenza reale e sulle prospettive della SO.CO.F.IMM., elementi durante e dopo la sottoscrizione purtroppo puntualmente emersi;

cosa intenda fare il Governo per effettuare o almeno concorrere al risarcimento dell'immenso danno arrecato, grazie all'autorizzazione, ai duecento stipendiati ed ai tremila risparmiatori rapinati del-

l'occupazione e delle risorse accumulate con grandi sacrifici. (4-04904)

PARLATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

quali accertamenti, quando, e con quali risultati abbia svolto la CONSOB dal 1983 prima sulla SO.CO.F.IMM. compagnia di *leasing* e servizi finanziari Spa (capitale lire 200 milioni) e poi negli anni successivi sino alla sua trasformazione nella *Holding SO.CO.F.IMM. Partecipazioni Spa* 25 miliardi di capitale) e ancora dopo, sino alla dichiarazione di bancarotta;

ove i controlli non risultino disposti quali ne siano i motivi; se ci si renda conto, in tale ultimo caso, che il silenzio della CONSOB abbia incoraggiato sino all'ultimo i risparmiatori ad investire le proprie risorse nell'azienda che, autorizzata alla raccolta di risparmio, non era stata mai oggetto, almeno secondo le notizie in possesso dei risparmiatori e della pubblica opinione, del benché minimo rilievo da parte della CONSOB. (4-04913)

PARLATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

sulla sconcertante vicenda della SO-COFIMM — duecento dipendenti sul lastrico e oltre 3 mila risparmiatori rapinati di quanto avevano messo da parte, spesso con sacrifici ed in una vita intera — l'interrogante aveva prodotto nella X Legislatura l'atto ispettivo n. 4-31328 del 12 febbraio 1992, allorquando una società collegata al Gruppo, la FINIM, aveva sottratto all'immane credito degli stessi risparmiatori, un immobile;

non essendo pervenuta alcuna risposta l'interrogante ha riprodotto detto atto rivolto ai Ministri delle finanze, del tesoro, e di grazia e giustizia il 23 aprile 1992, il primo giorno della XI Legislatura, al n. 4-00083;

nemmeno a questo atto ispettivo è giunta risposta sino alla data odierna;

va notato che la SOCOFIMM Partecipazioni, più brevemente indicata in seguito

come SOCOFIMM, con sede a Milano e con capitale sociale versato di lire 5 mila milioni, aveva chiesto nel 1980 al Ministero del tesoro di essere autorizzata, ai sensi dell'articolo 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, all'aumento di capitale a pagamento dei predetti 5 miliardi dei 25 miliardi;

il Ministero del tesoro il 31 gennaio 1987, « vista la lettera n. 016125 del 22 gennaio 1987 con la quale la Banca d'Italia Amministrazione centrale servizio di vigilanza sulle aziende di credito aveva comunicato parere favorevole » ed inoltre « considerato che dagli atti acquisiti e dalla istruttoria all'uopo espletata non sono emersi elementi ostativi al rilascio della richiesta autorizzazione » decretava l'autorizzazione all'aumento richiesto, a valere per sei mesi dal rilascio per l'attuazione, salvo proroghe;

a seguito di tale aumento, per le sottoscrizioni che ne derivarono, e per le iniziative che furono assunte, a parere dell'interrogante, prese corpo la « rapina legale » nei confronti dei poveri risparmiatori di cui, dunque, porta la responsabilità anche la Banca d'Italia ed il Ministero del tesoro, sinora del tutto defilati rispetto all'incresciosa vicenda sviluppatasi a seguito dell'autorizzato aumento del capitale ed al credito maturato da parte della miriade di creditori, affidatisi ciecamente a seguito del parere favorevole e prestigioso della Banca d'Italia, e dal controllo degli atti acquisiti e della istruttoria espletata dal Ministero del tesoro —:

chi e perché della Vigilanza della Banca d'Italia svolse gli accertamenti e dette parere favorevole, in particolare sulla base di quali elementi del tutto tranquillizzanti;

chi e perché del Ministero del tesoro controlli gli atti acquisiti ed espletò e dove e come e quando istruttoria, senza rilevare elementi « ostativi » all'autorizzazione;

se ci si renda conto dell'esistenza di un nesso di causalità tra l'autorizzazione, la sottoscrizione del capitale e la rapina

perpetrata, essendo preesistenti all'autorizzazione molti elementi di perplessità sulla nascita, sulla vita, sulla consistenza reale e sulle prospettive della SOCOFIMM, elementi durante e dopo la sottoscrizione purtroppo puntualmente emersi;

cosa intenda fare il Governo per effettuare o almeno concorrere al risarcimento dell'immenso danno arrecato, grazie all'autorizzazione ai 200 stipendiati ed ai 3 mila risparmiatori rapinati dell'occupazione e delle risorse accumulate con grandi sacrifici. (4-04998)

PARLATO. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

nella sconcertante vicenda della SOCOFIMM e delle altre società collegate e partecipate, comparve a suo tempo anche la WIBE HOLDING SpA di Lugano;

nel presentarla in un incontro che ebbe luogo all'hotel S. Lucia di Napoli, anche in relazione alla nuova iniziativa relativa alla costituzione della SAGITTAIR facente capo al medesimo gruppo SOCOFIMM, Rosario Iandolo dichiarò agli oltre duecento convenuti, dirigenti, impiegati, agenti procacciatori, che la WIBE HOLDING SpA di Lugano era una società fiduciaria facente capo ad un grande istituto di credito elvetico di cui per motivi di « ovvia riservatezza » non poteva essere rivelato il nome e che la predetta WIBE, in relazione appunto alla costituzione della SAGITTAIR, sarebbe entrata a far parte del gruppo SOCOFIMM per il 25 per cento;

titolari della WIBE sarebbero stati tali avvocati Stefano Will, notaio in Lugano e presso il cui studio la società anonima avrebbe avuto sede, ed il signor Dario Bernasconi;

a fine settembre del 1991 lo Iandolo, dinanzi all'evidente stato di insolvenza del gruppo, affermò in una conferenza stampa che la WIBE avrebbe acquisito l'intero pacchetto di maggioranza del gruppo SOCOFIMM con il preciso scopo di ripianare tutte le esposizioni esistenti e procedere ad

un piano di rimborso delle quote sottoscritte dai circa 3.500 risparmiatori.

Il piano di rimborso proposto dalla società svizzera si articolava mediante la trasformazione di tutte le operazioni di riporto in controvalore di azioni SOCOFIMM Partecipazioni SpA. Ad ogni azione sarebbe stato poi attribuito un valore commerciale pari a lire 38.500 (secondo una stima operata dall'ITALAUDIT, società di revisione e certificazione di bilanci, la stessa che aveva certificato il bilancio 1990 del gruppo SOCOFIMM).

Operata questa trasformazione, la WIBE HOLDING si impegnava a riacquistare le azioni suddette in due *tranches*, la prima con scadenza a 24 mesi per il 40 per cento del controvalore e con la maggiorazione di un interesse annuo del 10 per cento, la seconda, con scadenza a 60 mesi, per il restante 60 per cento e con una remunerazione del 12 per cento annuo.

La proposta suscitò non poche perplessità tra i risparmiatori che non si sentivano assolutamente garantiti da una operazione che, al di là dei rischi che indubbiamente comportava, avrebbe mutato la natura del credito che vantavano e si dichiaravano disposti ad accettare le condizioni della WIBE HOLDING solo nel momento in cui l'accordo fosse assistito da una polizza fideiussoria garantita da una banca o da una primaria assicurazione che assicurassero il buon fine dell'operazione di riacquisto delle quote.

L'accordo non vide mai la luce. La WIBE HOLDING, dopo una serie di risposte interlocutorie, non diede più segni di vita rendendo sempre più corposo sia il sospetto di un'ulteriore manovra dilatoria da parte dello stesso Iandolo sia quello che la stessa WIBE fosse una creatura magari anche, in « sostanza », figliola dello Iandolo —:

se siano state svolte indagini e con quale esito sulla WIBE HOLDING SpA di Lugano, sui suoi titolari Will e Bernasconi, sui rapporti effettivamente intercorsi con lo Iandolo, con il gruppo SOCOFIMM e sue società controllate, e su eventuali altre attività della stessa WIBE, in Italia e ciò soprattutto in relazione alle gravi respon-

sabilità dello Iandolo, della SOCOFIMM, della CONSOB, della Banca d'Italia e del Tesoro che hanno consentito, senza mai effettuare doverosi controlli, simili scorribande truffaldine tra i risparmiatori del gruppo e delle sue società, coinvolte alla fine nel procedimento in corso di bancarotta fraudolenta. (4-05009)

PARLATO. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

tra le discutibili iniziative assunte dal gruppo Socofimm che ha finito per gettare sul lastrico 200 dipendenti e nella disperazione 3.500 risparmiatori vi è stata quella di un ambizioso progetto editoriale di un periodico mensile, *Meridiana Magazine* da distribuire gratuitamente a professionisti ed imprenditori partenopei, basandosi esclusivamente sugli introiti della pubblicità;

esso doveva essere espressione della realtà socio-culturale di Napoli e della Campania e, al contempo, veicolo di promozione di tutte le aziende del gruppo;

la tiratura iniziale fu addirittura di 250 mila copie, e la redazione si avvale del contributo di persone di fama ma, dopo appena quattro mesi — nell'ottobre 1989 — il periodico subiva una battuta d'arresto, per poi riprendere agli inizi del 1990 ampiamente ridimensionato (più modesto nella veste grafica, men pagine, meno firme autorevoli, solo 15 mila copie di tiratura);

accumulando poi un crescente passivo sin quando la società editrice del gruppo SOCOFIMM, la MEDIA srl, era posta in liquidazione nel settembre 1991;

appare interessante rilevare che nella valutazione del capitale economico della SAOCOFIMM Partecipazioni SpA, effettuate dalla ITALAUDIT SpA (a firma degli amministratori della stessa, Carlo Andreis ed Ettore Recchia) si legge: « il valore attribuibile alla testata *Meridiana*, edita da una società del gruppo, può essere calco-

lato attribuendo certi coefficienti moltiplicativi al relativo fatturato di natura prevalentemente pubblicitaria riferita al mercato locale. Si tratta di un procedimento eminentemente empirico, basato sull'esperienza pratica dettata dal mercato. Nella fattispecie, riteniamo si debba far riferimento soprattutto al volume di vendite prospettiche, stante la scarsa significatività delle informazioni storicamente accertate al riguardo, riconducibile alla fase tuttora di avviamento che la testata sta attraversando.

Per quanto attiene ai risultati economici attesi, ai quali la formula di valutazione fa riferimento, le attuali previsioni economiche evidenziano se non pareggi economici, perlomeno una rilevante riduzione delle perdite sinora realizzate, riconducibili in sostanza all'avviamento della testata.

Alla luce di quanto sopra descritto il valore attribuibile alla testata edita dal gruppo può essere commisurata ai seguenti importi desunti dai conti economici previsionali, utilizzando un tasso di attuazione del 10 per cento (gli importi sono espressi in milioni di lire):

Esercizio 1991:

Fatturato previsto: 920;
Fatturato attualizzato: 837.

Esercizio 1992:

Fatturato previsto: 1.530;
Fatturato attualizzato: 1.270.

Fatturato complessivo: 2.107.

Fatturato « medio »: 1.054 moltiplicato per tre:

Valore: 3.162;
Perdite previste: (1.000).

Valore della testata: 2.162.

in relazione alle suddette valutazioni per lire 2.162 milioni della testata non sono note le cause della cessazione della sua

edizione, a meno di dare per del tutto erronee le valutazioni dell'ITALAUDIT —:

cosa abbia evidenziato il procedimento di liquidazione e se esso si sia concluso e come;

se e quali relazioni sussistano o possano sussistere, nel quadro degli interessi della giustizia e di quelli dei dipendenti del gruppo SOCOFIMM e dei risparmiatori tra la MEDIA Srl in liquidazione ed i procedimenti di bancarotta fraudolenta che interessano le altre società del medesimo gruppo. (4-05370)

PARLATO. — *Ai Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

nella sconcertante vicenda della SOCOFIMM (duecento dipendenti sul lastrico e tremilacinquecento risparmiatori turlupinati), si inserisce il ruolo, se non la responsabilità, oltre che dell'ingegner Rosario Iandolo e di non pochi altri, della ITALAUDIT Spa (Amministratori Carlo Andreis ed Ettore Recchia) di Milano;

in un documento del 20 febbraio 1991 la ITALAUDIT scriveva:

« Aggiornamento al 28 gennaio 1991 della valutazione del capitale economico della SOCOFIMM Partecipazioni Spa.

Nell'ottica delle disposizioni legislative in tema di tassazione delle plusvalenze (*capital gain*), abbiamo proceduto all'aggiornamento fino al 28 gennaio 1991 della allegata valutazione peritale della SOCOFIMM Partecipazioni Spa riferita al 30 settembre 1990, da noi rilasciata in data 10 dicembre 1990.

Il nostro intervento, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni e dei dati delle Società del Gruppo, si è articolato su una analisi sintetica delle situazioni patrimoniali ed economiche delle Società stesse, nonché su colloqui con le rispettive Direzioni responsabili dell'approntamento dei bilanci di esercizio, attualmente in fase di formulazione.

Dalla specifica indagine da noi svolta non sono emersi fatti o circostanze tali da modificare nella sostanza sia le consistenze patrimoniali che le prospettive di risultati economici del Gruppo, da noi assunte a base di riferimento per la valutazione del capitale economico della Società al 30 settembre 1990.

Alla luce di quanto sopra delineato, conferiamo che il valore complessivo della SOCOFIMM Partecipazioni Spa al 28 gennaio 1991 risulta sostanzialmente in linea con quello alla stessa attribuito nella nostra perizia di valutazione, pari a lire 190 miliardi »;

tale valutazione (con la pregressa del 30 settembre 1990) non può non avere influenzato, direttamente o indirettamente, il flusso di raccolta del risparmio e la credibilità della SOCOFIMM —:

se risulti quali concrete rispondenze all'effettiva consistenza patrimoniale, economica e finanziaria, sia nel complesso che nelle singole voci della valutazione, sono stati riscontrati dal Tribunale di Napoli, competente nelle procedure di bancarotta fraudolenta della SOCOFIMM e delle altre società partecipate;

se risulti quali effetti dalla medesima valutazione siano scaturiti quanto alla tassazione delle plusvalenze (*capital gains*);

se risulti quali siano state prima del conferimento degli incarichi da parte della SOCOFIMM e successivamente alla declaratoria di bancarotta, le attività svolte e gli incarichi professionali ricevuti dell'ITALAUDIT Spa di Milano, e quale sia la composizione e la consistenza del suo capitale sociale. (4-05711)

PARLATO. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

nella sconcertante vicenda napoletana del SO.CO.F.IMM. (autorizzata dalla Banca d'Italia e dal Ministero del tesoro alla raccolta del risparmio) con 200 dipendenti sul lastrico e 3.500 risparmiatori turlupinati per centinaia di miliardi, assume

rilievo quanto l'ITALAUDIT SPA di Milano aveva asserito nel valutare la SO.CO.F.IMM. PARTECIPAZIONI al 28 gennaio 1991, quanto agli immobili di proprietà della società del gruppo, anche per l'affidabilità che ne derivava che poi si è tradotta in una bancarotta fraudolenta;

scriveva l'ITALAUDIT SPA:

« Il valore corrente degli immobili di proprietà delle Società del Gruppo, costituiti prevalentemente da fabbricati, appartamenti, terreni e immobili in fase di ultimazione è stato stimato da un professionista indipendente che ha aggiornato le perizie giurate redatte il 13 aprile 1990. I criteri seguiti per la determinazione dei valori correnti sono indicati nelle perizie stesse, che costituiscono parte integrante di questa relazione, alla quale sono allegate in un fascicolo separato.

Il plusvalore teorico insito negli immobili di proprietà delle Società del Gruppo deve fare riferimento sia al valore netto contabile consolidato al 30 settembre 1990 di tali beni patrimoniali sia ai cespiti non ancora contabilizzati a tale data in quanto il relativo riflesso contabile riguarda unicamente l'anticipo versato in sede di compromesso di vendita pari a lire 4.280 milioni. Tale categoria di beni si riferisce ad un complesso immobiliare sito nel Centro Direzionale di Napoli per complessivi mq. 3.500, che sarà adibita ad uffici della Società, il cui valore al costo risulta pari a circa lire 10.250 milioni, desumibile dai contratti preliminari di vendita.

In sintesi, la situazione di riferimento è nel seguito delineata (gli importi sono espressi in milioni di lire):

CO. & GE. SpA: valore capitale 18.488; fondo ammortamento 143; valore netto 18.345;

SO.CO.F.IMM. PARTECIPAZIONI SpA: valore capitale 1.800; fondo ammortamento 21; valore netto 1.779;

IRFIN SpA: valore capitale 961; fondo ammortamento 0; valore netto 961;

SAN MARTINO Srl: valore capitale 4.554; fondo ammortamento 0; valore netto 4.554;

Totale contabilizzate: valore capitale 25.803; fondo ammortamento 164; valore netto 25.639;

SO.CO.F.IMM. LEASING SpA: valore capitale 10.250; fondo ammortamento 0; valore netto 10.250;

Totale: valore capitale 36.053; fondo ammortamento 164; valore netto 35.889.

In genere gli immobili di proprietà sono strumentali per cui non soggetti ad alcun ammortamento, o ad un limitato ammortamento.

Gli immobili di proprietà della SAN MARTINO Srl sono rappresentati da n. 15 ville con terreno, in fase di utimazione.

B-1/2) Valore peritale.

Il valore peritale al 30 settembre 1990 degli immobili di proprietà delle Società del Gruppo è composto come segue:

CO. & GE. SpA 24.505 milioni di lire;

SO.CO.F.IMM. PARTECIPAZIONI SpA 1.800 milioni di lire;

IRFIN SpA 2.660 milioni di lire;

SAN MARTINO Srl 5.000 milioni di lire;

SO.CO.F.IMM. LEASING SpA 16.782 milioni di lire;

Totale 50.747 milioni di lire.

B-1/3) Conclusione.

Riassuntivamente, il plusvalore che emerge dal raffronto tra il valore netto contabile ed il "valore corrente" attribuibile agli immobili di proprietà delle Società del Gruppo, è nel seguito riassunto (gli importi sono espressi in milioni di lire):

CO. & GE. SpA: valore netto contabile 18.345; valore corrente 24.505; plusvalore 6.160;

SO.CO.F.IMM. PARTECIPAZIONI SpA: valore netto copntabile 1.779; valore corrente 1.800; plusvalore 1.699;

IRFIN SpA: valore netto contabile 961; valore corrente 2.660; plusvalore 446;

SAN MARTINO Srl: valore netto contabile 4.554; valore corrente 5.000; plusvalore 296;

SO.CO.F.IMM. LEASING SpA: valore netto contabile 10.250; valore corrente 16.782; plusvalore 6.532;

Totale: valore netto contabile 35.889; valore corrente 50.747; plusvalore 14.858 » —:

chi sia stato il « professionista indipendente » che stimò gli immobili;

che sorte abbia avuto l'immobile di 3.500 mq. sito nel Centro Direzionale (MEDIL-ITALSTAT), se esso sia libero o locato ed a chi e per quale canone;

che sorte abbiano avuto, se siano stati completati ed in tal caso se risultino liberi, locati o compravenduti, a chi e per quali canoni o prezzi, gli immobili e le 15 ville con terreno di proprietà della SAN MARTINO Srl;

i medesimi dati per tutti gli altri immobili di proprietà delle società del gruppo;

se la stima immobiliare abbia trovato conferma ed anzi, stante il tempo decorso, essa possa essere aggiornata a valori correnti, sensibilmente maggiorati;

quale attività di certificazione, autorizzata da organi pubblici, aveva svolto ed a favore di chi, l'ITALAUDIT sino all'incarico da parte SO.CO.F.IMM. (4-05870)

PARLATO. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premezzo che:

il tribunale di Napoli ebbe a dichiarare la bancarotta fraudolenta delle società del gruppo SO.CO.F.IMM. i cui aumenti di capitale vennero autorizzati a più riprese,

fino a 50 miliardi di lire dalla Banca d'Italia e dal Ministero del tesoro;

la bancarotta ha gettato sul lastrico duecento dipendenti e nella disperazione tremilacinquecento risparmiatori che vedono in forse il recupero dei loro capitali, frutti di una vita di sacrifici;

l'interrogante ritiene che le responsabilità della gestione e del suo tracollo ascendono a vari soggetti, oltre che all'ingegner Rosario Iandolo come da precedenti atti ispettivi, fino a coinvolgere personaggi politici, banche, istituzioni;

non si comprende tra gli altri il ruolo svolto dalla Banca popolare dell'Irpinia;

la SO.CO.F.IMM. infatti, possedeva il 2 per cento del pacchetto azionario della Banca, ma questa, ad un certo punto, risultava creditrice della SO.CO.F.IMM. per oltre 17 miliardi;

questo congruo credito della Banca popolare dell'Irpinia si aggiunge alle notevoli sofferenze che l'istituto aveva e sulle quali l'interrogante ha prodotto — per altri aspetti — numerosi atti ispettivi in diverse epoche, non risultando a parere dell'interrogante concreta e pregnante l'attività della vigilanza della Banca d'Italia che avrebbe dovuto disporre il commissariamento se è vero che le sofferenze bancarie hanno raggiunto il 40 per cento delle linee di credito accordate (e ciò a parte l'infondatezza di dati in bilancio, questi sanzionati con multe dalla Banca d'Italia, a seguito di atti ispettivi dell'interrogante);

il recupero delle esposizioni della SO.CO.F.IMM. da parte dell'istituto irpino è quanto mai problematico dal momento che anche le aperture di credito con garanzia ipotecaria sono soggette alla revocatoria dato che all'atto della deliberazione di fallimento non erano ancora trascorsi i termini per il consolidamento delle ipoteche;

la natura dei rapporti tra il titolare del gruppo SO.CO.F.IMM. Iandolo (che comprendeva la SAGITTAIR e deve comprendere anche la società FINIM, sinora

esclusa misteriosamente dalla bancarotta, dato che si asserisce che essa fosse società immobiliare « personale » dello Iandolo) ed il presidente della Banca popolare dell'Irpinia, Valentino, lascia quanto meno perplessi: infatti il 3 settembre 1991 viene accreditato sul c/c della SAGITTAIR, presso la sede di Napoli della Banca popolare dell'Irpinia, la somma di 5 miliardi: l'accredito è disposto dalla predetta FINIM della quale lo Iandolo è amministratore;

risulta all'interrogante che la somma sia servita a coprire una anticipazione bancaria a fronte di fatture « non regolari » e ciò dopo una serie di incontri Iandolo-Valentino, « coperto » (ma come si è detto senza effettiva possibilità di rientro) con una garanzia ipotecaria, mentre è singolare, per non dire altro, che la operazione — a parte altre irregolarità — sia avvenuta dopo che solo alcuni giorni prima la Banca popolare dell'Irpinia aveva protestato numerosi assegni firmati dallo Iandolo in qualità di amministratore della SO.CO.F.IMM. Servizi anche rappresentata dal medesimo Iandolo e quando era noto a tutti che la *holding* era già in evidente stato di decozione —;

quale analisi abbia fatto e quali interventi abbia disposto od intenda disporre la Banca d'Italia in ordine a tutti gli aspetti della vicenda, quanto alle responsabilità della Banca popolare dell'Irpinia nelle disinvolute operazioni e quale sorte inoltre ebbe il pacchetto azionario dell'istituto detenuto dalla SO.CO.F.IMM.;

se siano state disposte ed a che punto si trovino le azioni revocatorie. (4-06018)

PARLATO. — Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che:

il Tribunale di Napoli ebbe a dichiarare la bancarotta fraudolenta delle società del Gruppo SO.COF.IMM. i cui aumenti di capitale vennero autorizzati a più riprese, fino a 50 miliardi di lire dalla Banca d'Italia e dal Ministero del tesoro;

XI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 2 APRILE 1993

la bancarotta ha gettato sul lastrico duecento dipendenti e nella disperazione tremilacinquecento risparmiatori che vedono in forse il recupero dei loro capitali, frutto di una vita di sacrifici;

risulta all'interrogante che la responsabilità della gestione e del tracollo ascendono a vari soggetti, oltre che all'ingegner Rosario Iandolo come da precedenti atti ispettivi, fino a coinvolgere personaggi politici, banche, istituzioni;

non si comprende, tra gli altri, il ruolo svolto dal Credito italiano, nella vicenda;

risulta infatti che la COSPAR Srl era la maggiore azionista del gruppo SO.CO.F.I.M.M. e che il Credito italiano le aveva concesso molto cospicui affidamenti, garantiti da 36 miliardi di titoli di Stato;

prodottasi ormai da tempo la rilevante esposizione del gruppo, ed essendoci già stati tutti i sintomi della decozione, il Credito italiano nel giugno 1991 procedeva alla vendita coattiva dei titoli per tentare di rientrare dalla esposizione;

i creditori però hanno chiesto a buon diritto la revocatoria della operazione sicché essa appare disinvolta e tardivo il tentativo di recuperare le passività;

quali analisi abbia svolto e quali interventi abbia disposto od intenda disporre nei confronti del Credito italiano la Banca d'Italia —;

chi fossero gli azionisti ed i legali rappresentanti della COSPAR Srl e quale il loro patrimonio personale;

come disponeva la COSPAR Srl dei 36 miliardi di titoli di Stato;

in quale precisa epoca si fosse determinato e per quali motivi e per quali voci, la esposizione della COSPAR Srl nei confronti del Credito italiano;

cosa altro risulti alla Guardia di Finanza in ordine alla COSPAR Srl.

(4-06020)

PARLATO. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

tra i numerosi atti ispettivi prodotti nei mesi scorsi per conoscere di quali elementi disponesse il Governo sulle inquietanti cause e responsabilità che hanno portato alla bancarotta fraudolenta della SOCOFIMM (duecento dipendenti sul lastrico e tremilacinquecento risparmiatori turlupinati), c'è quello n. 4-04998 del 15 settembre 1992 con il quale è stato richiesto al Ministro del tesoro come abbiano potuto sia il Ministero che la Banca d'Italia autorizzare l'aumento del capitale della SOCOFIMM, senza nulla rilevare in senso contrario, da 5 a 25 miliardi;

a tale interrogazione — come a nessun'altra di quelle relative alla SOCOFIMM, ed è significativo — il Governo non ha dato ancora risposta;

risulta all'interrogante che in data 19 ottobre 1992 è stata formulata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di Rosario Iandolo n. 14434/R/1991, dottor Carlo Visconti, previo deposito di copia del predetto atto ispettivo per l'acquisizione agli atti, istanza per il raffronto tra quanto emerso dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza sulla SOCOFIMM e le ragioni redatte dal servizio di vigilanza della Banca d'Italia che portarono all'autorizzazione dell'aumento di capitale della SOCOFIMM (aumento che rinsaldò la fiducia dei risparmiatori stante l'autorevolezza degli accertamenti della Banca d'Italia) —;

quale esito abbia dato tale raffronto e se siano emerse ulteriori responsabilità ed a carico di chi nella singolare vicenda.

(4-08318)

RISPOSTA. — *Si risponde alle interrogazioni concernenti la vicenda della SOCOFIMM partecipazioni SpA, con riferimento agli aumenti di capitale ed ai rapporti che sarebbero intercorsi tra le società del gruppo ed alcune aziende di credito.*

Al riguardo, si premette innanzi tutto che il procedimento di autorizzazione previsto dall'articolo 21 della legge 4 giugno 1985 n. 281, in ordine alla costituzione di società per azioni ed in accomandita per azioni con capitale superiore a dieci miliardi, è volto alla tutela della stabilità del mercato dei valori mobiliari e non implica giudizi sul merito degli emittenti.

Per quanto concerne le specifiche operazioni, sentita anche la Banca d'Italia, si fa presente che l'assemblea straordinaria degli azionisti della società SOCOFIMM partecipazioni SpA, con sede in Milano, in data 17 novembre 1986 ha deliberato l'aumento di capitale sociale per lire 20.000 milioni, mediante emissione alla pari, di 200.000 azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti in ragione di quattro milioni di nuova emissione per ogni azione posseduta.

L'azionista di maggioranza della società (COSPAR costruzioni e partecipazioni Srl, società facente parte del menzionato gruppo) si era impegnato in sede assembleare a garantire la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione eventualmente inoptate da parte di altri soci.

Dall'esame della documentazione prodotta dalla finanziaria sull'operazione non erano emersi elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 281 del 1985, concessa poi con decreto ministeriale del 31 gennaio 1987.

In data 21 marzo 1989, l'assemblea straordinaria degli azionisti della SOCOFIMM deliberava un ulteriore aumento di capitale per lire 25.000 milioni (da lire 25.000 milioni a lire 50.000 milioni) mediante emissione, alla pari, di n. 2.500.000 azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti in ragione di un'azione di nuova emissione per ogni azione posseduta.

La società ha comunicato che per il collocamento degli emittenti titoli non avrebbe fatto ricorso né al servizio sportelli bancari, né ad altre forme di collocamento mediante sollecitazione del pubblico risparmio.

Dall'esame della documentazione prodotta dalla finanziaria non erano emersi anche per questa operazione elementi ostativi

al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 281 del 1985.

La SOCOFIMM partecipazioni SpA, ha successivamente avanzato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione ad aumentare ulteriormente il capitale sociale da lire 50.000 milioni a lire 60.000 milioni, nonché ad emettere un prestito obbligazionario convertibile di lire 10.000 milioni.

La Banca d'Italia non ha sollevato obiezioni in ordine all'attuazione dell'aumento di capitale, ma ha espresso parere negativo in ordine all'emissione del prestito obbligazionario, in quanto il tasso di interesse fissato per le emittende obbligazioni risultava elevato rispetto alle condizioni del mercato finanziario.

Concordemente con l'avviso espresso dall'istituto di vigilanza è stata concessa l'autorizzazione soltanto per l'effettuazione dell'aumento di capitale.

Per quanto riguarda, poi, i rapporti creditizi intercorsi tra alcune aziende di credito e le società del citato gruppo facente capo all'ingegner Iandolo, si precisa che le questioni prospettate attengono ad aspetti del merito del credito, materia in ordine alla quale ogni scelta è rimessa all'autonoma valutazione dei competenti organi aziendali.

Con specifico riferimento ai rapporti intercorsi tra la Banca popolare dell'Irpinia e il gruppo SOCOFIMM, si fa presente che dalla documentazione in possesso dell'istituto di vigilanza risulta che la posizione debitoria della Banca popolare nei confronti di alcune società del gruppo (in particolare: SOCOFIMM partecipazioni SpA Sagittair aerotaxi Sud SpA, Servizi finanziari SpA e Finim srl) era assistita da garanzie, quali iscrizioni ipotecarie, cessione di crediti vantati verso terzi, nonché la titolarità, da parte di componenti del gruppo, di azioni della Popolare.

Successivamente, l'azienda comunicava alla Banca d'Italia di aver deliberato, nel corso della seduta del consiglio di amministrazione dell'11/9/1991, l'assorbimento di tutte le azioni facenti capo al gruppo Iandolo a parziale deconto dell'esposizione debitoria del citato gruppo.

Nel corso della riunione del 23/10/1991, il consiglio di amministrazione deliberava di

scritturare a sofferenza le esposizioni relative a tre società del citato gruppo, la SOCOFIMM partecipazioni SpA, la COSPAR srl e la Servizi finanziari SpA, dichiarate fallite, nonché l'ammortamento totale delle esposizioni relative alle predette società, in occasione della redazione del bilancio.

Per quanto concerne, i rapporti creditizi intercorsi tra il Credito italiano e la COSPAR srl, società del gruppo SOCOFIMM, la citata azienda di credito, interessata dalla Banca d'Italia, ha riferito che, in data 5/10/1990, concesse alla citata COSPAR un fido per elasticità di cassa che venne utilizzato per l'acquisto di titoli di Stato. Secondo quanto comunicato dall'azienda detti titoli vennero conferiti alla Cordusio SpA, che li costituì in pegno a favore del Credito italiano, a garanzia del fido concesso alla COSPAR srl. Successivamente, nel luglio 1991, si è proceduto, su disposizione della citata Cordusio SpA, allo smobilizzo non coattivo di detta garanzia, per il rientro dell'esposizione. L'azienda di credito ha fatto, altresì, presente che è attualmente in corso il procedimento, avviato dagli organi della procedura liquidatoria della COSPAR, volto ad ottenere la revoca di detto pagamento.

Sulle questioni sollevate è stata, altresì, interessata la commissione nazionale per le società e la borsa, la quale ha riferito che in ordine a presunte attività di sollecitazione del pubblico risparmio poste in essere dalla SOCOFIMM, SpA — società finanziaria soggetta all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 1/19 della legge 7 giugno 1974, n. 216 — né la menzionata società, né le società dalla stessa controllate hanno mai provveduto al deposito presso l'archivio-Consob di prospetti informativi, concernenti operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio. Tali società non sono state, peraltro, autorizzate dalla Consob allo svolgimento di attività di vendita cosiddetta a domicilio di prodotti finanziari.

La Consob ha, altresì, comunicato che a seguito di segnalazioni concernenti operazioni finanziarie effettuate dalla società SOCOFIMM servizi SpA, (controllata dalla SOCOFIMM, SpA) ha trasmesso, in data 25 novembre 1991, al procuratore della Repubblica presso la pretura di Napoli, denuncia

nei confronti di quest'ultima società e dell'amministratore unico.

Per quanto più propriamente attiene alla capogruppo SOCOFIMM SpA ed all'attività svolta dalla società di revisione Italaudit SpA, si comunica che dall'esame del bilancio d'esercizio della SOCOFIMM al 31 dicembre 1990 e delle carte di lavoro relative alla certificazione degli stati patrimoniali civilistico e consolidato non sono emersi, allo stato, elementi conclusivi in merito ai fatti evidenziati nelle interrogazioni.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Malvestio.

PARLATO. — Al Ministro dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che la chiesa di Castello a Gragnano, risalente al 1200 circa e che si ritiene sia stata edificata su ruderi dell'antico tempio romano di Esculapio intorno al 1200, dichiarata monumento nazionale sin dal 1929, versa in uno stato di grave abbandono e degrado, priva di custodia e sistematicamente teatro di razzie da parte di ladri i quali, in pochi anni, l'hanno letteralmente spogliata asportando addirittura capitelli e fregi —:

per quali motivi l'antica chiesa non è custodita;

se al riguardo siano stati mai promossi interventi e da chi;

quali urgenti iniziative si ritengano necessarie per restaurare e ristrutturare il monumento.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-24548 del 6 marzo 1991. (4-06321)

RISPOSTA. — Agli atti della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli non risultano progetti di restauro riguardanti la chiesa citata.

Tuttavia in data 26 ottobre 1989 è stato dato parere favorevole al progetto di restauro elaborato dal provveditorato alle OO.PP. della Campania relativo alla casa canonica annessa alla chiesa in oggetto.

In merito allo stato di abbandono in cui versa il monumento, da un recente sopralluogo effettuato da un funzionario della predetta soprintendenza, è stato constatato che il complesso, di proprietà della curia arcivescovile, risulta incustodito in quanto vi si svolgono solo le funzioni religiose nei giorni festivi.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere:*

quale azienda, a seguito di quale gara, e per quale importo abbia avuto assegnato l'appalto del rifacimento del manto erboso dello stadio « Olimpico » di Roma per i Mondiali di calcio del 1990;

se nel prezzo convenuto era previsto che detto manto sarebbe stato rimosso e rivenduto a terzi a seguito della iniziativa denominata « il prato dei mondiali » che ha offerto al pubblico le relative zolle ai seguenti prezzi: lire 110.000 la confezione per quelle di cm 6,5 5 e lire 200.000 per quelle di cm 13 20 più spese di spedizione e di assicurazione;

in ogni caso se non ritenga che la singolare operazione che procurerà notevoli utili alla proponente « Ottima srl » di Venezia ed alla quale lo stesso CONI non è estraneo, presupponendo la proprietà, il possesso e la libera disponibilità del manto erboso certo non potrebbe — ove mai lecita (il che anche si chiede di conoscere) — non essere fatta anche tutelando l'interesse dello Stato e come esso sia stato garantito, stanti i principi del nostro ordinamento giuridico, nel quadro della davvero sconcertante iniziativa.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-20594 del 5 luglio 1990. (4-10331)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto con la quale si chiedono notizie circa l'appalto per il rifa-*

cimento del manto erboso dello stadio Olimpico di Roma, si fa presente quanto segue, tenuto conto delle informative pervenute dal CONI sugli aspetti tecnici del problema.

In data 20 ottobre 1989 veniva avanzata dalla ditta Pigall, Mangold e Buber CmCH di Amburgo una proposta con la quale la stessa si dichiarava disponibile a realizzare a proprie spese il manto erboso dello stadio Olimpico in occasione dello svolgimento del Campionato del mondo di calcio, ed a sostituirlo, con altro analogo, al termine della manifestazione, in cambio della concessione del diritto di vendita del 1° manto, con riserva a favore del CONI di parte del ricavato.

A seguito di tale proposta, ritenuta dall'ente incompleta ed inidonea a fornire le necessarie garanzie, la giunta esecutiva del CONI costituiva un'apposita commissione per l'approfondimento dell'iniziativa e la definizione, da parte dell'impresa citata, di una completa proposta contrattuale, da sottoporre all'approvazione dell'organo deliberativo dell'ente.

Successivamente, in data 21 febbraio 1990, la società proponente inviava al CONI uno schema di contratto, redatto a seguito dei colloqui intercorsi con la suddetta commissione.

In data 22 febbraio 1990, la giunta esecutiva del CONI autorizzava il presidente alla stipulazione di detto contratto, accettando la proposta pervenuta dalla controparte e nella specifica considerazione dei vantaggi individuati nello stesso provvedimento, derivanti all'ente dall'accordo in questione, contratto stipulato il 15.3.90.

Come emerge chiaramente dal contratto intercorso, il CONI si è limitato a consentire — a fronte della realizzazione, installazione e manutenzione, senza oneri per l'ente, di due manti erbosi — l'asportazione, per la successiva rivendita, del primo di essi, sul quale si sono disputati gli incontri del Campionato del mondo.

Si osserva al riguardo che qualsiasi ente pubblico può alienare, osservando le procedure di legge, i propri beni che non abbiano carattere di indisponibilità e cioè non siano funzionali al perseguimento degli interessi generali alla cui cura l'ente medesimo è

preposto. Parimenti, tutti gli enti pubblici possono acquistare i beni necessari allo svolgimento delle proprie attività. Sembra pertanto immune da censure il comportamento del CONI, che ha ceduto a terzi un bene fungibile, peraltro assicurandosi anche la sostituzione di un tale bene con altro dotato delle medesime caratteristiche.

Sembra inoltre che il manto erboso che il CONI ha realizzato ed è libero di sostituire quando necessario, non appartiene al concedente dello stadio Olimpico (demanio dello Stato) ma al concessionario, che lo realizza, lo mantiene in buono stato, lo sostituisce in caso di usura; ciò in quanto un manto erboso in un campo di gioco non è un bene inalienabile funzionalmente connesso ai compiti istitutivi dell'ente. È infatti nozione di comune esperienza che, in caso di usura, il manto erboso viene normalmente mandato in discarica, costituendo un bene inutilizzabile e senza valore commerciale.

Con il contratto in questione, invece, il CONI ha realizzato, mediante un contratto attivo, un introito dalla cessione di un bene sino ad allora privo di qualsiasi valore e che, se ha assunto, nell'occasione di specie, valore commerciale, ciò è stato solo per la peculiare e irripetibile attività sportiva sullo stesso svolta.

Del resto, pur non avendo notizie precise in merito sembra che la Optima non abbia affatto ricavato gli utili sperati dalla operazione.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Boniver.

PATUELLI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

la Nazione Eritrea dopo una guerra di indipendenza trentennale ha siglato la pace con l'Etiopia, pace che prevede un referendum nel 1993 per la determinazione dei rapporti tra le due nazioni —:

se non ritenga di far conoscere quanto sia stato effettivamente speso, presso quali territori, se in detti territori siano comprese aree di competenza Eritrea;

se non ritenga opportuno che vengano concessi aiuti finalizzati alla ricostruzione direttamente al Governo provvisorio dell'Eritrea. (4-07886)

RISPOSTA. — Il buon andamento dei rapporti che intercorrono tra il governo provvisorio eritreo ed il governo di Addis Abeba, suggellati dalla firma dei Principi di collaborazione del luglio 1991 — in attesa del referendum dell'aprile prossimo con il quale la popolazione eritrea si esprimerà sull'ipotesi dell'indipendenza — hanno creato le condizioni politiche per avviare un costruttivo dialogo diplomatico con entrambi e per proseguire i nostri sforzi volti al miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti di questa martoriata regione, in un rinnovato clima di collaborazione che è stato apprezzato sia dalla dirigenza di Asmara che da quella di Addis Abeba.

Le attività di cooperazione condotte in Eritrea nel periodo successivo alla costituzione del Governo provvisorio eritreo (GPE) sono le seguenti:

1) attività in corso nel maggio 1991 e successivamente completate:

un progetto di sanità pubblica nell'area di Keren e ad Asmara del valore complessivo di 4,3 miliardi di lire, affidato alla organizzazione non governativa CRIC, il cui completamento è previsto per la prima metà del 1993;

un programma di emergenza per un valore complessivo di 468.500 dollari USA comprendente le seguenti iniziative: assistenza ai prigionieri di guerra etiopici, attraverso la fornitura di cibo, farmaci, tende, coperte, e così via; riabilitazione dei centri sanitari di Acria e Edghet ad Asmara; fornitura di farmaci al dipartimento sanitario eritreo; attività di assistenza al reparto pediatria dell'ospedale Mekane Hiwot di Asmara; perforazione di pozzi, fornitura di generatori elettrici, installazione di un centro di produzione di protesi ortopediche ed altri interventi minori.

2) attività programmate nel 1992-1993:

a) per quanto riguarda i programmi di intervento in corso di negoziato con le

autorità eritree o previsti per il 1993, il 25 giugno 1992 è stato approvato un programma straordinario del valore di 19,41 miliardi di lire che prevede:

la fornitura di equipaggiamenti indicati come prioritari dalle Autorità eritree (13,5 miliardi di lire);

l'esecuzione di un intervento affidato alla organizzazione non governativa Mani Tese per ripristinare l'adduzione idrica a Massaua (1,8 miliardi di lire);

la realizzazione di interventi di emergenza nei settori sanitario, sociale, agricolo ed idrico tramite l'impiego di un fondo di gestione in loco (3,66 miliardi di lire);

la fornitura di assistenza tecnica attraverso un apposito fondo per l'invio di esperti (450 milioni di lire);

b) è stato inoltre concesso un contributo di un miliardo di lire a supporto del referendum che si svolgerà in Eritrea nel prossimo mese di aprile: esso consentirà la fornitura di assistenza tecnica per l'impostazione del software necessario per il trattamento computerizzato dei dati, nonché l'acquisto di computer che potranno essere utilizzati, in futuro, anche per l'informatizzazione delle procedure elettorali;

c) è infine in corso di attuazione un programma di emergenza del valore di 4,8 miliardi di lire (delibera n. 41/STR del 13 novembre 1992) consistente nell'invio di aiuti alimentari, nell'acquisto e nella fornitura di cinque camion nonché nell'allocazione di un contributo al programma alimentare mondiale per l'acquisto e l'invio di 30 tende per lo stoccaggio di generi alimentari.

Occorre sottolineare che la fiducia che la comunità dei donatori — principalmente la banca mondiale ma anche la comunità europea ed il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) — sta attualmente accordando al Paese deriva dalla constatazione che, indipendentemente dall'aiuto che esso potrà ricevere dalla cooperazione internazionale, le autorità e la popolazione eritrea hanno avviato autonomamente un capillare

processo di ricostruzione economica, che appare fino ad ora gestito con organizzazione, senso di responsabilità ed una vasta adesione popolare, che ha già prodotto i primi risultati concreti.

Gli incontri tecnici avuti con i rappresentanti del Governo provvisorio dell'Eritrea nel corso di una recente missione ministeriale da me guidata hanno, del resto, permesso di valutare gli sforzi che il popolo eritreo sta intraprendendo per mettere in atto tale processo di ricostruzione.

Questo incoraggiante quadro ha spinto la comunità dei donatori a sostenere gli sforzi autonomamente intrapresi dagli eritrei mediante il finanziamento di un programma multilaterale, denominato Recovery and reconstruction program for Eritrea (RRPE), formulato e coordinato dalla Banca mondiale, che prevede azioni di emergenza per la riabilitazione dei settori produttivi, di alcune infrastrutture di base e dei servizi sociali. Tale programma entrerà in vigore nel giugno-luglio dell'anno in corso.

Le autorità eritree, consapevoli che solo uno stretto coordinamento tra i donatori potrà permettere una ottimizzazione dell'uso delle risorse disponibili, hanno richiesto che tutti i contributi dei donatori per interventi di emergenza — e quindi anche il contributo italiano — siano canalizzati nel quadro di questo programma, riservando il canale bilaterale ad interventi ed iniziative di sviluppo da concordarsi dopo il referendum del prossimo aprile.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Azzarà.

PATUELLI. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere a che punto sia giunto l'iter di emanazione dell'atteso regolamento di attuazione della legge n. 512 del 1982. (4-10689)

RISPOSTA. — Il Ministero delle finanze, di concerto con questa amministrazione e con quella del tesoro, aveva predisposto uno schema di regolamento per l'esecuzione delle

disposizioni recate dalla legge n. 512 del 1982, sul quale il Consiglio di Stato si è espresso con parere reso in data 3 febbraio 1987. Sulla base delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato e di alcune innovazioni legislative intervenute nel frattempo, l'amministrazione finanziaria ha quindi predisposto, sempre di concerto con gli stessi Ministeri, un nuovo schema di regolamento, che è stato trasmesso al Consiglio di Stato in data 23 ottobre 1990.

Lo stesso Consiglio di Stato, in data 22 novembre 1991, ha formulato ulteriori osservazioni che sono state recepite nel testo da ultimo messo a punto dall'amministrazione finanziaria e diramato dalla Presidenza del Consiglio in data 25 novembre 1992. Il nuovo schema di regolamento reca una puntuale disciplina di dettaglio in materia di regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale, disciplina finalizzata a garantire ai contribuenti un agevole accesso alla facoltà di corrispondere l'imposta dovuta attraverso la cessione di beni di effettivo interesse culturale e ad assicurare al contempo allo Stato la possibilità di acquisire tali beni.

Numerose innovazioni legislative deliberate dalle Camere negli ultimi mesi, a cominciare dalla conversione del decreto-legge n. 384 del 1992, hanno reso peraltro indispensabile un adeguamento dello schema di regolamento da ultimo predisposto e hanno indotto a rinviare l'iscrizione di tale schema all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri per il breve tempo necessario ad apportare le opportune modifiche.

Nel frattempo, considerato che la legge in questione ha subito modifiche a seguito della normativa citata in precedenza, questa amministrazione ha provveduto a sensibilizzare, da ultimo in data 23 febbraio us, il ministro delle finanze affinché intervenga per una rielaborazione rapida dello schema di regolamento e per un'azione di ripristino delle agevolazioni previste dalla legge 512 del 1982.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

PELLICANÒ e GUGLIELMO CASTAGNETTI. — Al Ministro degli affari esteri.
— Per sapere — premesso:

che la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo rappresenta uno strumento della politica estera;

che l'articolo 12 comma 1 della legge 28 febbraio 1987, n. 49 recita: « a supporto dell'attività della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e limitatamente allo svolgimento dei compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui agli articoli 1 e 2, nonché per le attività di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo è istituita l'unità tecnica centrale di cooperazione allo sviluppo »;

che detta UTC deve rispecchiare al massimo l'articolazione funzionale della direzione medesima, e pertanto sono previsti 120 esperti selezionati secondo profili articolati e procedure concorsuali severe;

che attualmente prestano servizio circa 95 esperti: la maggior parte in carica nelle 6 sezioni, di cui 5 territoriali, nel quale risulta suddivisa l'UTC;

che il termine « limitatamente » non configura una deresponsabilità, ma circoscrive la sfera di azione: tecnica, economica e di gestione dei progetti finanziati con fondi pubblici statali, a dono e mediante credito d'aiuto, come già individuato nella recente relazione della Corte dei conti;

che le operazioni a dono devono essere assegnate mediante gara di appalto — come previsto dall'articolo 3 della legge n. 412 del 1991, finanziaria 1992;

che la legge n. 49 del 1987 di modifica della precedente legge n. 38 del 1979 ha inteso qualificare con la istituzione dell'unità tecnica centrale la cooperazione italiana verso i paesi in via di sviluppo —:

se siano state correttamente applicate le norme di legge sopracitate e quelle di carattere generale in vigore nella Repubblica Italiana;

se ogni operazione approvata da: il comitato direzionale, il Cics, e quelli di competenza del Ministro e del direttore generale hanno subito una procedura di monitoraggio e di valutazione *ex-post*;

le ragioni per cui non si è provveduto a raggiungere l'organico previsto, considerato che, dallo studio comparativo elaborato dalla CEE e rivendicato dagli esperti, risulta un carico di lavoro quadruplo rispetto a quello svolto in similari organismi internazionali;

se tale mole di attività è mantenuta pregiudicando la qualità dell'*iter* tecnico-amministrativo dei progetti di cooperazione più per fare spesa che per assicurarne il buon esito;

quali criteri e quale prassi sono seguite per determinare l'idoneità degli esperti di cooperazione al rinnovo o alla cessazione del rapporto contrattuale (a termine, quadriennale e rinnovabile).

(4-07616)

RISPOSTA. — Ogni iniziativa di cooperazione finanziata a dono viene sottoposta a procedure di gestione e di controllo da parte dell'unità tecnica centrale del Ministero degli affari esteri, in quanto dall'espletamento di tali procedure dipende l'erogazione di fondi agli enti esecutori.

Per quanto concerne il monitoraggio e la valutazione *ex-post* dei progetti e dei programmi — qualora con questi termini si intenda indicare il controllo in itinere sul grado di raggiungimento degli obiettivi e la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'impatto del progetto sui beneficiari — recenti studi (studio IPALMO, rapporto CEE, rapporto CESPI) hanno messo in evidenza che, a causa delle carenze strutturali della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, tale tipo di operazioni può essere condotto solo in modo sporadico dall'unità tecnica centrale.

L'articolo 15, punto 8 della legge 49/87 prevede peraltro la possibilità che vengano effettuati « particolari controlli riferiti a singoli progetti da parte di Organismi terzi ed indipendenti ». Sulla base di tale norma il

Ministero degli affari esteri ha stipulato una apposita convenzione-quadro con la Società italiana di monitoraggio (SIM) e compiti analoghi sono stati recentemente affidati anche ad un ente pubblico specializzato, quale l'Istituto superiore di sanità.

Sino ad ora il comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo ha approvato il conferimento alla SIM di 52 incarichi di monitoraggio, per settori e Paesi diversi, suddivisi in programmati (che si sviluppano lungo tutto l'arco del progetto, attraverso missioni da svolgersi ad intervalli regolari) e spot (volti ad ottenere informazioni e valutazioni in una determinata fase del ciclo progettuale, mediante un'unica missione). È stata inoltre affidata alla SIM la realizzazione di un vasto programma denominato: Osservazioni strategiche su interventi di cooperazione italiana in otto paesi: lezioni dell'esperienza, che ha comportato il monitoraggio di oltre cento progetti di cooperazione in Tunisia, Etiopia, Somalia, Senegal, Egitto, Mozambico, Bolivia e Cina.

Al riguardo, occorre in ogni caso sottolineare che è attualmente allo studio l'introduzione presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, attraverso gli opportuni adattamenti, del modello CEE di recente adozione, denominato: Approccio integrato alla gestione del ciclo progettuale, che prevede specifiche procedure anche per quanto concerne il monitoraggio e la valutazione dei progetti.

È stata inoltre prevista la creazione di un'apposita struttura all'interno della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo — distinta dall'unità tecnica centrale ed indipendente dai centri operativi e direzionali — incaricata delle operazioni di valutazione dei progetti, analogamente a quanto accade presso gli organismi di cooperazione dei maggiori paesi donatori.

È in ogni caso da tener presente che il livello di spesa per la cooperazione allo sviluppo non è determinato né influenzabile dalle attività che istituzionalmente fanno capo all'UTC, poiché esso viene fissato dagli impegni assunti in sede di commissioni miste o comunque a livello politico, nel quadro di uno stanziamento complessivo stabilito annualmente nella legge finanziaria

e avente l'obiettivo di raggiungere, nell'esborso per l'aiuto allo sviluppo, la media OCSE pari allo 0,34 per cento del PIL, come richiesto da precisi impegni internazionali.

Il notevole carico di lavoro della UTC, pur riflettendosi sui tempi di perfezionamento delle operazioni ad essa affidate, non incide pertanto sui livelli di spesa né pregiudica la qualità dell'iter tecnico-amministrativo dei progetti di cooperazione.

Occorre da ultimo ricordare che il rapporto di impiego degli esperti dell'unità tecnica centrale è regolato — ai sensi dell'articolo 12, 3° comma della legge 49/87 — da un contratto di diritto privato a termine. Ciò al fine di assicurare alla cooperazione italiana una autonoma capacità di valutazione tecnica degli interventi, dotata di quella duttilità indispensabile ad operare nei paesi in via di sviluppo.

Alla scadenza del termine, tale rapporto di impiego deve considerarsi automaticamente e naturalmente estinto ad ogni effetto, secondo un principio affermato sia dalla giurisprudenza amministrativa che da quella ordinaria.

Il rinnovo del contratto non può del resto qualificarsi come atto esecutivo o consequenziale rispetto all'atto originario, ma costituisce un autonomo provvedimento, vale a dire in sostanza un nuovo contratto, come confermato da varia giurisprudenza.

Entro tale ambito si colloca l'obbligo posto a carico del comitato direzionale, qualora si intenda stipulare un nuovo contratto con esperti già titolari di un contratto a termine, di adottare una decisione in merito al rinnovo entro sei mesi dalla scadenza del vigente rapporto di impiego.

Ne consegue che soltanto nel caso di rinnovo del contratto, il comitato direzionale dovrà verificare la sussistenza del giudizio positivo sull'opera precedentemente prestata dall'esperto, come richiesto dalla normativa in vigore.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Azzarà.

PISCITELLO, NUCCIO, FAVA e BERTEZZOLO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

tra i compiti affidati al contingente militare inviato in Sicilia vi è anche quello della sorveglianza delle basi militari;

questi compiti (che spesso si limitano ad alzare ed abbassare le sbarre di ingresso) sono tuttora affidati nel resto d'Italia a 4.500 carabinieri che vengono così sottratti al controllo del territorio —;

se il Ministro non ritenga che il servizio di sorveglianza delle basi militari debba comunque essere affidato ai militari stessi liberando così alcune migliaia di unità delle forze dell'ordine che potrebbero dedicarsi ad attività di investigazione e controllo, in questo momento certo più importanti;

se il Ministro non ritenga evidente che una decisione di tal fatta, oltre che ovvia, consentirebbe di sostituire il contingente militare inviato in Sicilia composto in gran parte da giovani di leva certo non forniti di particolare esperienza nella lotta alla mafia con oltre 4 mila carabinieri certo più adatti a compiti di lotta alla criminalità mafiosa. (4-04321)

RISPOSTA. — L'Arma dei carabinieri impiega presso le basi militari, nazionali ed alleate, complessivamente 2.784 unità.

Tale personale, oltre a garantire la sicurezza, disimpegna le funzioni di polizia giudiziaria previste dalle vigenti disposizioni.

Il Ministro della difesa: Andò.

PISCITELLO e NUCCIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere se risulti che Licio Gelli « venerabile » della Loggia P2 abbia mai frequentato il Ministero della difesa e della marina e navi della marina militare italiana. (4-06092)

RISPOSTA. — Premesso che gli ingressi del palazzo Marina sono vigilati da militari dell'Arma dei carabinieri e che non è possibile acquisire riscontri obiettivi in quanto i registri ove vengono annotati i nominativi dei visitatori vengono periodicamente distrutti, si fa presente che non sono stati

trovati elementi di alcun genere che confermino quanto forma oggetto dell'interrogazione.

Il Ministro della difesa: Andò.

PREVOSTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 è stata soppressa la pretura di Muravera accorpandola a quella di Sinnai;

ciò ha provocato un forte disagio tra le popolazioni interessate del Sarrabus Gerrei private di un servizio indispensabile, ancor più necessario tenuto conto del bacino di utenza (25.000 abitanti e 200.000 presenze turistiche nel periodo estivo);

esistono e sono disponibili idonei locali, attualmente chiusi, e inutilizzati, con grave danno per l'erario —:

1) se il Ministero non ritenga di rivedere, alla luce delle considerazioni fatte, la decisione assunta ripristinando la pretura a Muravera;

2) se, qualora esistessero oggettive ragioni di fatto e di diritto che impediscano il ripristino, non ritenga di provvedere alla riapertura della pretura di Muravera almeno per due/tre giorni al mese in maniera tale da assicurare uno standard minimo di servizio;

3) se, visto il disposto di cui all'articolo 2 comma 1 della legge 21 novembre 1991 n. 374, non intenda disporre urgentemente affinché gli uffici del giudice di pace siano ubicati a Muravera. (4-05700)

RISPOSTA. — *È in corso di predisposizione schema di DPCM concernente la modifica dei contingenti di qualifica e profilo professionale dei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.*

La realizzazione di tale procedura (ormai snellita dalla previsione dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29) consentirà di attribuire agli uffici del giudice di pace un contingente organico senz'altro

sufficiente per eliminare gli accorpamenti operati con decreti ministeriali 3 e 28 luglio 1992, tra i quali quello relativo all'ufficio di Muravera.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

PROVERA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

da informazione desunta dagli organi di stampa, risulta che, con decreto emesso da codesto Ministero, è stato disposto il ritiro dal mercato delle sigarette senza nicotina (Airon e altre), con la motivazione che sarebbero nocive alla salute —:

quali danni arrecati alla salute e collegati al consumo di tale tipo di sigarette siano stati accertati;

quali siano le fonti (ricerche, studi, convegni, pubblicazioni) che hanno indotto tale provvedimento e se sia mai stata presa in considerazione dalla ricerca scientifica alcuna alternativa all'utilizzo di sigarette senza nicotina per avviare al disintossicamento graduale da questa droga;

se siano da considerare innocui i cerotti alla nicotina come il Nicotrans che hanno grande diffusione sul territorio nazionale e se inoltre non siano state effettuate ricerche per verificare la loro innocuità;

se sia stata fatta una valutazione tra l'entità del danno arrecato dall'uso di sigarette senza nicotina e quello provocato dal tabagismo anche in considerazione dell'impatto psicologico sulla campagna antifumo conseguente a questo provvedimento;

se questo « ritiro dal mercato » significhi la cessazione temporanea della vendita nelle farmacie o la definitiva preclusione al mercato italiano del prodotto.

(4-10270)

RISPOSTA. — *Il provvedimento restrittivo richiamato si identifica nell'ordinanza ministeriale telegrafica del 23 dicembre 1992,*

adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale), quale atto contingibile ed urgente in materia di sanità pubblica.

Con esso è stato disposto l'immediato ritiro dal commercio delle sigarette NTB ed Airon, prodotte dalla società Arkopharma Laboratoires Farmaceutiques e denominate senza tabacco, in base ai pareri su di esse espressi dal Consiglio superiore e dall'istituto superiore di sanità, secondo i quali tali sigarette, in considerazione del contenuto di condensato e di ossido di carbonio analiticamente accertato, anche ai fini della reale tossicità devono essere assimilate alle comuni sigarette in commercio a base di tabacco ed a medio tenore di condensato.

Diverso è, invece, il caso — pure citato nella interrogazione — dei cd cerotti alla nicotina denominati Nicotrans, poiché quest'ultimo prodotto costituisce a tutti gli effetti una specialità medicinale regolarmente registrata da questo Ministero. Ciò non toglie, tuttavia, che, nell'ambito degli ordinari compiti di farmacovigilanza, si sia ritenuto opportuno predisporre il prelievo di campioni di detta specialità, come pure di altre similari, per utili riscontri analitici a cura dell'Istituto superiore di sanità.

Riguardo infine, alle future prospettive di una riammissione eventuale di dette sigarette in commercio, si rileva che il netto e ben definito parere, dianzi richiamato, degli organi tecnico-consultivi di questo Ministero non sembra, al momento, autorizzare ulteriori valutazioni sui prodotti stessi, né — conseguentemente — lascia ipotizzare fondate possibilità di revisione del relativo provvedimento.

Il Ministro della sanità: Costa.

ROJCH. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il Carcere di Badu e Carros non è assimilabile ad un qualunque penitenziario di provincia ma, si colloca al centro di un'area del malessere che ha registrato i recenti gravi episodi che hanno portato

alla ribalta nazionale la particolarità sociale, ambientale e territoriale della Barbagia;

è grave la situazione denunciata dagli agenti di custodia, che continuano a disertare la mensa e a manifestare all'esterno una sacrosanta protesta in quanto costretti da mesi a rinunciare a riposi e ferie garantiti dalla normativa vigente a tutela dei lavoratori, tutto ciò a seguito della condizione abnorme in cui operano; infatti il numero dei detenuti in un anno è quasi triplicato per cui ogni agente deve controllare minimo trenta detenuti senza poter, nonostante i sacrifici personali immensi, garantire la prevenzione specie in una fase così delicata anche per le recenti norme restrittive e per il clima generale carico di forti tensioni nelle aree interne della Sardegna;

il capoluogo della Barbagia continua a registrare la più alta percentuale di vuoti organici nella pubblica amministrazione, a testimoniare una permanente negligenza dello Stato nonostante gli impegni assunti da tanti ministri e le invocazioni della stessa commissione parlamentare d'inchiesta —

se non ritenga con la massima tempestività di garantire la sicurezza e porre fine ad un'assurda situazione, inviando almeno 30 nuovi agenti di custodia, anche grazie alla disponibilità di agenti sardi al trasferimento, al fine di consentire al personale alcuni elementari diritti. (4-04639)

RISPOSTA. — Presso la casa di reclusione di Nuoro, a fronte di un organico fissato in 190 unità, prestano attualmente servizio 173 agenti del Corpo di polizia penitenziaria.

È allo studio, da parte del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria la possibilità di potenziare tutti gli istituti della Repubblica carenti di personale, in considerazione delle singole esigenze e nel rispetto degli organici previsti.

Quanto alla denunciata situazione di sovraffollamento nell'istituto di Badu e Carros, si fa presente che alla data del 31

gennaio 1993, rispetto ad una capienza (tollerabile) di 291 unità, erano presenti 281 detenuti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

RONCHI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

il Governo italiano ha ripetutamente ribadito in sede Ecosoc e Assemblea generale dell'Onu il suo sostegno al Fondo delle Nazioni Unite per la donna (Unifem);

la legge 49 che regola la cooperazione italiana allo sviluppo prevede espressamente interventi a favore della promozione della condizione femminile nei Pvs e che le linee di azione per la promozione del ruolo della donna nei Pvs, approvate dal comitato direzionale in data 25 febbraio 1988 prevedono la possibilità di sostenere le azioni degli istituti e agenzie dell'Onu che si occupano di condizione femminile e in particolare l'Instraw e l'Unifem;

il Governo italiano pone l'area della Sadcc tra le sue priorità —:

in base a quali considerazioni e motivazioni la direzione generale cooperazione allo sviluppo, dopo il finanziamento del primo anno del programma dell'Unifem « Assistenza al programma di azione della Sadcc per l'integrazione delle donne nello sviluppo economico della sub-regione », abbia ritenuto, a progetto appena iniziato, di non dover finanziare il secondo e terzo anno di attività, per un totale di 1,5 milioni di dollari. L'interruzione del finanziamento ha causato grandi difficoltà all'Unifem che, trovandosi nell'impossibilità di far fronte agli impegni presi con i paesi della Sadcc in seguito alle assicurazioni dell'Italia, ha dovuto aprire una sottoscrizione internazionale, il che sicuramente danneggerà l'immagine e la credibilità dell'Italia;

se esista una politica di cooperazione nei confronti dell'area Sadcc o se essa venga lasciata alle improvvisazioni dei singoli funzionari.

(4-10052)

RISPOSTA. — In conformità alla posizione assunta dal Governo italiano sia in sede ECOSOC che nell'ambito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed a quanto espressamente previsto nelle « Linee di azione per la promozione del ruolo della donna nei Paesi in via di sviluppo », approvate dal comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo il 25 febbraio 1988, il nostro paese concede da diversi anni contributi volontari all'UNIFEM ed all'INSTRAW.

Per il 1992 il contributo volontario è stato di 450 milioni di lire per ciascuno dei due organismi. Per l'anno in corso non si conosce al momento l'entità del contributo che potrà essere concesso in quanto, a seguito dei tagli finanziari subiti dai fondi per la cooperazione allo sviluppo, non è stata ancora completata la programmazione a livello multilaterale. L'Italia comunque farà quanto è nelle sue possibilità per mantenere il proprio sostegno ai due organismi.

In particolare, per quanto concerne il programma dell'UNIFEM « Assistenza al programma di azione della SADCC per l'integrazione delle donne nello sviluppo economico della sub-regione », occorre sottolineare che tale iniziativa è in sintonia con lo spirito e le priorità della cooperazione italiana.

Bisogna peraltro tener presente che, secondo quanto previsto per le iniziative finanziate sul piano multilaterale, erano state programmate procedure di verifica nonché missioni di valutazione dell'andamento dell'iniziativa, quale presupposto per la concessione del contributo per gli ulteriori due anni di attività.

Il progetto ha subito tuttavia forti ritardi: il contributo di 646,200 dollari USA concesso per il primo anno di attività è stato, infatti, erogato nel settembre del 1991, mentre l'avvio del programma ha avuto luogo soltanto nell'agosto del 1992, a causa di difficoltà connesse al reclutamento del direttore del progetto.

In conseguenza di tali ritardi non è stato pertanto possibile redigere i necessari rapporti dettagliati sullo svolgimento delle attività né svolgere le suddette missioni di verifica. La procedura per la concessione di un eventuale ulteriore contributo potrà

quindi essere avviata non appena verrà effettuato l'indispensabile monitoraggio dell'andamento del programma, tenuto conto del particolare interesse dell'Italia per la tutela delle donne rifugiate in quella regione dell'Africa, come del resto dimostrato dal ruolo svolto dal nostro paese nell'ambito del processo di pacificazione del Mozambico.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Azzarà.

RUSSO SPENA e DORIGO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere se al Governo consti che il capo della Loggia Propaganda 2 Licio Gelli abbia mai avuto accesso presso il Ministero della marina militare sito in Roma sul Lungotevere delle Navi. (4-06196)

RISPOSTA. — *Premesso che gli ingressi del palazzo Marina sono vigilati da militari dell'Arma dei carabinieri e che non è possibile acquisire riscontri obiettivi in quanto i registri ove vengono annotati i nominativi dei visitatori vengono periodicamente distrutti, si fa presente che non sono stati trovati elementi di alcun genere che confermino quanto forma oggetto dell'interrogazione.*

Il Ministro della difesa: Andò.

RUSSO SPENA, DORIGO e BACCIARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere —

in relazione al documento del Consiglio del Nord Atlantico Sheet AC/35-R/88, classificato « Nato confidential » —:

a quali ragioni sia dovuta questa classifica che non sembra giustificata dal contenuto del documento;

se siano state richieste alla Nato informazioni in merito e quali risposte la Nato abbia fornito. (4-06538)

RISPOSTA. — *Secondo quanto comunicato dalle competenti autorità NATO, la classifica*

del documento citato nell'interrogazione in questione è giustificata dal contenuto dello stesso considerato nel suo complesso.

Le prime due pagine del suddetto documento, che costituiscono la parte divenuta nota in quanto rinvenuta in copia a seguito di normale attività di polizia giudiziaria, sono da considerare « Nato non classificato ».

Il Ministro della difesa: Andò.

SCALIA e ENRICO TESTA. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

un gruppo di edifici rurali situati nel nucleo antico di Fenili Belasi, frazione di Capriano del Colle, provincia di Brescia risalente ad epoche diverse e soprattutto al 1600 e al 1700, comprensivo di case padronali, cascine e pertinenze varie, è circondato da terreni agricoli, giardini, broli e corsi d'acqua di notevole interesse;

sull'area è stato proposto dalla Soprintendenza ai monumenti di Brescia il vincolo monumentale *ex lege* n. 1089 del 1939;

la Soprintendenza bresciana ha istruito la pratica di vincolo in due riprese: la prima il 4 giugno 1992 con numero di protocollo 3418/92; la seconda sulle cascine e sui terreni adiacenti inviata dagli uffici competenti il 15 giugno 1992 con il numero di protocollo 3651/92, con aggiornamento successivo del 27 luglio 1992 n. prot. 4637/92;

l'interesse mostrato dalla Soprintendenza ha sottolineato l'urgenza del provvedimento per salvaguardare la zona;

il Soprintendente ha notificato al Sindaco di Capriano del Colle una diffida ai sensi degli articoli 2 e 4 legge n. 1069 del 1939 a non intraprendere alcuna opera sul terreno edificabile essendo in corso una pratica di vincolo;

l'amministrazione comunale ha ignorato la diffida e in questi giorni ha dato

inizio ai lavori e ad oggi sono già stati effettuati cospicui movimenti di terra —:

per quale motivo non sia ancora stato istituito il vincolo richiesto dal Soprintendente competente;

per quale motivo il Sindaco non abbia tenuto conto della diffida inviata dal Soprintendente di Brescia;

quali provvedimenti si intendano prendere per tutelare l'area. (4-06634)

RISPOSTA. — Per quanto di competenza di questa amministrazione, si comunica che il decreto di vincolo sollecitato nell'interrogazione stessa è stato emesso in data 9 dicembre 1992.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

TARADASH, ELIO VITO, BONINO, CICCIOMESSERE, PANNELLA e RAPAGNÀ. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

mercoledì 27 giugno, nel corso della notte, un detenuto di 28 anni, F.M., tossicodipendente, che doveva scontare una pena di tre mesi per furto nel carcere di Velletri è deceduto a causa di un « malore » non meglio precisato —:

1) quali siano le cause del « malore » che ha colpito il detenuto in questione e se la sua morte non sia dovuta all'uso di sostanze stupefacenti;

2) se non creda che l'elenco impressionante di suicidi e di morti per « malore » che si stanno verificando negli istituti penitenziari sia da attribuire alle peggiorate condizioni di vita a cui sono costretti i detenuti in carceri sovraffollati (grazie soprattutto ai risultati della legge Russo Jervolino), sottoposti a maggiori controlli repressivi, con un personale insufficiente e spesso impreparato ad affrontare i problemi che derivano dalle attuali dimensioni della popolazione detenuta, il tutto in evidente contrasto con gli scopi riabilitativi e di reinserimento che si vorrebbero

raggiungere all'interno delle carceri italiane. (4-02681)

RISPOSTA. — Il detenuto Fabio Marsano, trentenne, sieropositivo e tossicodipendente, era stato associato al Nuovo Complesso di Velletri in data 25 marzo 1992, per esecuzione di una pena con scadenza 21 agosto 1992.

Il suo decesso è avvenuto in data 24 giugno 1992, alle ore 22 circa, per collasso cardio-circolatorio resistente ad ogni manovra di soccorso. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Velletri, vi giungeva, infatti, cadavere.

Dall'indagine ispettiva affidata al provveditore regionale per il Lazio non sono emerse responsabilità amministrative o disciplinari a carico del personale penitenziario.

Quanto, infine, al denunciato sovraffollamento degli istituti penitenziari della Repubblica, non può non rilevarsi che i detenuti, circa 25 mila nel 1991, hanno raggiunto, alla data del 31 gennaio 1993, la consistenza di 48.433 unità.

In particolare presso la casa circondariale di Velletri, alla data del 31 gennaio 1993, risultavano ristretti 256 detenuti, a fronte di una capienza (tollerabile) di 170 unità.

Al riguardo, comunque, è stato da tempo disposto che le richieste di sfollamento dei detenuti vengano inoltrate dalle direzioni degli I.P.P. solo in presenza di gravi e comprovate necessità.

I provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria sono stati altresì invitati ad adottare ogni iniziativa intesa a conseguire, negli istituti compresi nell'ambito delle rispettive regioni, un indice di presenze il più uniforme possibile.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e per la funzione pubblica. — Per sapere:

quale sia la posizione del Governo nei confronti della massoneria, e in particolare

se non sia il caso, comunque, che una volta tanto il Governo nella sua intierezza si compiaccia ufficialmente e pubblicamente con il Consiglio superiore della magistratura che, come risulta da notizie di stampa, avrebbe negato, giustamente, la promozione al giudice Angelo Vella, perché dichiaratamente massone, come risulta ampiamente da sue precise ammissioni. Infatti, non è assolutamente pensabile, a giudizio dell'interrogante, che sia tollerato e tollerabile che un pubblico funzionario, tra l'altro con la delicatissima funzione di magistrato, che pure ha reso allo Stato il giuramento di rito, abbia dato il giuramento anche ad un'associazione come la massoneria, con la formula che prevede — in caso di tradimento della massoneria — l'abbandono « del corpo agli avvoltoi e l'esecrazione dei figli della vedova ».

(4-00604)

RISPOSTA. — *Si fa presente anzitutto che il dottor Angelo Vella è stato collocato a riposo per raggiunti limiti d'età, con decorrenza dal 9 novembre 1991.*

All'atto del collocamento a riposo, il predetto magistrato ricopriva le funzioni di consigliere della Corte di Cassazione. Le domande dallo stesso proposte in precedenza, per il conferimento dell'ufficio direttivo di presidente di sezione della stessa Corte, non sono state accolte dal Consiglio superiore della magistratura a motivo della sua appartenenza alla loggia massonica Zamboni-De Rolandis di Bologna. Ciò che a giudizio dell'organo di autogoverno della magistratura « gettava un'ombra sulla indipendenza del Vella, ovvero creava un'apparenza di menomata indipendenza ».

Avverso alcuni dei provvedimenti che lo escludevano dalla nomina, il dottor Vella ha proposto ricorso al TAR Lazio, ottenendone l'accoglimento con sentenza del 10 luglio 1991 n. 1237.

Tale decisione veniva appellata da questo Ministero e dai controinteressati dinanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza in data 10 dicembre 1991, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Il relativo giudizio di merito è ancora pendente dinanzi alla stessa autorità giudiziaria non essendo intervenuta, allo stato, alcuna ulteriore pronuncia.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, nella sua prolusione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario corrente, si è lasciato andare ad elogi al dottor Ferro Gabriele sostituto procuratore della Repubblica in Lucca per aver bloccato le iniziative e le imprese del gruppo Mendella ed « aver resistito a pressioni anche parlamentari » —:

se sia noto al ministro di grazia e giustizia, e se abbia di ciò informato il Consiglio superiore della magistratura ai fini dell'eventuale promozione, ricorrendone i presupposti, dell'azione disciplinare, che per il tribunale cosiddetto della libertà di Lucca i termini fissati dal codice di procedura penale per la durata delle indagini preliminari (che sono state illegittimamente effettuate senza avvertire, come nel caso Mendella, per mesi, gli interessati) non potrebbero essere eccepiti dalla difesa degli indagati per asserita « carenza di interesse »;

se, in merito ai fatti sopra descritti, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, e se i fatti stessi siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti, al fine di accertare le responsabilità contabili conseguenti gli abusi, e le evidenti omissioni, anche di controllo, da parte di funzionari pubblici, siano essi di carriera o onorari.

(4-00950)

RISPOSTA. — *I provvedimenti cautelari personali e patrimoniali e quelli di proroga del termine delle indagini preliminari dei quali si duole l'interrogante, sono stati rite-*

nuti immuni da vizi dalla Corte di Cassazione, che ha rigettato i ricorsi proposti dalle parti interessate.

Nella fattispecie, peraltro, non sono emersi profili rilevanti sul piano disciplinare a carico dei magistrati e non risultano avviate in proposito inchieste di alcun genere neppure per responsabilità contabile.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

TREMAGLIA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso:

che esiste a Chiari, in provincia di Brescia, un carcere nuovo e attrezzato che non viene utilizzato;

che i lavori di costruzione cominciati nel 1986 sono terminati oltre un anno fa;

che detto carcere mandamentale fu fatto costruire dal ministro di grazia e giustizia e finanziato dal Ministero del tesoro;

che il costo del nuovo edificio ha superato i due miliardi e mezzo;

che attualmente non sembra esistano prospettive di apertura, essendo troppo piccolo per affiancare l'attività di altre Case circondariali e troppo grande per essere usato come « transito » delle persone arrestate dai carabinieri della locale stazione —:

con quali criteri sia stato costruito l'edificio carcerario, e quale fosse nei piani strategici la sua collocazione;

cosa si intenda fare della nuova costruzione;

se intenda accertare l'esistenza di responsabilità da parte di chicchessia per la decisione presa di costruire un carcere nuovo ed attrezzato senza poi utilizzarlo, con grave spreco di denaro pubblico.

(4-03278)

RISPOSTA. — Il settore dell'edilizia penitenziaria relativo alle case mandamentali è tuttora disciplinato dalla legge n. 469/78, che attribuisce ai comuni — presso i quali le case mandamentali sono state istituite con DM 4 dicembre 1978 — l'obbligo di assicurare strutture idonee all'espletamento del ser-

vizio penitenziario. Il comune di Chiari, in virtù di tale obbligo, fu autorizzato da questo Ministero a costruire un nuovo istituto in sostituzione del vecchio, inagibile a causa delle precarie condizioni strutturali e, pertanto, temporaneamente chiuso con DM 30 giugno 1983.

Il relativo progetto esecutivo fu approvato per l'aspetto tecnico-penitenziario, giusta competenza di questa amministrazione, in data 26 luglio 1985.

Quanto all'attivazione dello stesso istituto, premesso che non risultano ancora espletati gli adempimenti necessari allo scopo (collaudo della struttura ed approvazione dei relativi atti con delibera consiliare), si precisa che la questione attiene ad una più ampia problematica relativa all'utilizzazione delle case mandamentali di cui, in virtù dello schema di disegno di legge predisposto lo scorso anno dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a seguito dell'impegno assunto dal Governo (Camera dei deputati — ordini del giorno n. 0/4361 Tab. 5.1.2 e Tab. 5.9.2. del 28 novembre 1989 — 2ª Commissione permanente giustizia), è stata prevista la soppressione.

Non essendo a tutt'oggi intervenuta la citata innovazione normativa e dovendosi tuttavia risolvere le molteplici problematiche medio-tempore sviluppatesi, è in atto uno studio riguardante l'intero settore delle case mandamentali, inteso ad individuare la migliore, ancorché contingente, utilizzazione delle stesse.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

ELIO VITO, BONINO, CICCIONESERE e RAPAGNÀ. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

giovedì 30 aprile 1992, secondo quanto riportato dai quotidiani di Napoli, si è ucciso nel carcere di Poggioreale, impiccandosi nella cella dove era tenuto « in osservazione » per turbe comportamentali, Francesco Cutolo di 28 anni, che doveva scontare una pena di sei mesi per furto di un motorino;

il Cutolo era stato trasferito nel padiglione « Avellino » su indicazione dello

psichiatra del carcere, dopo alcuni atteggiamenti che sembravano indicare una sindrome depressiva, in modo che potesse essere controllato in continuità —:

nel megacarcere di Poggioreale, da sempre in stato di sovraffollamento, attualmente vi sono oltre 2 mila reclusi —:

1) come sia potuto accadere che un detenuto, oltretutto sottoposto a regime di sorveglianza, abbia avuto il tempo di tagliare la coperta a strisce ed impiccarsi senza che il personale di custodia facesse in tempo ad intervenire e quali provvedimenti intenda adottare nei confronti di eventuali responsabili;

2) se non creda che questo episodio debba ascrivere alle condizioni all'interno del carcere di Poggioreale, più volte denunciate oltretutto dal personale e dagli psicologi del complesso, in cui il sovraffollamento e la mancanza di personale determina troppo spesso episodi di autolesionismo che, come in questo caso, possono trasformarsi in tragedia;

3) quali iniziative intenda assumere per rendere più umane le condizioni all'interno del complesso di Poggioreale ed ovviamente all'interno di altri carceri che presentino problemi simili. (4-00643)

RISPOSTA. — *Il detenuto Francesco Cutolo aveva fatto ingresso nella casa circondariale di Napoli Poggioreale il 17 aprile 1992, e, a seguito di controllo psichiatrico, era stato sistemato a scopo precauzionale in una camera singola del reparto osservazione, con adeguata prescrizione di terapia farmacologica.*

Nonostante ciò, il Cutolo, verso le ore 5,55 del 30 aprile 1992, poneva in atto il grave gesto di autolesionismo, utilizzando una striscia di coperta legata all'inferrata della finestra della cella.

Tempestivamente soccorso dagli agenti della sezione e dal locale sanitario, veniva subito trasportato a mezzo ambulanza all'ospedale Loreto mare per il proseguimento delle cure di rianimazione, ma purtroppo giungeva cadavere.

Dall'indagine amministrativa effettuata dal provveditore regionale della Campania non sono emerse responsabilità a carico del personale operante in quell'istituto.

Vi è da osservare che il « servizio per detenuti e internati nuovi giunti dalla libertà » — presidio psicologico istituito nel gennaio 1988 ad integrazione della visita medica e del colloquio di primo ingresso — oltre a consentire una migliore osservazione e conoscenza del soggetto prima del suo inserimento nella vita comunitaria, ha avuto notevole efficacia nella riduzione dei rischi di atti di autolesionismo o eteroaggressione determinati dal trauma di primo ingresso.

Quanto alla denunciata situazione di sovraffollamento esistente nell'istituto di Napoli Poggioreale, si rileva che la stessa è comune a tutti gli istituti penitenziari della Repubblica, anche in considerazione del costante aumento della popolazione carceraria. Basti rilevare che i detenuti, circa 25 mila nel 1991, hanno raggiunto, alla data del 31 gennaio 1993, la consistenza di 48.433 unità.

Al riguardo è stato da tempo disposto che le richieste di sfollamento dei detenuti vengano inoltrate dalle direzioni degli II.P.P. solo in presenza di gravi e comprovate necessità.

I provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria sono stati altresì invitati ad adottare ogni iniziativa intesa a conseguire, negli istituti compresi nell'ambito delle rispettive regioni, un indice di presenze il più uniforme possibile.

In particolare, dal 22 maggio al 12 settembre 1992 sono stati trasferiti dalla casa circondariale di Napoli 445 detenuti. È stato, altresì, disposto l'ulteriore trasferimento di un centinaio di elementi di spicco della criminalità organizzata napoletana ad altri penitenziari nazionali di massima sicurezza, e ciò per la duplice esigenza di decongestionare l'istituto di Poggioreale — che ospitava, al 31 gennaio ca, ben 2.488 detenuti — e di allontanare da Napoli personaggi notoriamente legati ad ambienti criminali.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

**ALB11-167
Lire 2000**